



AmTrust Europe
An AmTrust Financial Company

Spett.le
ARNAS CIVICO PALERMO
Piazza Nicola Leotta, n.4
90127 - Palermo
legalearnascivico@pec.it
marzia.giammancheri@arnascivico.it

Napoli, 06.05.2019

Con la presente, come da condizioni di polizza, al fine di procedere al recupero degli importi anticipati per conto dell' **ARNAS CIVICO PALERMO**, vi rimettiamo:

- *dettaglio sinistri;*
- *comunicazione relativa alla legge 136 del 13 agosto 2010 in vigore dal 7 settembre 2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e copia documento identità amministratore delegato*
- *copia delle quietanze sottoscritte;*
- *evidenza dei singoli bonifici effettuati (*);*

L'importo totale di **265.630,80 €** dovrà essere accreditato sul seguente conto corrente intestato a:

AMTRUST EUROPE LIMITED

IBAN : IT40 S030 6940 3151 0000 0002 238

Vi invitiamo a bonificarci l'importo dovuto nei termini contrattualmente previsti, rimettendoci cortesemente evidenza dell'avvenuto accredito.

() Precisiamo che ogni qual volta effettuiamo pagamenti separati per la sorte capitale e gli oneri legali o pagamenti interamente delegati su conto corrente del legale di controparte, in base all'art. 25 del DPR 600 del 1973, diveniamo sostituti di imposta ed in quanto tali, all'atto del pagamento, operiamo una trattenuta a titolo di ritenuta di acconto sui compensi del legale che verranno poi versate come da normativa vigente.*

AmTrust Europe Limited
Rappresentanza Generale per l'Italia
Chief Financial Officer
Vittorio Schirru

AmTrust Europe Limited

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Clerici, 14 • 20121 Milano

Sede Legale Market Square House, St. James Street, Nottingham NG1 6FG

Capitale Sociale € 92.000.000,00

Tel. +39.0283438150 • Fax +39.0283438174 • pec: amtrustmilano@pec.it

Codice Fiscale 97579510153 Partita IVA 07972530963 R.I. Milano • REA C.C.I.A.A. Milano 1969043





DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i.)

Oggetto: comunicazione resa ai sensi dell'art. 3, c.7, Legge 13/8/2010 n. 136 e s.m.i.

Il sottoscritto **NETZER EMANUELE** nato a **Milano (MI)** il **28.04.1973** residente a **Milano (MI)** in via **Via Clerici n. 14 (residenza pe la carica)** in qualità di **Amministratore Delegato** della società **AMTRUST EUROPE LIMITED** con sede legale in **Via Clerici, 14 20121 Milano** p.iva **07972530963** e codice fiscale **97579510153**

Sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera di cui all'art. 75 D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

DICHIARA

Di ottemperare alle disposizioni di cui alla L. 13/8/2010, n. 136, art. 3 e a tal fine comunica gli estremi identificati del conto bancario dedicato in via esclusiva alle commesse pubbliche:

Codice iban IT40 S030 6940 3151 0000 0002 238
Codice Bic BCITITMM
Intestato a AMTRUST EUROPE LIMITED
Presso Intesa Sanpaolo S.p.A. – Piazza San Carlo, 156 TORINO, ITALIA Filiale n° 40315

I soggetti delegati ad operare su detto conto:

Nome e Cognome	Data e luogo di nascita	Codice Fiscale
EMANUELE NETZER	28.04.73 - Milano	NTZMNL73D28F205U

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs n. 196/2003 e s.m.i. i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per tale scopo.

Napoli, 06.05.19

AmTrust Europe Limited

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Clerici, 14 • 20121 Milano


Sede Legale Market Square House, St. James Street, Nottingham NG1 6FG

Capitale Sociale € 92.000.000,00

Tel. +39.0283438150 • Fax +39.0283438174 • pec: amtrustmilano@pec.it

Codice Fiscale 97579510153 Partita IVA 07972530963 R.I. Milano • REA C.C.I.A.A. Milano 1969043





Cognome..... **NETZER**
 Nome..... **EMANUELE**
 nato il..... **28/04/1973**
 (atto n..... **2443** ^P **1** ^S **A**) **R1**
 a..... **MILANO** (.....)
 Cittadinanza..... **ITALIANA**
 Residenza..... **MILANO**
 Via..... **SODERINI LUIGI N. 35**
 Stato civile.....
 Professione..... **MANAGER**
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura..... **1,75**
 Capelli..... **CASTANI**
 Occhi..... **VERDI**
 Segni particolari.....



Firma del titolare *Emanuele Netzer*

Milano ^{II} 01/02/2012

Impronta del dito
indice sinistro

Euro 5,42

IL SINDACO
P.

Contisani Michela



RICHIESTA FRANCHIGIE AMTRUST - DETTAGLIO SINISTRI

CODICE SINISTRO	CLAIMANT	DON	Quota parte 1° Franchigia	Quota parte 2° Franchigia	IMPORTO DA RECUPERARE
ARNAS CIVICO PALERMO					
Sinistri da rimborsare - Annualità: 30.09.11 - 31.12.12; Ns. Rif.: 100192			121.091,62 €	- €	121.091,62 €
2011/ARP/0006	D'AMICO GIUSEPPINA	03/10/2011	25.000,00 €	- €	25.000,00 €
2012/ARP/0040	FOLEGOTTO PIETRO	02.03.12	8.000,00 €	- €	8.000,00 €
2012/ARP/0041	MARROBBIO IGNAZIA	01/01/2012	226,25 €	- €	226,25 €
2012/ARP/0051	GIORGIO (HEIRS) DI GIORGIO	15/02/2012	9.506,14 €	- €	9.506,14 €
2012/ARP/0061	LO NARDO DIEGO	01/03/2012	25.000,00 €	- €	25.000,00 €
2012/ARP/0072	SCALZO GASPARE (MINOR)	28/12/2011	10.000,00 €	- €	10.000,00 €
2012/ARP/0094	PUMILIA RENATO	22.06.12	25.000,00 €	- €	25.000,00 €
2012/ARP/0131	SPAMPINATO GIOVANNI	14/11/2012	18.359,23 €	- €	18.359,23 €
Sinistri da rimborsare - Annualità: 31.12.12 - 30.06.13; Ns. Rif.: 100380			144.539,18 €	- €	144.539,18 €
2013/ARP/0167	MESSINA CHIARA	15/01/2013	25.000,00 €	- €	25.000,00 €
2013/ARP/0185	MARTINI ANDREA	26/02/2013	2.024,67 €	- €	2.024,67 €
2013/ARP/0191	CALDERONE MARIA RITA (HEIRS)	02/04/2013	25.000,00 €	- €	25.000,00 €
2013/ARP/0192	CANNIOTO AGOSTINO (HEIRS)	11/04/2013	25.000,00 €	- €	25.000,00 €
2013/ARP/0198	ARCULEO ANDREA	30/04/2013	25.000,00 €	- €	25.000,00 €
2013/ARP/0208	CALDERONE GIOVANNA	03/06/2013	21.914,75 €	- €	21.914,75 €
2013/ARP/0209	CORRAO ADELE	12/06/2013	20.599,76 €	- €	20.599,76 €
Totale complessivo			265.630,80 €	- €	265.630,80 €

Per elaborazione

Antonio Carbone

Per verifica ed approvazione

Rosario Di Capua



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE

in persona del Giudice, dott.ssa Giovanna Nozzetti, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella controversia iscritta al n. 420 del registro generale affari civili dell'anno 2013

TRA

GIUSEPPA D'AMICO, nata a Palermo (PA) il 15.7.52 (CF DMCGPP52L55G273G)
rappresentata e difesa – per mandato a margine dell'atto di citazione- dall' Avv.
Giuseppe Emanuele Greco ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Palermo,
viale del Fante n. 16

ATTRICE

E

**ARNAS - AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA
SPECIALIZZAZIONE "CIVICO – DI CRISTINA – BENFRATELLI" DI
PALERMO**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa,
giusta procura in calce alla comparsa di risposta, dall'Avv. Salvatore Gentile Alletto ed
elettivamente domiciliata nel suo studio in Palermo, piazza Virgilio n. 15

CONVENUTA

OGGETTO: *responsabilità sanitaria; risarcimento danni*

Conclusioni



per l'attrice: *in via preliminare, disporre la rinnovazione della ctu medico – legale; nel merito, accogliere le domande formulate in atto di citazione e nelle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c.*

per l'Azienda convenuta: *come in comparsa di risposta, con rigetto dell'istanza di rinnovazione delle indagini peritali*

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con l'atto di citazione ritualmente notificato, Giuseppa D'Amico convenne in giudizio l'ARNAS "Civico – Di Cristina – Benfratelli" di Palermo esponendo di essere stata sottoposta, in data 13.6.2011, presso la Divisione di Chirurgia Toracica dell'Ospedale Civico per intervento di tiroidectomia totale per microcarcinoma papillare, di essere stata dimessa il 15.6.2011, dubito dopo la rimozione dei due drenaggi applicati in prossimità della gola e malgrado la forte otalgia e la faringodinia accusati in concomitanza della rimozione dei drenaggi, di aver fatto ritorno presso il nosocomio nella stessa giornata a causa dei forti dolori e di essere stata ivi sottoposta in via d'urgenza, a causa dell'emorragia improvvisamente manifestatasi all'arrivo in corsia, ad altro intervento chirurgico di *ricervicotomia – toilette della loggia tiroidea – tracheotomia e intubazione. Sutura della trachea.*

Lamentò quindi di aver sviluppato, in conseguenza del grave insulto emorragico, un disturbo post traumatico da stress, caratterizzato da una invalidante destabilizzazione psico-emotiva con alterazione dei ritmi biologici, deflessione del timismo, condotte di isolamento ed evitamento sociale, e sostenne che tale pregiudizio di natura psichica fosse da porsi in relazione causale con l'operato dei sanitari dell'azienda convenuta, in quanto una corretta gestione ed un corretto comportamento post operatorio avrebbero dovuto far propendere per una diversa strategia terapeutica, per un rinvio della dimissione che avrebbe potuto scongiurare l'ulteriore intervento in urgenza e un nuovo stress operatorio.

Invocando la responsabilità contrattuale dell'ARNAS e, ravvisati comunque, nell'operato del suo personale, gli estremi dell'illecito aquiliano, eventualmente concorrente con l'inadempimento contrattuale ascritto alla controparte, ne chiese la



condanna al risarcimento di tutti i pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali sofferti, quantificati, *applicando le tabelle del Tribunale di Milano, nella complessiva somma di € 138.110,64, di cui € 58.478,00 a titolo di danno biologico nella misura del 20% ... , € 17.543,40 per aumento personalizzato del danno (danno morale) nella misura del 30%, € 31.750,00 a titolo di danno esistenziale pari al 14%, da ricomprendersi eventualmente nell'ambito del danno non patrimoniale, attraverso un'adeguata personalizzazione del danno... ed € 30.339,24 a titolo di danno da incapacità lavorativa specifica; il tutto oltre interessi e rivalutazione dalla data dell'evento fino all'effettivo soddisfo.*

Costituendosi in giudizio, l'Azienda Ospedaliera rilevò che dalla narrativa della citazione avversaria non era possibile desumere né il fatto contestato né il nesso di causalità con le conseguenze lesive lamentate e affermò che nessun addebito poteva essere mosso ai sanitari, che avevano agito *con perizia e professionalità* sia nella scelta e nell'esecuzione della tecnica operatoria – atteso che l'evento emorragico che aveva determinato il successivo intervento del 15.6.2014 si era originato dalla *caduta di un'escara provocata da un accesso ipertensivo ... causato da ripetuti colpi di tosse incoercibili* – sia al momento delle dimissioni della paziente, le cui ottime condizioni non ne giustificavano il trattenimento oltre le 48 ore dall'intervento, quando la possibilità di emorragie è praticamente nulla.

L'atteggiamento dei chirurghi era stato inoltre appropriato anche nell'affrontare la complicità sopraggiunta mediante la corretta toilette della ferita, l'attenta esplorazione delle due logge tiroidee e la sutura del piccolo vaso arterioso paratracheale, fonte del modesto sanguinamento.

In ordine ai presunti danni residuati all'attrice, la convenuta ne esclude la derivazione causale dai fatti oggetto di causa, osservando che, come sottolineato dal proprio CTP, *la sintomatologia psichiatrica, caratterizzata da ansia e depressione, è di tipo reattivo, cioè dovuta sia all'avverarsi della complicità emorragica che alla diagnosi di microcarcinoma tiroideo, e che a quest'ultimo fattore andava certamente attribuita un'incidenza maggiore nella cronicizzazione della sindrome depressiva.*



Contestò, per il resto, le ulteriori voci di danno, reputandole non provate e comunque sproporzionate e foriere di duplicazioni risarcitorie.

La natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria

Essendo invocata da parte dell'attrice la responsabilità di una struttura sanitaria pubblica, è opportuno premettere – soprattutto per meglio comprendere le considerazioni che seguiranno in punto di ripartizione dell'onere probatorio tra le parti in lite – che, secondo l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza, in ipotesi di danni riportati a seguito di intervento chirurgico e, più in generale, di errato trattamento sanitario, il titolo della responsabilità ascrivibile alla struttura sanitaria è di natura contrattuale.

Come noto, a partire dalla nota sentenza 1 luglio 2002, n. 9556, la Suprema Corte ha definitivamente sposato l'orientamento alla stregua del quale il rapporto che lega la struttura sanitaria pubblica o privata al paziente ha fonte in un contratto obbligatorio atipico (c.d. contratto di «spedalità» o di «assistenza sanitaria») che si perfeziona anche sulla base di fatti concludenti — con la sola accettazione del malato presso la struttura (Cass. 13 aprile 2007, n. 8826) — e che ha ad oggetto l'obbligo di quest'ultima di adempiere sia alle prestazioni principali di carattere strettamente sanitario, sia alle prestazioni secondarie ed accessorie (fra cui prestare assistenza al malato, fornire vitto e alloggio in caso di ricovero, ecc.).

Si tratta di un contratto a prestazioni corrispettive da cui, a fronte dell'obbligazione di pagamento del corrispettivo (da parte del paziente, dell'assicuratore ovvero del Servizio Sanitario Nazionale) insorgono, a carico della struttura sanitaria, accanto a quelli di tipo alberghiero (somministrazione di vitto e alloggio), obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico, nonché di apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista del manifestarsi di eventuali complicazioni o emergenze (cfr., *Cass., sez. Un., n. 9556/2002, cit.; in senso conforme, Cass. Sez. III, 11 maggio 2009, n.*



10473; si devano anche Cass., sez. III, 14 giugno 2007, n. 13593, Cass. Sez. III, 26 gennaio 2006, n. 1698, Cass., sez. III, 14 luglio 2004, n. 13066).

Ne deriva che la responsabilità risarcitoria della struttura sanitaria, per l'inadempimento e/o per l'inesatto adempimento delle prestazioni dovute in base al contratto di ospedalità, va inquadrata nella responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. e nessun rilievo a tal fine assume il fatto che la struttura (sia essa un ente pubblico o un soggetto di diritto privato) per adempiere le sue prestazioni si avvalga dell'opera di suoi dipendenti o di suoi collaboratori esterni — esercenti professioni sanitarie e personale ausiliario — e che la condotta dannosa sia materialmente tenuta da uno di questi soggetti. Infatti, a norma dell'art. 1228 c.c., il debitore, che per adempiere si avvale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, sicché neppure rileva la circostanza che il medico che eseguì l'intervento chirurgico fosse o meno inquadrato nell'organizzazione aziendale della casa di cura (ovvero dell'ospedale), né che lo stesso fosse stato scelto dal paziente ovvero fosse di sua fiducia (cfr., in tal senso, Cass., sez. III, 14 giugno 2007, n. 13593; Cass. 26 gennaio 2006, n. 1698), posto che la prestazione del medico è comunque indispensabile alla casa di cura ovvero all'ospedale per adempiere l'obbligazione assunta con il paziente e che, ai fini qualificatori predetti, è sufficiente la sussistenza di un nesso di causalità (*rectius*, di occasionalità necessaria) tra l'opera del suddetto ausiliario e l'obbligo del debitore (cfr., in tal senso, tra le tante, Cass., sez. III, 17.5.01 6756; 24.1.2007 n. 1516; vds. anche Cass., S.U., n. 9556/2002, cit.).

La responsabilità che dall'esplicazione dell'attività del terzo direttamente consegue in capo al soggetto che se ne avvale riposa invero sul principio *cuis commoda et eius incommoda* o, più precisamente, nell'appropriazione o avvalimento dell'attività altrui per l'adempimento della propria obbligazione, comportante l'assunzione del rischio per i danni che al creditore derivano.

A tale stregua, la struttura sanitaria è direttamente responsabile allorquando l'evento dannoso risulti da ascrivere alla condotta colposa del medico della cui attività essa si è comunque avvalsa per l'adempimento della propria obbligazione



contrattuale, pure se questi abbia effettuato (quand'anche a sua insaputa; cfr. Cass. 17.5.2001 n. 6756) un intervento di tipo diverso rispetto a quello originariamente pattuito con il paziente.

L'azienda ospedaliera "debitrice" (ovvero l'Azienda Sanitaria cui la prima faccia capo) risponde quindi direttamente di tutte le ingerenze dannose che ai dipendenti, ai terzi preposti e in generale ai soggetti della cui opera si è comunque avvalsa sono state rese possibili dalla posizione conferitagli rispetto al creditore/danneggiato, e cioè dei danni che i medesimi hanno potuto arrecare in ragione di quel particolare contatto cui sono risultati esposti nei loro confronti i creditori/danneggiati (cfr. Cass. 20.4.2016 n. 7768)

Ritiene chi giudica che i principi giurisprudenziali sin qui esposti, elaborati nell'ultimo quindicennio dalla Suprema Corte, debbano continuare a governare la materia della responsabilità sanitaria malgrado il disposto dell'art. 3 del d. l. 13 settembre 2012, n. 158, come modificato dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189; e ciò anche alla luce della legge 8.03.2017 n. 24, c.d. "Gelli – Bianco", contenente *Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie*, entrata in vigore l'1.4.2017, che, pur innovando la materia quanto alla qualificazione della responsabilità del sanitario c.d. strutturato, ha invece confermato il tradizionale inquadramento contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria pubblica o privata.

Come, peraltro, chiarito dalla Suprema Corte, il c.d. decreto Balduzzi, *nel prevedere che "l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve", fermo restando, in tali casi, "l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile", non esprime alcuna opzione da parte del legislatore per la configurazione della responsabilità civile del sanitario come responsabilità necessariamente extracontrattuale, ma intende solo escludere, in tale ambito, l'irrilevanza della colpa lieve (così Cass., sez. VI-III, ord. 17 aprile*



2014, n. 8940; in senso conforme, Cass., sez. VI-III, ord. 24 dicembre 2014, n. 27391; nella giurisprudenza di merito, si veda, nello stesso senso, Trib. Milano, 18 novembre 2014, n. 13574: in tema di responsabilità civile sanitaria il tenore letterale dell'art. 3, comma 1, d.l. 158/2012, conv. in l. 189/2012 anche alla luce dell'esame dell'intenzione del legislatore non consente di ritenere che la responsabilità del medico, per condotte interne ad una struttura sanitaria pubblica, sussista solo in presenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano perché tale distinzione non è ricavabile dal tenore della norma che ha ad oggetto esclusivo, in punto di delimitazione della responsabilità, l'esimente penale della colpa lieve per tutti gli esercenti le professioni sanitarie senza distinzione tra sanità pubblica e privata; si veda anche Trib. Milano, 23 luglio 2014, n. 9693: L'art. 3, comma 1, della legge Balduzzi non incide né sul regime di responsabilità civile della struttura sanitaria (pubblica o privata) né su quello del medico che ha concluso con il paziente un contratto d'opera professionale (anche se nell'ambito della cosiddetta attività libero professionale svolta dal medico dipendente pubblico): in tali casi sia la responsabilità della struttura sanitaria (contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria) sia la responsabilità del medico (contratto d'opera professionale) derivano da inadempimento e sono disciplinate dall'art. 1218 c.c., ed è indifferente che il creditore/danneggiato agisca per ottenere il risarcimento del danno nei confronti della sola struttura, del solo medico o di entrambi. Il richiamo nella norma suddetta all'obbligo di cui all'art. 2043 c.c. per l'esercente la professione sanitaria che non risponde penalmente (per essersi attenuto alle linee guida), ma la cui condotta evidenzia una colpa lieve, non ha nessun riflesso sulla responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, che ha concluso un contratto atipico con il paziente (o, se si preferisce, è comunque tenuta ex lege ad adempiere determinate prestazioni perché inserita nel Ssn) ed è chiamata a rispondere ex art. 1218 c.c. dell'inadempimento riferibile direttamente alla struttura anche quando derivi dall'operato dei suoi dipendenti e/o degli ausiliari di cui si è avvalsa.

Quello testè riportato è un indirizzo assolutamente costante nella giurisprudenza di legittimità (vds. la recente Cass. 20.4.2016 n. 7768, est. Scarano, cit.) tanto che



anche da parte delle Corti di merito che, all'indomani della legge Balduzzi hanno ritenuto di rimeditare l'inquadramento della responsabilità del medico nei confronti del paziente con cui è entrato in contratto nell'ambito di una struttura sanitaria, si è comunque ribadita la natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria per i danni riportati dal paziente ivi ricoverato o che comunque con essa sia entrato in contatto, e ciò anche sul rilievo che, per le strutture (pubbliche o private convenzionate) inserite nel servizio sanitario nazionale, l'obbligo di adempiere le prestazioni di cura e di assistenza deriva direttamente dalla legge istitutiva del servizio sanitario (l. n. 833 del 1978), per cui la relativa responsabilità andrebbe comunque ricondotta alla disciplina dell'art. 1218 c.c., al pari di ogni responsabilità che scaturisce dall'inadempimento di obbligazioni derivanti da *«altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento»* (vds. Trib. Milano 23.7.2014).

La distribuzione dell'onere probatorio tra le parti

Inquadrata nell'ambito contrattuale la responsabilità della struttura sanitaria nel rapporto con il paziente, si è ritenuto che il problema del riparto dell'onere probatorio dovesse seguire i criteri fissati in materia contrattuale, alla luce del principio enunciato in termini generali dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533, per cui il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria avrebbe dovuto provare il contratto (fondato sul contatto sociale) ed allegare l'inadempimento del medico, restando a carico del debitore l'onere di provare l'esatto adempimento.

Con la conseguenza per cui la distinzione tra interventi di facile esecuzione e prestazioni implicanti la risoluzione di problemi tecnici di particolare complessità non avrebbe più rilevato quale criterio di distribuzione dell'onere della prova, ma avrebbe dovuto essere apprezzata per la valutazione del grado di diligenza e del corrispondente grado di colpa, restando in ogni caso a carico del sanitario allegare e provare che la prestazione era di particolare difficoltà.



R.G. 420/13

La questione è stata successivamente affrontata *funditus* dalle Sezioni Unite Civili (cfr. sentenza 11 gennaio 2008, n. 577), che hanno statuito che l'inadempimento rilevante nell'ambito dell'azione di responsabilità per risarcimento del danno nelle obbligazioni così dette di comportamento non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno. Ciò comporta che l'allegazione del creditore non può attenersi ad un inadempimento, qualunque esso sia, ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato, e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno. Competerà al debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è proprio stato ovvero che, pur esistendo, non è stato nella fattispecie causa del danno.

Ne consegue che, nelle cause di responsabilità professionale medica, *il paziente non può limitarsi ad allegare un inadempimento, quale che esso sia, ma deve dedurre l'esistenza di una inadempienza astrattamente efficiente alla produzione del danno, di talché, solo quando lo sforzo probatorio dell'attore consenta di ritenere dimostrato il contratto (o contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, con l'allegazione di qualificate inadempienze in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, scatterà l'onere del convenuto di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia può essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non ha avuto alcuna incidenza eziologica nella produzione del danno* (Cass. civ. sez. un. 11 gennaio 2008, n. 577; Cass. civ. 26 febbraio 2013, n. 4792; Cass. civ. 21 luglio 2011, n. 1593; 12 dicembre 2013 n. 27875).

Con riferimento al profilo causale tra condotta del medico o della struttura sanitaria ed evento dannoso, va poi ricordato che la valutazione del nesso causale in sede civile, pur ispirandosi ai criteri di cui agli artt. 40 e 41 c.p. (secondo i quali un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché al criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili) presenta tuttavia notevoli differenze in relazione al regime probatorio applicabile, stante la diversità



dei valori in gioco tra responsabilità penale e responsabilità civile. Nel processo civile vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio" (cfr. Cass., sez. III, 11 maggio 2009, n. 10741; si veda anche Corte di Appello di Bari, sez. III, 13 marzo 2012, n. 274).

Si tratta di uno standard di "certezza probabilistica" non ancorato *"esclusivamente alla determinazione quantitativa - statistica delle frequenze di classi di eventi (c.d. probabilità quantitativa o pascaliana), che potrebbe anche mancare o essere in conferente"*, ma che deve essere *"verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e nel contempo di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili in relazione al caso concreto (c.d. probabilità logica o baconiana)*. Nello schema generale della probabilità come relazione logica va verificata l'attendibilità dell'ipotesi sulla base dei relativi elementi di conferma (c.d. *evidence and inference* nei sistemi anglosassoni)"(sulla valorizzazione del criterio dell' *alto o elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica* quale regola che presiede il giudizio qualificatorio del nesso eziologico cfr., tra le tante, Cass., sez. III, 16 ottobre 2007, n. 21619; Cass., sez. Un. 10 gennaio 2008, n. 576; Cass., Sez. Un., 11 gennaio 2008, n. 582; Cass., sez. Un., 11 gennaio 2008, n. 584; Cass., n. 10741/2009, cit.; Cass., sez. III, 8 luglio 2010, n. 16123).

Conseguentemente, con specifico riguardo alla responsabilità del medico, essendo quest'ultimo tenuto ad espletare l'attività professionale secondo canoni di diligenza e perizia scientifica, il giudice, accertata l'omissione di tale attività e ritenuta idonea a cagionare il danno lamentato dal paziente avuto riguardo alle condizioni del medesimo, nella loro irripetibile singolarità, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'evento lesivo e che, per converso, la condotta doverosa, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento stesso (cfr. Cass., sez. III, 8 luglio 2010, n. 16123; 20.2.2015 n. 3390).

Più specificamente, l'insuccesso o il parziale successo dell'intervento, nei casi in cui si tratta di rimedio caratterizzato da alte probabilità di esito favorevole, implica di per sé la prova del predetto rapporto di causalità. In tal caso infatti, una volta accertato il nesso eziologico tra l'evento dannoso e la prestazione sanitaria, *poiché il danneggiato fa*



valere la responsabilità contrattuale del prestatore d'opera intellettuale e/o dell'ente contrattualmente tenuto alla prestazione, l'aggravamento della situazione patologica del paziente o l'insorgenza di nuove patologie eziologicamente ricollegabili ad esso comportano, a norma dell'art. 1218 cod. civ., una presunzione semplice in ordine all'inadeguata o negligente prestazione, spettando all'obbligato - sia esso il sanitario o la struttura - fornire la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo idoneo e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile, eventualmente in dipendenza di una particolare condizione fisica del paziente, non accertabile e non evitabile con l'ordinaria diligenza professionale (Cass. 3492/02; 103/99; 5005/96).

Se è dunque vero che la presunzione contenuta nell'art. 1218 c.c. solleva il creditore dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non anche dall'onere di allegare e dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore e il danno di cui si domanda il risarcimento (Cass. 29315/17), è tuttavia logico che ove vi sia evidenza del risultato infausto del trattamento sanitario, spetta al professionista (ovvero alla struttura sanitaria pubblica o privata che della sua attività si sia avvalsa) dimostrare che le complicanze insorte non siano addebitabili al proprio operato e siano state invece prodotte da un fattore causale imprevisto ed imprevedibile secondo la diligenza qualificata, in base alle conoscenze scientifiche del momento.

E' allora alla luce degli illustrati principi, condivisi dal Decidente, che occorre esaminare la fattispecie sottoposta al Tribunale, muovendo innanzitutto dall'osservazione che nessuna censura parte attrice ha mosso avverso l'opzione chirurgica prescelta dai sanitari dell'ARNAS per il trattamento del gozzo tiroideo multinodulare da cui era affetta la paziente, opzione che i consulenti nominati dall'ufficio hanno reputato corretta in considerazione della frequenza con cui simili neoformazioni esitano reperti istologici di neoplasia tiroidea. La tiroidectomia totale è dunque il trattamento elettivo, in quanto capace di scongiurare con buona casistica l'insorgenza di recidive di patologia neoplastica.

La difesa attrice ha piuttosto ascritto l'insulto emorragico che determinò i sanitari a sottoporre la paziente, in via d'urgenza, ad un nuovo intervento chirurgico per l'esplorazione delle logge tiroidee e la sutura del vaso all'origine del sanguinamento,

R.G. 420/13

all'errata tecnica chirurgica ovvero alla non corretta o prematura rimozione dei drenaggi ovvero alla precoce dimissione della donna.

Il nominato CTU, invece, liquidando invero sbrigativamente l'indagine affidatagli ha ritenuto l'evento emorragico una complicanza dell'intervento di tiroidectomia, non prevenibile e non ascrivibile a colpa dei chirurghi, le cui cause andrebbero ricercate *nei frequenti colpi di tosse lamentati dalla perizianda, che avrebbero fatto cadere l'escara.*

Dalla documentazione prodotta si evincerebbe infatti che nei giorni successivi all'intervento chirurgico non si erano manifestati sintomi rivelatori di complicanze emorragiche in atti e che la paziente era in buone condizioni cliniche con valore di emoglobina di 12,4, *indice di una buona emostasi*; l'insulto emorragico non sarebbe pertanto ascrivibile ad una precoce rimozione dei drenaggi, peraltro molto sottili, e dei quali studi scientifici scongiurerebbero addirittura l'impiego, stante *la sovrapponibilità, per quanto concerne la complicanza emorragica, tra pazienti drenati e quelli non drenati.*

Il ctu, nel manifestare integrale adesione alle valutazioni del CTP dell'ARNAS, ha tuttavia trascurato:

- l'evidente lacunosità della cartella clinica, specie in relazione alla descrizione dell'operazione chirurgica e alle modalità con le quali si era proceduto alla chiusura della breccia chirurgica; aspetto rilevante per comprendere come possa essersi formata l'escara, ossia la porzione di tessuto necrotizzato al cui distacco si è imputato l'insulto emorragico;
- la possibilità, pure evidenziata nel quesito formulato dalla scrivente, di una diversa e altrettanto probabile eziologia della complicanza, rappresentata ad esempio da una deiscenza della legatura o da un *eccesso ipertensivo*, fattori causali che lo stesso CTP dell'ARNAS ha astrattamente indicato quali possibili responsabili del meccanismo patogenetico che determina l'emorragia;
- l'assenza, in cartella clinica, di qualsiasi annotazione relativa al monitoraggio della pressione arteriosa della paziente, malgrado quest'ultima fosse affetta da ipertensione,



come chiaramente risulta dalla diagnosi riportata nella relazione di dimissione successiva all'intervento del 13.6.1011 e nella cartella clinica del secondo ricovero;

- l'eventualità, a ragione prospettata nelle note critiche del CTP dell'attrice, che i sintomi persistenti che la indussero a rivolgersi nuovamente, a poche ore di distanza dalla dimissione, alle cure dei sanitari dell'Ospedale Civico, *siano insorti successivamente alla rimozione dei drenaggi, a causa di un sanguinamento che, dapprima a stillo, ha poi continuato a defluire nelle vie aeree provocando tosse riflessa e, poi, aumentando di intensità, anche dispnea.*

Proprio alla luce degli elementi sin qui evidenziati, appare logico reputare maggiormente probabile che il sanguinamento, dovuto ad un eccesso ipertensivo, abbia preceduto (e non seguito) l'insorgenza della tosse e della dispnea, di cui sia stato anzi la causa. In questa direzione orientano, infatti, non solo la circostanza che dei *"ripetuti colpi di tosse"* vi sia cenno esclusivamente nella relazione redatta a posteriori dal direttore dell'U.O. di chirurgia toracica dell'ARNAS e non anche nella (invero laconica) cartella clinica relativa al secondo ricovero, in cui è posta diagnosi di *emorragia da sanguinamento di vaso paratracheale destro in soggetto già sottoposto a tiroidectomia totale - Ipertensione arteriosa - Diabete mellito*, ma soprattutto il brevissimo lasso di tempo – di poche ore – intercorso dalle dimissioni al ritorno della D'Amico presso lo stesso Ospedale nonché il fatto che della *continua osservazione* delle due logge tiroidee per circa trenta minuti e del controllo della pressione arteriosa prima di procedere alla *sintesi della cervicotomia* sia dato conto, nella stessa relazione del direttore dell'U.O. di Chirurgia toracica, soltanto con riferimento al secondo intervento, e non invece con riguardo al primo - la cui descrizione si esaurisce nell'esecuzione *secondo tecnica consistente nell'asportazione della tiroide e successivo posizionamento di due drenaggi, uno per loggia* - e al relativo decorso post operatorio (definito "positivo" sulla base degli esiti dei soli controlli ematochimici di routine).

Il monitoraggio della pressione arteriosa della paziente, prima di procedere alle sue dimissioni, sarebbe stato invece conforme quanto meno a canoni di diligenza e prudenza nell'espletamento della pratica medica e avrebbe consentito – con ogni probabilità – ai medici di avvedersi tempestivamente del rialzo pressorio e di



fronteggiarlo, evitando la conseguente *caduta dell'escara* e il sanguinamento del vaso paratracheale che rese necessario un nuovo intervento.

Riguardo all'accertamento del nesso causale è appena il caso di ricordare che *ai fini della causalità materiale nell'ambito della responsabilità aquiliana la giurisprudenza e la dottrina prevalenti, in applicazione dei principi penalistici, di cui agli artt. 40 e 41 c.p., ritengono che un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (c.d. teoria della condicio sine qua non) e che tuttavia tale principio trova un temperamento nel c.d. principio della c.d. causalità adeguata o in quello similare della c.d. regolarità causale (ex multis: Cass. 1.3.2007; n. 4791; Cass. 6.7.2006, n. 15384), secondo il quale non è sufficiente tale relazione causale per determinare una causalità giuridicamente rilevante, dovendosi, all'interno delle serie causali così determinate, dare rilievo a quelle soltanto che, nel momento in cui si produce l'evento causante non appaiano del tutto inverosimili, ma che si presentino come effetto non del tutto imprevedibile.*

In riferimento al caso, ricorrente nella fattispecie in esame, in cui una delle cause consista in una omissione, la positiva valutazione sull'esistenza del nesso causale tra omissione ed evento presuppone che si accerti che l'azione omessa, se fosse stata compiuta, sarebbe stata idonea – sempre secondo il criterio di probabilità logica (c.d. *del più probabile che non*) - ad impedire l'evento dannoso ovvero a ridurre le conseguenze, non potendo esserne esclusa l'efficienza soltanto perché sia incerto il suo grado di incidenza causale (Cass. sez. III, ord. 18753/17).

In senso contrario non può, d'altra parte, giovare all'Azienda ospedaliera la lacunosità della cartella clinica, atteso che – ove risultino elementi sintomatici di una condotta negligente o imperita del sanitario, astrattamente idonea a provocare il danno (nel caso in esame l'omesso controllo dei valori pressori in soggetto iperteso) – il principio c.d. di vicinanza della prova giustifica il ricorso alle presunzioni in relazione alla individuazione del nesso eziologico fra detta condotta e le conseguenze dannose subite dal paziente.



Si è affermato, da parte della Suprema Corte e di questo Tribunale, che *al medico o alla struttura sanitaria (pubblica o privata) convenuti in un giudizio di responsabilità non basta, per superare la presunzione posta a suo carico dall'art. 1218 c.c., dimostrare che l'evento dannoso per il paziente rientri astrattamente nel novero di quelle che nel lessico clinico vengono chiamate "complicanze", rilevate dalla statistica sanitaria.*

Col lemma "complicanza", la medicina clinica e la medicina legale designano solitamente un evento dannoso, insorto nel corso dell'iter terapeutico, che pur essendo astrattamente prevedibile, non sarebbe evitabile. Tale concetto è inutile nel campo giuridico.

Quando, infatti, nel corso dell'esecuzione di un intervento o dopo la conclusione di esso si verifici un peggioramento delle condizioni del paziente, delle due l'una: -) o tale peggioramento era prevedibile ed evitabile, ed in tal caso esso va ascritto a colpa del medico, a nulla rilevando che la statistica clinica lo annoveri in linea teorica tra le "complicanze": -) ovvero tale peggioramento non era prevedibile oppure non era evitabile: ed in tal caso esso integra gli estremi della "causa non imputabile" di cui all'art. 1218 c.c., a nulla rilevando che la statistica clinica non lo annoveri in linea teorica tra le "complicanze".

*Al diritto non interessa se l'evento dannoso non voluto dal medico rientri o no nella classificazione clinica delle complicanze: interessa solo se quell'evento integri gli estremi della "causa non imputabile": ma è evidente che tale accertamento va compiuto in concreto e non in astratto. La circostanza che un evento indesiderato sia qualificato dalla clinica come "complicanza" non basta a farne di per sé una "causa non imputabile" ai sensi dell'art. 1218 c.c.; così come, all'opposto, eventi non qualificabili come complicanze possono teoricamente costituire casi fortuiti che escludono la colpa del medico. Da quanto esposto consegue, sul piano della prova, che nel giudizio di responsabilità tra paziente e medico: -) o il medico riesce a dimostrare di avere tenuto una condotta conforme alle *leges artis*, ed allora egli va esente da responsabilità a nulla rilevando che il danno patito dal paziente rientri o meno nella categoria delle*



"complicanze"; -) ovvero, all'opposto, il medico quella prova non riesce a fornirla: ed allora non gli gioverà la circostanza che l'evento di danno sia in astratto imprevedibile ed inevitabile, giacché quel che rileva è se era prevedibile ed evitabile nel caso concreto. Prevedibilità ed evitabilità del caso concreto che, per quanto detto, è onere del medico dimostrare. (Cass. Civ. 13328/15).

Deve conseguentemente escludersi che la convenuta abbia assolto l'onere, su di essa gravante secondo le superiori premesse in diritto, di fornire dimostrazione della conformità del comportamento tenuto a protocolli e linee guida accreditati o a prassi operative consolidate nel settore o comunque della inevitabilità dell'evento verificatosi con l'uso della diligenza, della perizia e dell'accortezza esigibili nel caso concreto, in quanto propri dell'operatore di media preparazione e abilità (art. 1176 co. 2 c.c.).

I danni risarcibili

Le conclusioni cui sono pervenuti i CCTTUU nominati meritano parziale consenso nella parte in cui hanno ritenuto plausibile, sotto il profilo cronologico, topografico, di adeguatezza qualitativa, di continuità, e alla luce della documentazione sanitaria esaminata e dell'acquisita consulenza psico-diagnostica fondata sull'osservazione clinica svolta mediante un colloquio e la successiva somministrazione di un test proiettivo (test di Rorschach), la relazione causale tra i fatti per cui è causa e il danno biologico di natura psichica lamentato dall'attrice.

Ad avviso dei consulenti, infatti, quest'ultima, in assenza di significativi precedenti psicopatologici, ha sviluppato, nel giugno 2011, un complesso di sintomi cognitivi, emotivi e comportamentali che soddisfano pienamente i criteri utilizzati nel Dsm IV - TR per il disturbo post traumatico da stress cronico.

La risoluzione non favorevole della destabilizzazione psico-emotiva collegata strettamente all'evento traumatico (vds. la relazione psichiatrica della U.O. di Psichiatria del Policlinico, datata 28.6.2012) è stata facilitata dall'assenza di un supporto psicoterapeutico iniziale, *che avrebbe consentito la integrazione e rielaborazione del*



significato dell'evento patito, dalla non giovane età del soggetto, dal non elevato livello di acculturazione.

Diminuiti per intensità e frequenza ricordi e sogni spiacevoli, residua un discreto disagio psicologico con persistenti manifestazioni di iperreattività fisiologica, specie di fronte ad eventi, persone o situazioni che rievocano e simboleggiano l'evento traumatico vissuto, con conseguenti condotte di evitamento; soprattutto perdura (come conferma la valutazione psicodiagnostica) una deflessione timica, un atteggiamento pessimistico e povero di prospettive nei confronti del futuro, un ridotto adattamento socio – relazionale e rispetto ai propri ruoli familiari e domestici.

In relazione al quadro psicopatologico manifestatosi quale *reazione ad un evento comunque dotato di forte impatto emotivo (DPTS ad andamento cronico, esitato in una prevalente patologia depressiva)*, i consulenti d'ufficio hanno ritenuto integrato un danno biologico psichico valutabile, secondo i comuni *baremes*, nell'ordine dei 15 punti percentuali, in considerazione del quadro clinico di media gravità, dei descritti aspetti personologici e del grado di rilevanza dell'evento psicotraumatico.

La valutazione operata dai consulenti si riferisce, naturalmente, alla condizione psicologica attuale dell'attrice, che, pur certamente innescata dalla complicità emorragica post operatoria dell'intervento di tiroidectomia, è stata, però, nel tempo, negativamente condizionata dagli ulteriori accadimenti verificatisi negli anni successivi.

Le certificazioni via via redatte dalla specialista in psichiatria che ha avuto in cura l'attrice presso il Policlinico di Palermo sin dal mese di maggio 2012 danno infatti conto di un episodico esacerbarsi della sintomatologia (ansia, cefalea, deflessione timica, insofferenza ed irritabilità) associata al disturbo psico – emotivo cronico, in concomitanza con le vicissitudini che ne hanno periodicamente scandito la quotidianità e con la comparsa di nuovi, invalidanti, disturbi fisici (si veda in particolare il referto della visita neurologica eseguita il 21.3.2012, in occasione della quale vennero diagnosticati all'attrice malattia arteriosclerotica dei tronchi sovraortici, esiti di frattura dell'omero sinistro – consistenti in marcata dolenzia dell'arto superiore ed inferiore destro , rizopatia multisegmentaria lombosacrale da spondilodiscartrosi).



In particolare, dal certificato emesso l'1.10.2012 si evince che la presenza della condizione neoplastica all'origine del trattamento chirurgico, il necessario follow-up e le contestuali terapie concorrono a mantenere ed alimentare tale aleatorietà esistenziale che comporta, inoltre, un rilevante disinvestimento ambientale, un evidente calo nel funzionamento generale, difficoltà croniche del sonno, costanti difficoltà a relazionarsi e condividere spazi della quotidianità, franca depressione del tono dell'umore, tendenza all'isolamento e all'evitamento, incapacità a progettarsi e infuturarsi anche a breve termine.

Alla data del controllo, inoltre, *il già instabile e precario assetto emotivo della paziente* risultava ulteriormente destabilizzato a causa della presenza di un insoddisfacente controllo dei valori pressori, verificatosi nell'ultimo periodo, con bruschi picchi ipertensivi, che aveva provocato ripetute epistassi trattate in P.S., *riattualizzando dilaganti ed incontenibili minacce di morte.*

In epoca prossima alla visita medico – legale nell'ambito di questo giudizio, un significativo peggioramento della condizione psicomotiva *con critica deflessione del timismo, sentimenti di sconforto, demoralizzazione, perdita incorreggibili*, ricomersione delle angosce di morte, enfatizzate dalla perdita di vigore, iniziativa e progettualità e dal concomitante disinvestimento socio – relazionale ed ambientale, si è avuta in coincidenza con la diagnosi di acalasia esofagea (cfr. il certificato del 24.11.2015), in relazione al riscontrato disordine della motilità esofagea, responsabile delle rilevanti difficoltà di alimentazione e del conseguente rapido dimagrimento dell'attrice.

Alla luce di tali considerazioni e stante il tenore dell'art. 1223 c.c. che reputa risarcibili i danni che siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, ritiene chi giudica di limitare la prestazione risarcitoria ai postumi di minor entità causalmente dipendenti dai fatti per cui è causa, riducendola equitativamente nella misura di un terzo, in ragione della plausibile incidenza degli accadimenti sopravvenuti sulla condizione psichica originariamente esitata alla vicenda per cui è causa e della valutazione all'attualità compiuta dai ccttuu.



Ed invero, da parte dei giudici di legittimità, investiti della diversa questione della rilevanza degli stati pregressi del danneggiato (a valenza concausale) dall'ambito dell'indagine diretta all'individuazione delle singole conseguenze risarcibili, si è affermato che *in occasione del diverso e successivo momento della delimitazione del danno risarcibile e della determinazione del quantum del risarcimento, la considerazione del progresso stato patologico del creditore/danneggiato può invero valere a condurre ad una limitazione dell'ammontare del danno dovuto dal debitore/danneggiante* (Cass. 3893/16).

Il principio può certamente adattarsi anche al caso in cui siano invece circostanze sopravvenute – indipendenti dall'azione/omissione dell'obbligato - a determinare un aggravamento/peggioramento delle conseguenze dannose già prodottesi e prevedibili al tempo dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento.

Accertata dunque l'esistenza di una durevole compromissione della validità psichica della danneggiata, va ricordato che secondo l'ormai accreditata interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., il danno non patrimoniale è risarcibile oltre che in presenza di un fatto reato (art. 185 c.p.) o di una fattispecie espressamente prevista dalla legge, anche quando il fatto illecito – contrattuale o extracontrattuale - abbia vulnerato in modo grave diritti inviolabili della persona, sanciti dalla Costituzione. Le note sentenze del novembre 2008 (S.U. 26972/08), ponendosi nel solco tracciato dalle pronunce 8827 e 8828/03, hanno infatti espressamente affrontato e positivamente risolto la questione della risarcibilità di tutte quelle situazioni soggettive costituzionalmente tutelate (diritti inviolabili o "fondamentali", come l'art. 32 definisce la salute), e pur tuttavia incise dalla condotta del danneggiante oltre quella soglia di tollerabilità definita da elementari principi di civile convivenza.

Le c.d. sentenze di San Martino hanno espressamente aderito alle richiamate pronunce che avevano ritenuto *non proficuo* ritagliare all'interno della generale categoria del danno non patrimoniale specifiche figure di danno, etichettandole in vario modo, e hanno ribadito che la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. dev'essere riguardata non già come occasione di incremento delle poste di danno o addirittura di duplicazione del risarcimento degli stessi pregiudizi, ma come mezzo per colmare le lacune della tutela risarcitoria della persona.



R.G. 420/13

All'esito di tali arresti giurisprudenziali, dunque, la categoria del danno non patrimoniale risulta delineata in termini di categoria concernente le ipotesi di lesione di interessi inerenti la persona, non connotati di rilevanza economica, avente natura composita, articolantesi in una pluralità di aspetti (o voci) con funzione meramente descrittiva, quali il danno biologico, il danno morale, il danno da perdita del rapporto parentale, il danno esistenziale.

Lungi da risultarne esclusa la risarcibilità del c.d. danno morale soggettivo, inteso quale sofferenza morale anche a carattere permanente (e dunque senza ulteriori connotazioni in termini di durata), si specifica piuttosto che esso integra pregiudizio non patrimoniale suscettibile di autonomo ristoro ove venga in rilievo quale unica componente del danno patrimoniale sofferto, come accade quando sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferto, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nell'identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano invece dedotte siffatte conseguenze, determina duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e di quello morale così inteso, sovente liquidato in percentuale del primo. In tal caso, esclusa la praticabilità di tale operazione, il Giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, dovrà procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.

Nessuno degli aspetti in cui si compendia la categoria generale del danno non patrimoniale, la cui sussistenza risulti in concreto accertata, deve rimanere privo di ristoro, dovendo tutti essere presi in considerazione ai fini della determinazione dell'ammontare complessivo del risarcimento conseguentemente dovuto al danneggiato.

Ebbene, per la liquidazione – necessariamente equitativa, in ragione della natura del bene leso, non suscettibile di valutazione economica - del danno alla salute derivato da *malpractice* sanitaria, occorre fare riferimento all'art. 3 della legge 8 novembre 2012 n. 189 di conversione, con modificazioni, del dl 13/9/2012 n. 158 (decreto "Balduzzi"), secondo cui il danno biologico conseguente all'attività dell'esercente della professione



sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209 (Codice delle assicurazioni private).

L'art. 7 comma 4 della legge 24/2017 ha più recentemente ribadito che *Il danno conseguente all'attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e dell'esercente la professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, integrate, ove necessario, con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti alle attività di cui al presente articolo.*

In mancanza della tabella unica nazionale prevista dall'art. 138, per la quantificazione del risarcimento del danno non patrimoniale relativo a lesioni di non lieve entità (eccedenti i nove punti percentuali), chi giudica aderisce ai criteri fatti propri dalle più recenti pronunce della Corte di Cassazione in materia; in particolare, per la liquidazione del danno da postumi stabilizzati il Tribunale adotta i parametri ed i valori indicati nelle Tabelle già in uso presso il Tribunale di Milano cui i giudici di legittimità hanno riconosciuto una "vocazione" nazionale, indicandoli come parametri equi, cioè idonei a garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti peculiarità che suggeriscano di incrementarne o ridurne l'entità (Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 14402 del 30 giugno 2011; conf. Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 12408 del 7 giugno 2011).

I valori tabellari in questione, costruiti in guisa da assicurare che, per l'invalidità da postumi permanenti, il valore attribuito a ciascun punto sia progressivamente crescente e differenziato a seconda dell'età del danneggiato (dovendosi rapportare la liquidazione del danno biologico alla diversa incidenza dell'invalidità sul bene salute compromesso a seconda dell'arco vitale trascorso e dell'aspettativa di vita residua), tengono infatti conto dei già illustrati principi espressi dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nelle note pronunce dell'11.11.2008 (nn. 26972, 26973, 26974 e 26975) – secondo cui il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i



uplicazioni risarcitorie, delle peculiari e specifiche modalità di atteggiarsi del danno non patrimoniale nel singolo caso concreto il Giudice ha il dovere di tener conto in sede di liquidazione della prestazione risarcitoria tramite l'eventuale incremento personalizzante della somma a tale titolo dovuta.

Tenuto conto dell'età (58 anni) della parte lesa all'epoca del fatto e del grado (15%) di invalidità permanente e del valore base (€ 3.570,33) per punto di "danno non patrimoniale (omnicomprensivo nel senso sopra chiarito) e applicato l'incremento personalizzante del 20% al fine di compensare la riduzione della capacità lavorativa generica della danneggiata rispetto alle attività di carattere domestico (specie in concomitanza con l'esacerbarsi dei sintomi della destabilizzazione psicoemotiva), va liquidata all'attrice la complessiva somma di 30.633,60, già ridotta di un terzo per le ragioni sopra illustrate.

Non v'è invece spazio per l'ulteriore elemento personalizzante invocato dalla difesa attorea, in ragione del fatto che, proprio per la natura psichica dei postumi, i riflessi c.d. dinamici, ossia di carattere esistenziale – relazionale, sono già stati considerati dai CCTTUU nell'applicazione dei *baremes* al caso concreto, essendosi tenuto conto degli esiti della valutazione psicodiagnostica e del *ridotto adattamento socio – relazionale della danneggiata anche rispetto ai propri ruoli familiari e domestici* (vds. pag. 21 della relazione tecnica d'ufficio).

E neppure può riconoscersi all'attrice il ristoro del danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa specifica, per l'asserita impossibilità di attendere alle faccende domestiche e al coordinamento della vita familiare, non essendovi prova che la danneggiata si occupasse di tali attività anteriormente ai fatti per cui è causa e risultando, peraltro, che sull'attitudine al loro svolgimento influiscono negativamente le deficitarie condizioni fisiche della donna, affetta da molteplici patologie (ipertensione, diabete, rizopatia multisegmentaria lombosacrale da spondilodiscartrosi, cefalea tensiva cronica, acalasia esofagea).

Alla danneggiata spetta, poi, il risarcimento dell'ulteriore e diverso pregiudizio rappresentato dalla mancata disponibilità del denaro nel tempo intercorso tra la lesione e



R.G. 420/13

la sua liquidazione per equivalente monetario, danno derivante dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente monetario del bene leso. Pertanto, nei debiti di valore, come quelli di risarcimento da fatto illecito, vanno corrisposti interessi (ad un tasso che, in difetto di alcuna allegazione circa gli impieghi maggiormente remunerativi cui la somma sarebbe stata destinata ove fosse stata tempestivamente conseguita, può essere individuato in quello legale), in modo da rimpiazzare il mancato godimento del denaro dovuto.

Secondo un indirizzo ormai consolidato, tali interessi, cosiddetti compensativi, vanno calcolati non sulla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, ma sulla somma capitale (determinata nel giorno dell'insorgenza del credito) via via rivalutata, conformemente all'insegnamento espresso nella nota pronuncia a sezioni unite della Suprema Corte n. 1712/95 (conformi, tra le tante, *Cass.* 3666/96, 8459/96, 2745/97, 492/01, 18445/05). Nell'effettuare il relativo calcolo, bisogna tener presente che è necessaria una devaluazione nominale delle voci di danno liquidate in valuta attuale sì da rapportarle all'equivalente alla data di insorgenza del danno medesimo e procedere poi alla successiva rivalutazione delle stesse e delle voci espresse in valuta del tempo di insorgenza; gli interessi vanno applicati sulle somme che progressivamente si incrementano per effetto della rivalutazione, con cadenza mensile alla stregua della variazione mensile degli indici ISTAT; gli interessi così ottenuti vanno accantonati e cumulati tra loro senza rivalutazione.

Applicando gli illustrati criteri si perviene all'importo complessivo di € 32.960,00 di cui € 2.326,48 per interessi.

In considerazione dell'esito del giudizio che vede parzialmente accolte le pretese attrici in conseguenza dell'accertata responsabilità contrattuale da inesatto adempimento della prestazione sanitaria, le spese di lite vanno addossate alla convenuta soccombente e tuttavia liquidate nel dispositivo sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55 del 2014, applicando i valori medi previsti dalla tabella 2 con riferimento allo scaglione (fino ad € 52.000,00) pertinente all'effettivo valore della



R.G. 420/13

controversia. La spesa per l'iscrizione a ruolo della causa va rifusa nei limiti dell'importo (euro 450,00) del contributo unificato dovuto per i procedimenti ordinari di valore indeterminabile.

Alla convenuta vanno inoltre addebitate le spese occorse per l'espletata CTU medico – legale, separatamente liquidate.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o difesa;

in parziale accoglimento delle domande proposte da Giuseppa D'Amico nei confronti dell'ARNAS – AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E D ALTA SPECIALIZZAZIONE "CIVICO – DI CRISTINA – BENFRATELLI – PALERMO, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con l'atto di citazione notificato il 7.1.2013, condanna l'Azienda convenuta a corrispondere all'attrice la complessiva somma di € 32.960,00 oltre interessi dalla decisione al saldo;

condanna, inoltre, parte convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'attrice, e le liquida in complessivi € 7.724,00, di cui € 7.254,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese ex art. 2 D.M. 55/2014, nella misura del 15% dei compensi;

pone a carico della convenuta le spese occorse per l'espletata CTU.

Così deciso in Palermo, il 13 agosto 2018

Il Giudice

Giovanna Nozzetti

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Giovanna Nozzetti in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29 12 2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22 2 2010, n. 24, e del decreto legislativo 7 3 2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21 2 2011, n. 44.



Nome Flusso:	W013274774707531800003563	Data/Ora:	29.10.2018 12:39:18
Conto ordinante:	IT95N0101040310100000002071-EUR-AMTRUST EUROPE LIMITEDSRL	Codice SIA/CUC:	BIC4D/-
Ragione Sociale:	AMTRUST EUROPE LIMITED	Stato:	Lavorazione Conclusa
Canale:	W	Data esecuzione:	31.10.2018
Tipologia:	Credit transfer	Num.Disp.:	1
Totale:	44.746,45 EUR		
Modalità pagam:	TRA - Disposizioni di Bonifico SEPA con Esito a Ordinante		

Esito XML

Tipo messaggio	R9 - OK	Causale Esito:	Accreditato
Nome Flusso orig	W013274774707531800003563	Data Esito:	07.11.2018
Data/ora ult msg	07.11.2018		
Motivazione	-		

Esito Disposizione di Pagamento:

C.R.O./Codice di riferimento:	031811060R0QCE	Data Esito:	-
Num.Assegno:	-	Data Emissione:	-
Data Ordine:	-	Data di addebito:	-
Imp.Commissioni:	-	Imp.Spese:	-
Imp.Penali:	-		

Storni e Segnalazioni Ulteriori:Anomalia Segnalata: **-****Dati Disposizione:**

Data creazione	29.10.2018	Importo da trasferire	44.746,45 EUR
Data esecuzione	31.10.2018		
Tipo di bonifico	Credit Transfer	Finalità del pagamento:	CASH - Pagamento Generico
Tipo commissioni	SLEV - Ognuno paga la sua parte	Modalità pagamento	TRA - Disposizioni di Bonifico

Urgente	NO
Bonifico Istantaneo	NO

Beneficiario	D'AMICO GIUSEPPINA		
Identificativo fiscale	-		
Persona fisica	-		
Conto beneficiario	IT05D0306904603100000004528	Codice SWIFT	BCITITM1603
Tipo codice CBI	-	Codice	-
Destinatario esito	-		
CUC	-	Sia	-

Identificativo End to End **F73S4BWI1211115408130011900.5644290**

Altri Addebiti - Finanziamento	-	Data scadenza	-
Informazioni aggiuntive (max 140 caratteri)	2011/ARP/0006-D'AMICO GIUSEPPINA		



AmTrust Europe
An AmTrust Financial Company

N° Sinistro	Data Sinistro	Assicurato	Danneggiato
2012/ARP/0040	23.08.2008	ARNAS CIVICO DI CRISTINA BENFRATELLI DI PALERMO	FOLEGOTTO PIETRO

ATTO DI TRANSAZIONE E QUIETANZA

Il sottoscritto Signor **PIETRO FOLEGOTTO** - nato a Palermo (PA) il 10.08.1980 - domiciliato c/o l'Avv. MAURO PIAZZA con studio in PAERMO via G. ALESSI 25 dichiara di accettare la somma complessiva di €. **8.000,00 (Euro OTTOMILA//00)** omnia lordi - di cui euro **8.000,00 (Euro OTTOMILA//00)** omnia lordi per sorte capitale ed euro **0,00 (Euro ZERO//00)** omnia per spese legali - a saldo, stralcio e tacitazione definitiva di tutti i danni patiti dal predetto, di natura materiale ed immateriale, patrimoniale e non patrimoniale, presente e futura, a persone e cose, e delle spese sostenute o da sostenere, in conseguenza del sinistro sopra rubricato.

Dichiara, inoltre che, ricevuto il pagamento della suddetta somma concordata, questo atto acquisterà valore anche di quietanza ampiamente liberatoria ed il sottoscritto non avrà più nulla a pretendere, a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, dall'**ARNAS CIVICO DI CRISTINA BENFRATELLI DI PALERMO**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, né da alcuno degli amministratori, dei dirigenti, dipendenti, collaboratori, assistenti e consulenti della stessa, né dall'**AMTRUST EUROPE LTD**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, ed eventuali Coassicuratori interessati e dal loro rispettivi rappresentanti.

Il sottoscritto dichiara che non vi sono soggetti terzi che hanno patito danni, di qualsivoglia natura, in conseguenza del sinistro sopra rubricato e si impegna espressamente a garantire, tenere indenne e manlevare l'**ARNAS CIVICO DI CRISTINA BENFRATELLI DI PALERMO**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, e/o **AMTRUST EUROPE LTD**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, da eventuali future richieste risarcitorie da chiunque avanzate, ivi compresi gli Enti assistenziali e/o previdenziali (I.N.P.S., I.N.A.I.L., etc...).

Il sottoscritto dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, agli atti del procedimento giudiziario attualmente pendente *inter partes* innanzi il Tribunale di Palermo ed andante con il nr. 3406/2013 d Ruolo generale ed a ogni ulteriore azione in sede civile, penale e/o amministrativa connessa e/o collegata ai fatti oggetto del predetto procedimento, impegnandosi a svolgere, a proprie cure e spese, le attività formali eventualmente necessarie al riguardo.

Il pagamento delle suddette somme avverrà entro il termine di 60 (sessanta//00) giorni decorrente dalla ricezione del presente atto corredato dalla documentazione richiesta a supporto e previa verifica della regolarità della stessa.

AmTrust Europe Limited
Sede Legale Market Square House • St. James Street, Nottingham NG1 6FG • Capitale Sociale € 92.000.000,00

Rappresentanza Generale per l'Italia
Via Clerici, 14 • 20121 Milano • Tel. +39 0283438150 • Fax +39.0283438174
Codice Fiscale 97579510153 Partita IVA 07972530963 R.I. Milano • REA C.C.I.A.A. Milano 1989043





AmTrust Europe
An AmTrust Financial Company

Il sottoscritto PIETRO FOLEGOTTO dichiara di ricevere ed accettare il pagamento della somma di euro 8.000,00 (OTTOMILA/00) omnia lordi di cui sopra tramite bonifico bancario con accreditamento a:

ISTITUTO DI CREDITO (BANCA + AGENZIA): _____
 Indirizzo Completo (con CAP): BCC G. TOMIOLA S. CATALDO
 Codice IBAN leggibile:

IT	48	Y	08952	43670	000000802096
Int. Code	Check	Cin	ABI	CAB	Nr. Conto Corrente

 Intestato a: **PIETRO FOLEGOTTO**
 Codice Fiscale dell'Intestatario: FLG PTR 80 M 106273T

Palermo 12/6/17
(Luogo e data)

Pietro Folegotto
(F. lo Pietro Folegotto)

SOTTOSCRIVE IL PRESENTE ATTO PER PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE:

-) f. lo Signor Pietro Folegotto Pietro Folegotto

** Il sottoscritto legale (nome e cognome) MAURO PIAZZA
 (codice fiscale) PZZA MA 71 L 166273 E

- Dichiara: (1) che la firma che precede è quella del legittimo percipiente della somma concordata;
 (2) di rinunciare alla solidarietà di cui al comma 8 dell'art. 13 legge 247 del 2012.

(firma Avv. Studio Legale
Avv. Mauro Piazza
 Via G. Alessi, 25 - 90143 Palermo



Nome Flusso:	W013274774707531700002807	Data/Ora:	09.08.2017 16:08:31
Conto ordinante:	IT95N0101040310100000002071-EUR-AMTRUST EUROPE LIMITEDSRL		
Ragione Sociale:	AMTRUST EUROPE LIMITED	Codice SIA/CUC:	BIC4D/-
Canale:	W	Stato:	Ricevuta
Tipologia:	Credit transfer	Data esecuzione:	10.08.2017
Totale:	8.000,00 EUR	Num.Disp.:	1
Modalità pagam:	TRF - Disposizioni di Bonifico SEPA senza Esito a Ordinate		

Esito XML

Tipo messaggio	-	Causale Esito:	-
Nome Flusso orig	-	Data Esito:	-
Data/ora ult msg	-		
Motivazione	-		

Esito Disposizione di Pagamento:

C.R.O./Codice di riferimento:	0101027203923109484031040310IT	Data Esito:	-
Num.Assegno:	-	Data Emissione:	-
Data Ordine:	-	Data di addebito:	-
Imp.Commissioni:	-	Imp.Spese:	-
Imp.Penali:	-		

Storni e Segnalazioni Ulteriori:

Anomalia Segnalata: -

Dati Disposizione:

Data creazione	09.08.2017	Importo da trasferire	8.000,00 EUR
Data esecuzione	10.08.2017		
Tipo di bonifico	Credit Transfer	Finalità del pagamento:	CASH - Pagamento Generico
Tipo commissioni	SLEV - Ognuno paga la sua parte	Modalità pagamento	TRF - Disposizioni di Bonifico

Urgente NO
Bonifico Istantaneo NO

Beneficiario PIETRO FOLEGOTTO

Identificativo fiscale -

Persona fisica -

Conto beneficiario IT48Y0895243670000000802096 Codice SWIFT ICRAITR1QG5

Tipo codice CBI - Codice -

Destinatario esito -

CUC - Sia -

Identificativo End to End LHLQGQBJ0220215022807708860.8130908

Altri Addebiti - Finanziamento - Data scadenza -

Informazioni aggiuntive (max 140 caratteri) SX 2012/ARP/0040 - FOLEGOTTO PIETRO

ART/004

AGENZIA DELLE ENTRATE



MODELLO DI PAGAMENTO:
TASSE, IMPOSTE, SANZIONI
E ALTRE ENTRATE

Mod

1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI

[Empty box for bank name]

2. DELEGA IRREVOCABILE A **INTESA SANPAOLO S.p.A.**

AGENZIA/UFFICIO **Filiale di Castellammare di Stabia - 66245**
PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (*) **T X 7 2 0 1 8 7 1 0 0 3 8 0 0 1 8**

4. COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE: **AMTRUST EUROPE LIMITED**
NOME: [] DATA DI NASCITA: []
SESSO M o F: [] COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE: [] PROV: [] CODICE FISCALE: **9 7 5 7 9 5 1 0 1 5 3**

5. COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE: []
NOME: [] DATA DI NASCITA: []
SESSO M o F: [] COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE: [] PROV: [] CODICE FISCALE: []

6. UFFICIO O ENTE

T X 7
codice sub codice (*)

7. COD. TERRITORIALE (*) [] [] [] []

8. CONTENZIOSO []

9. CAUSALE **R G**

10. ESTREMI DELL'AITO O DEL DOCUMENTO
Anno: [] Numero: **2 0 1 7 0 0 2 S C 0 0 0 0 0 1 9 3 6 0**

11. CODICE TRIBUTO

1 0 9 T
8 0 6 T
[] [] [] []
[] [] [] []
[] [] [] []
[] [] [] []
[] [] [] []

12. DESCRIZIONE (*)

REGISTRO: ALTRE VOCI - PROP.
ENTR. EVENT. AG. DELLE ENTRATE
[] [] [] [] [] [] [] []
[] [] [] [] [] [] [] []
[] [] [] [] [] [] [] []
[] [] [] [] [] [] [] []
[] [] [] [] [] [] [] []

13. IMPORTO

200,00
26,25
[] [] [] [] [] [] [] []
[] [] [] [] [] [] [] []
[] [] [] [] [] [] [] []
[] [] [] [] [] [] [] []
226,25

14. COD. DESTINATARIO

[] [] [] [] [] [] [] []
[] [] [] [] [] [] [] []
[] [] [] [] [] [] [] []
[] [] [] [] [] [] [] []
[] [] [] [] [] [] [] []
[] [] [] [] [] [] [] []

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO

EURO (lettere)

DUECENTOVENTISEI / 25

DATA: **21 DIC 2018**
CODICE CONCESSIONARIO: **0069 22123**
AZIENDA: [] CAB/SPORTELLO: []

PAGATO
21 DIC. 2018
INTESA SANPAOLO S.p.A.
Filiale di Castellammare di Stabia - 66245

66245 CASTELLAMMARE S

21/12/2018

CHIAVE OP. 7707920181221DZ01*091246625

AMTRUST EUROPE LIMITED

VIA CLERICI, 14
MILANO
20121 MILANO
MILANO

Vi prego di volere eseguire le seguenti disposizioni:

ADDEBITO SUL CONTO N. 1000/00002071
presso la filiale di VICO EQUENSE (66258)
Coordinate bancarie: T 03069 40315 100000002071


DESCRIZIONE OPERAZIONE	ADDEBITI	ACCREDITI	VALUTA
PAGAMENTO DELEGA F23	226,25		21/12/2018
*** T O T A L E ***	226,25		

Vi certifichiamo l'avvenuta contabilizzazione delle suddette disposizioni che compariranno sull'estratto conto.

Operazione conto proprio

Firma dell'operatore.....

PER IL CLIENTE





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PALERMO

TERZA SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa
Angela Notaro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 14514/13 del Ruolo Generale degli Affari
civili contenziosi vertente

TRA

CARDINALE TERESA, nata a Palermo il 21.01.1948, **DI GIORGIO
FRANCESCA**, nata a Palermo il 22.05.1977, e **DI GIORGIO GIUSEPPE**,
nato a Palermo il 18.05.1973, n.q., rispettivamente, di moglie e figli del *de
cuius* Di Giorgio Giorgio, nato a Palermo il 18.07.1946 e deceduto a Palermo il
13.02.2012, tutti elettivamente domiciliati ai fini del giudizio in Palermo,
piazza Sturzo n.4, presso lo studio dell'avv. Giovanna Girgenti, dalla quale
sono rappresentati e difesi per procura in calce all'atto di citazione;

ATTRICE

CONTRO

**ARNAS - AZIENDA OSPEDALIERA "CIVICO - DI CRISTINA -
BENFRATELLI" DI PALERMO**, in persona del legale rappresentante *pro
tempore*, con sede in Palermo, piazza Nicola Leotta n.4, elettivamente



domiciliata ai fini del giudizio in Palermo, via P.pe di Villafranca n.91, presso lo studio dell'avv. Giovanni Liguori, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura speciale in calce alla comparsa di risposta depositata l'8.01.2014

CONVENUTA

OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità professionale.

Conclusioni delle parti: all'udienza del 25 maggio 2017 le parti concludevano come da rispettivi atti introduttivi e memorie ex art.183, sesto comma, c.p.c..

IN FATTO E IN DIRITTO

Con atto di citazione notificato il 24 aprile 2012, Cardinale Teresa, Di Giorgio Francesca e Di Giorgio Giuseppe, n.q. rispettivamente di moglie e figli del de cuius Di Giorgio Giorgio, chiedevano la condanna dell'ARNAS - Azienda Ospedaliera Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo (d'ora innanzi denominata soltanto Arnas), in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno patito dal loro congiunto Di Giorgio Giorgio, a titolo di responsabilità extracontrattuale ex art.2043 c.c. ovvero contrattuale ex artt. 1218 e 1228 c.c., quantificati in euro 12.220,50 o nella maggiore o minore somma da accertarsi in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione dalla data dell'evento dannoso fino al soddisfo.

Deducevano, infatti, che:

- il giorno 28.01.2012, il medico di turno presso il pronto soccorso dell'Ospedale Civico di Palermo, dove era stato condotto il loro congiunto,



dopo l'effettuazione dei primi accertamenti e l'esito della diagnosi di stroke ischemico del circolo anteriore, ne disponeva il trasferimento presso il reparto di neurologia della Casa di Cura D'Anna, con ambulanza in uso all'Ospedale Civico e l'assistenza del personale infermieristico dello stesso Ospedale Civico;

- il barelliere, Ferrigno Giuseppe, prendeva posto accanto al conducente dell'ambulanza, Mineo Michele, anziché a bordo con il paziente;
- durante il trasporto, il loro congiunto cadeva dalla lettiga, priva di sistemi di ritenuta, riportando la frattura delle ossa del naso;
- a causa di ciò, i due infermieri non proseguivano il tragitto verso la Casa di Cura D'Anna, ma riportavano indietro il paziente al reparto di Medicina D'urgenza del P.S. del Civico;
- nei giorni successivi il loro congiunto, a seguito della evoluzione dell'ictus dalla forma ischemica a quella emorragica, decedeva il 13.02.2012;
- iniziato il processo penale a seguito di denuncia, il perito del p.m. escludeva il nesso causale tra il decesso e la caduta accidentale, non senza evidenziare la condotta negligente e imprudente del personale del servizio di ambulanza per l'omissione delle misure idonee a tutelare l'integrità fisica del trasportato;
- conseguentemente il p.m. chiedeva l'archiviazione, in ragione dell'assenza di prove in ordine alla responsabilità per la morte e stante l'improcedibilità per il reato di lesioni (da caduta) in assenza di querela;



- civilmente l'Arnas doveva ritenersi responsabile del danno biologico - determinato dal c.t. di parte nel 6% - e del danno non patrimoniale subito dal loro congiunto.

L'Arnas, costituitasi, eccepiva, in via preliminare, la nullità della *vocatio in ius* e il difetto di legittimazione passiva (perché il trasporto era stato effettuato con ambulanza del servizio di emergenza del 118), e deduceva altresì l'infondatezza della domanda.

Il g.i. disponeva la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione e, a seguito della rinnovazione, l'Arnas depositava nuova comparsa, ribadendo l'eccezione di difetto di legittimazione passiva e l'infondatezza della domanda.

La causa, quindi, all'udienza del 25 maggio 2017, dopo l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio e il rigetto delle prove orali, veniva posta in decisione sulle conclusioni delle parti di cui in epigrafe, con assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c..

Ciò posto, in primo luogo, va esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dalla convenuta.

L'eccezione è infondata.

La legittimazione dell'Arnas, invero, non è affatto esclusa dalla mancanza di titolarità della proprietà dell'ambulanza (appartenente al Servizio del 118), perché la responsabilità ascritta alla convenuta viene fondata nell'aver la stessa tenuto una condotta negligente e imprudente, in violazione degli obblighi di protezione del paziente, sia per le dotazioni in



USO (ambulanza con lettighe prive di sistemi di sicurezza), che per il comportamento del personale infermieristico dipendente (che non ha preso posto accanto al paziente).

È pacifico tra le parti, inoltre, che l'ambulanza utilizzata per il trasporto del Di Giorgio fosse in uso e in dotazione all'ospedale Civico (come comprovato dal fatto che l'ambulanza veniva ispezionata dai Carabinieri nell'autoparco sito all'interno dell'Ospedale Civico - vedi allegato n.9 dell'atto di citazione).

Passando all'esame del merito, la domanda è fondata e, per quanto di ragione, va accolta.

Gli attori hanno invocato alternativamente la responsabilità contrattuale o extracontrattuale della convenuta, sicché occorre, in primo luogo, qualificare il titolo della responsabilità dell'Arnas, al fine di individuarne i presupposti e il regime dell'onere probatorio.

Ora, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte di Cassazione, la responsabilità della struttura ospedaliera è fondata sul "contatto sociale" e ha natura contrattuale (vedi Cass. n. 1620/2012 e Cass. S.U. n.577/2008).

Come ben chiarito dalle S.U. nella sentenza n.577/2008 appena citata *"Per diverso tempo tale legame contrattuale è stato interpretato e disciplinato sulla base dell'applicazione analogica al rapporto paziente-struttura delle norme in materia di contratto di prestazione d'opera intellettuale vigenti nel rapporto medico-paziente, con il conseguente e riduttivo appiattimento della responsabilità della*



struttura su quella del medico. Da ciò derivava che il presupposto per l'affermazione della responsabilità contrattuale della struttura fosse l'accertamento di un comportamento colposo del medico operante presso la stessa. Più recentemente, invece, dalla giurisprudenza il suddetto rapporto è stato riconsiderato in termini autonomi dal rapporto paziente- medico, e riqualificato come un autonomo ed atipico contratto a prestazioni corrispettive (da taluni definito contratto di ospedalità, da altri contratto di assistenza sanitaria) al quale si applicano le regole ordinarie sull'inadempimento fissate dall'art.1218 c.c.. Da ciò consegue l'apertura a forme di responsabilità autonome dell'ente, che prescindono dall'accertamento di una condotta negligente dei singoli operatori, e trovano invece la propria fonte nell'inadempimento delle obbligazioni direttamente riferibili all'ente. Questo percorso interpretativo, anticipato dalla giurisprudenza di merito, ha trovato conferma in una sentenza di queste Sezioni Unite (1.7.2002, n. 9556, seguita poi da altre delle sezioni semplici, Cass. n. 571 del 2005; Cass. n.1698 del 2006) che si è espressa in favore di una lettura del rapporto tra paziente e struttura (anche in quel caso, privata) che valorizzi la complessità e l'atipicità del legame che si instaura, che va ben oltre la fornitura di prestazioni alberghiere, comprendendo anche la messa a disposizione di personale medico ausiliario, paramedico, l'apprestamento di medicinali e di tutte le attrezzature necessarie anche per eventuali complicazioni. In virtù del contratto, la struttura deve quindi fornire al paziente una prestazione assai articolata, definita genericamente di "assistenza sanitaria", che ingloba al suo interno, oltre alla prestazione principale medica, anche una serie di obblighi c.d. di protezione ed accessori. 3.3. Così ricondotta la responsabilità della struttura ad un



autonomo contratto (di ospedalità), la sua responsabilità per inadempimento si muove sulle linee tracciate dall'art. 1218 c.c., e, per quanto concerne le obbligazioni mediche che essa svolge per il tramite dei medici propri ausiliari, l'individuazione del fondamento di responsabilità dell'ente nell'inadempimento di obblighi propri della struttura consente quindi di abbandonare il richiamo, alquanto artificioso, alla disciplina del contratto d'opera professionale e di fondare semmai la responsabilità dell'ente per fatto del dipendente sulla base dell'art. 1228 c.c.....Ciò comporta che si può avere una responsabilità contrattuale della struttura verso il paziente danneggiato non solo per il fatto del personale medico dipendente, ma anche del personale ausiliario, nonché della struttura stessa (insufficiente o inadeguata organizzazione). (in termini un passo della motivazione della sentenza n.577/2012).

Nella specie, con la accettazione del Di Giorgio presso l'Unità di Pronto Soccorso dell'Ospedale Civico si è stabilito un "contatto sociale" tra la struttura ospedaliera e il paziente, con assunzione da parte della prima di tutti gli obblighi derivanti dal contratto di ospedalità.

E tali obblighi, come si evince chiaramente dalla motivazione della sentenza delle S.U., non si esauriscono nella prestazione principale medica, ma comprendono gli obblighi accessori di protezione.

Ora, non vi è dubbio che il trasporto presso altro reparto del Di Giorgio, disposto dal medico di turno dell'Ospedale Civico a seguito della effettuazione degli accertamenti di urgenza e della diagnosi, costituisce una



prestazione accessoria fornita dalla struttura ospedaliera, coperta dagli obblighi di protezione.

Qualificata, in astratto, la responsabilità della struttura per il trasferimento presso altro nosocomio come responsabilità sanitaria da contratto di spedalità, occorre verificare la ricorrenza in concreto dei presupposti di detta responsabilità.

Dall'inquadramento nell'ambito contrattuale discendono precise conseguenze in tema di riparto dell'onere probatorio.

Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte - condiviso da questo giudice - il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento o dell'esatto adempimento (vedi per tutte, Cass. S.U. n.577/2008 e Cass. S.U. n.13533/2001).

Nella specie, gli attori hanno provato: il contratto di spedalità tra l'Ospedale Civico e il Di Giorgi quale fonte del loro diritto, il danno riportato dal Di Giorgio (frattura delle ossa del naso), nonché la derivazione causale del danno dalla caduta dalla lettiga durante il trasporto nella ambulanza in dotazione all'Ospedale Civico e ad opera dei due dipendenti, Ferrigno

Giuseppe e Mineo Michele (vedi documenti dal n. 4 al n. 13 allegati all'atto di citazione).

Per di più, le circostanze sopra indicate non sono contestate da controparte.

Gli attori hanno, poi, allegato l'inadempimento della struttura ospedaliera, consistito nell'aver utilizzato una ambulanza con lettiga priva di sistemi di sicurezza e nel non avere assicurato la presenza a bordo di personale ospedaliero accanto al paziente durante il trasporto; circostanze queste che, oltre ad essere allegate, risultano altresì provate dagli attori.

Invero, dal rapporto dei Carabinieri e dal fascicolo fotografico allegato (rispettivamente documenti n.10 e 9 della produzione attorea) risulta che la lettiga dell'ambulanza non era dotata di sistemi di ritenuta, ma munita soltanto di due sbarre metalliche poste ai lati, e che non vi era alcun sanitario a bordo dell'ambulanza (vedi anche dichiarazioni conformi del Ferrigno rese alla P.G. e riassunte nel rapporto).

Di contro, la convenuta non ha fornito prova dell'esatto adempimento, ossia della adozione di tutte le misure idonee ad evitare cadute del paziente durante il trasporto.

Non esime da responsabilità al riguardo la valutazione di non necessità della assistenza sanitaria a bordo dell'ambulanza tenuto conto delle condizioni del paziente, riferita dal medico responsabile del servizio di P.S. dell'Ospedale ai Carabinieri.



Infatti, gli obblighi di protezione, a prescindere dalla correttezza di tale valutazione (il paziente, sebbene orientato e collaborante al momento della accettazione in P.S., era stato inviato presso il reparto di neurologia per ictus ischemico), imponevano sicuramente l'adozione delle misure idonee ad evitare cadute accidentali durante il trasporto, come la dotazione di autoambulanze munite di lettighe con sistemi di sicurezza ovvero, in difetto, l'accompagnamento del paziente con personale sanitario a bordo dell'autoambulanza durante il trasporto.

Tanto più che, nella specie, salirono sull'ambulanza due dipendenti e uno di questi, il Ferrigno avrebbe potuto benissimo prendere posto a bordo accanto al paziente, anziché accanto al conducente della autoambulanza.

L'Arnas è da ritenersi, quindi, responsabile dei danni patiti dal Di Giorgio a causa della caduta dalla lettiga durante il trasporto.

Passando alla quantificazione dei danni, il C.T.U., dott. Paolo Galante, ha accertato - in modo condivisibile, rispondendo esaustivamente anche ai rilievi critici del c.t.p. di parte convenuta - il danno biologico da trauma facciale e frattura delle ossa del naso nella misura del 5%, non ritenendo di attribuire invalidità temporanea totale e/o parziale, in quanto, nei giorni successivi al trauma, il *de cuius* si trovava comunque ricoverato c/o il reparto di Medicina di Urgenza e Pronto Soccorso dell'Osp. Civico (vedi pag. 6 della relazione).

Giova, in merito ai rilievi critici, rilevare che *"il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia*

tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento; non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte" (Cass. civ. n. 282/2009; così anche Cass. civ. n. 8355/2007 e n. 12080/2000).

Bene, passando alla individuazione dei danni, come precisato da quattro sentenze gemelle emesse dalla Corte di Cassazione a sezioni unite (le nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008), il danno biologico, quale lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.), va ricondotto nell'alveo del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. e ha una portata tendenzialmente omnicomprensiva, confermata dalla definizione normativa adottata dal D.Lgs. 209/2005, recante il Codice delle assicurazioni private (i cui artt. 138 e 139 statuiscono che *"per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito"*), suscettibile di essere adottata in via generale, anche in campi diversi da quelli propri delle *sedes materiae* in cui è stata dettata, avendo il legislatore recepito sul punto i risultati, ormai generalmente acquisiti e condivisi, di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale.



Nella nozione di danno biologico sono quindi ricompresi i pregiudizi attinenti ai profili dinamico-relazionali della vita del soggetto danneggiato nonché ogni aspetto concernente la sofferenza morale, non necessariamente transeunte, conseguente all'evento lesivo, risarcibile - ex art. 185 c.p. - allorché tale evento configuri un illecito penale (e ciò anche nell'ipotesi in cui, in sede civile, la colpa dell'autore del fatto risulti da una presunzione di legge e, ricorrendo la colpa, il fatto sarebbe qualificabile come reato: cfr. Corte Cost. n. 233/2003; Cass. civ. nn. 7281, 7282 e 7283 del 2003).

E invero, secondo le sezioni unite della Suprema Corte, il danno non patrimoniale costituisce una categoria generale non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate e il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati, risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno (cfr. Cass. civ., sez. un., n. 26972/2008).

Pertanto, è fonte di ingiustificate duplicazioni di risarcimento l'attribuzione di distinte poste risarcitorie (liquidate, magari, l'una in percentuale dell'altra) a titolo di danno biologico, di danno morale e di quel pregiudizio - scaturente dalle alterazioni alla vita di relazione, dalla perdita di qualità della vita, dalla compromissione delle dimensioni esistenziali della persona - che nella elaborazione di dottrina e giurisprudenza aveva preso la definizione di "danno esistenziale" (la cui autonoma configurazione deve essere definitivamente superata, giacché attraverso questa si finisce per portare, contro la volontà del legislatore, il danno non patrimoniale



nell'atipicità, sia pure attraverso l'individuazione della apparente tipica figura, in cui tuttavia confluiscono fattispecie non necessariamente previste dalla norma ai fini della risarcibilità di tale tipo di danno).

Alla luce delle considerazioni che precedono, posto che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale (nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre), sarà compito del giudice quello di procedere ad un'adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.

Nella liquidazione, avente natura essenzialmente equitativa, di una tale voce di danno, questo giudice ritiene di prendere le mosse dal criterio, ormai consolidato in giurisprudenza, del cosiddetto "punto tabellare", in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età della parte lesa ed al grado di invalidità.

Nel caso specifico, peraltro, devono trovare applicazione le tabelle aggiornate alla luce del D.M. 17 luglio 2017 (punto base € 1205,69), emanato in attuazione dell'art. 139 D.Lgs. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private), oggetto di espresso richiamo, in tema di danno biologico conseguente all'attività dell'esercente la professione sanitaria, ad opera dell'art. 3, terzo comma, D.L. 158/2012 (conv. con modificaz. dalla L. 189/2012) e, successivamente, dell'art. 7, quarto comma, L. 24/2017 (in vigore dal 1° aprile 2017).



Infatti, "l'art. 3, comma 3, l. n. 189 del 2012, che prescrive che il danno biologico e non patrimoniale conseguente all'attività dell'esercente la professione sanitaria sia risarcito sulla base delle tabelle di cui agli art. 138 e 139 d.l.g. n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni), deve ritenersi applicabile anche a fatti avvenuti in epoca anteriore alla sua entrata in vigore, trattandosi di normativa che non incide negativamente sull'atto generatore del diritto alla prestazione, ma si limita a fissare nuovi criteri di liquidazione del danno non patrimoniale" (Trib. Milano n. 1453/2014).

L'individuazione dei criteri per la liquidazione, d'altronde, è demandata al giudice, a prescindere da una eccezione di parte, sicché non rileva che la convenuta abbia sollevato la questione della applicazione dei criteri di cui agli art.138 e 139 del d.lgs n.209/2005 soltanto in comparsa conclusionale.

In base alle tabelle in argomento, spetta al Di Giorgio e, quindi, agli attori *ure hereditatis*, a titolo di danno biologico permanente, tenuto conto della invalidità del 5% e dell'età del soggetto all'epoca della caduta (sessantacinque anni compiuti), la somma di € 4.370,61 secondo i valori attuali, utilizzando il "valore punto" di € 1.205,69, da moltiplicare per il grado di invalidità e per il coefficiente corrispondente all'età della persona danneggiata.

Tuttavia, tale somma va ridotta equitativamente ad € 3.000,00, in considerazione del fatto che il Di Giorgio è deceduto il 13 febbraio 2012, ossia dopo 15 giorni dalla caduta dalla lettiga (avvenuta il 28.01.2012), mentre le



tabelle calcolano il danno permanente sulla base delle aspettative di vita media del danneggiato.

Nell'ottica del sopra menzionato risarcimento integrale del danno, si ritiene che la sofferenza psichica del Di Giorgi può trovare adeguato ristoro soltanto con la liquidazione di una somma aggiuntiva a quella sopra indicata, reputata equa nella misura - determinata in via meramente equitativa - di euro 2.000,00 in moneta attuale.

Invero, la sofferenza morale/psichica del Di Giorgio è stata particolarmente intesa, ove si consideri che:

- la frattura delle ossa nasali è avvenuta in ambulanza, ossia in un luogo dove il paziente avrebbe dovuto essere protetto;
 - il Di Giorgi si trovava già in condizioni di salute critiche a causa dell'ictus ischemico;
 - lo stesso poteva essere in grado, tuttavia, di percepire pienamente il trauma in quanto lucido e orientato;
 - ed inoltre, la frattura ebbe l'effetto di impedire il trasferimento presso il reparto di neurologia della Casa di Cura D'Anna, ove il Di Giorgio era diretto per le cure del caso, e di provocare il rientro al Pronto Soccorso del Civico.
- Ora, poiché il danno biologico permanente e non patrimoniale sopra liquidati sono espressi in valuta attuale, appare necessario "devalutare" gli stessi rapportandoli all'equivalente alla data della loro insorgenza (28.01.2012 data della caduta) e quindi procedere alla rivalutazione dalla



data di insorgenza fino alla data della odierna decisione, applicando gli interessi alle somme che man mano si incrementano per effetto della rivalutazione (con cadenza mensile alla stregua della mensile variazione degli indici ISTAT) in conformità all'orientamento consolidato della Suprema Corte di Cassazione (Cass. S.U. n. 1712/1995; successive conformi tra le altre Cass. civ. n. 2796/2000, n. 7692/2001, n. 5234/2006, n. 16726/2009 e n. 18028/2010).

La somma riconosciuta, liquidata in valori attuali, infatti, se da un lato costituisce l'adeguato equivalente pecuniario, ad oggi, della compromissione di beni giuridicamente protetti, non comprende l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso. Nei debiti di valore, come in quelli di risarcimento da fatto illecito, vanno pertanto corrisposti interessi per il cui calcolo non si deve utilizzare necessariamente il tasso legale, ma un valore tale da rimpiazzare il mancato godimento delle utilità che avrebbe potuto dare il bene perduto.

In assenza di allegazione di segno diverso, può senz'altro farsi riferimento, quale criterio presuntivo ed equitativo, al tasso di interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale.

Procedendo alla stregua dei criteri appena enunciati, a partire dal danno biologico e non patrimoniale sopra indicato in valori attuali (complessivi € 5.000,00), si determina il "danno iniziale", inteso come danno finale



devalutato alla data di insorgenza dei crediti (€ 4.807,69 al 28.01.2012), quindi il capitale di € 4.807,69 viene rivalutato dal 28.01.2012 fino alla data della presente sentenza (€ 5.000,00), al contempo calcolando gli interessi maturati (€ 324,17).

Si arriva in tal modo a determinare l'importo esatto degli interessi da corrispondere per la mancata completa disponibilità del risarcimento dovuto di € 324,17.

Ciò posto, il pregiudizio sofferto dal Di Giorgio e, quindi, spettante agli attori *iure hereditatis*, a causa dell'inadempimento di parte convenuta, come sopra complessivamente determinato, ammonta a complessivi € 5.324,17.

Sulla somma in questione - al cui pagamento va condannata l'Arnas convenuta - sono poi dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza (momento in cui il debito di valore diventa debito di valuta) e fino al soddisfo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività in concreto svolta e dei parametri contenuti nel DMG 55/2014 (attuativo dell'art. 13, sesto comma, L. 247/2012), le cui disposizioni si applicano, ai sensi dell'art. 28, a tutte le liquidazioni successive alla data di entrata in vigore (3 aprile 2014).

Le spese della consulenza tecnica d'ufficio devono porsi definitivamente a carico della Arnas convenuta.

p.q.m.



Firmato Da: NOTARO ANGELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7484fe7a62da988827056ef70071ed1 Firmato Da: LA PAGLIA LEONARDA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 341ac691fbala189d01956c7691d3c

definitivamente pronunciando, sentiti i procuratori costituiti, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, in accoglimento della domanda proposta da Cardinale Teresa, Di Giorgio Francesca e Di Giorgio Giuseppe, n.q. di eredi del *de cuius* di Di Giorgio Giorgio con atto di citazione notificato il 24 aprile 2012:

- 1) condanna l'ARNAS - Azienda Ospedaliera Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo al pagamento in favore degli attori della somma di € 5.324,17, oltre interessi legali dalla data della presente decisione fino al soddisfo;
- 2) condanna la convenuta al pagamento in favore degli attori delle spese di lite da questi ultimi sostenute, che liquida in complessivi € 3.225,97, di cui € 225,97 per esborsi ed € 3.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- 3) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico della convenuta.

Palermo, 26 settembre 2016

IL GIUDICE

dott.ssa Angela Notaro

La presente sentenza viene redatta su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Angela Notaro, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel



*rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.*



CASTELLAMMARE DI STABIA

il 24/11/2017

euro **3.168,71**



BANCO DI NAPOLI

ABI 1010-8
CAB 20091-5
Codice ISO: Italia (IT)

NON TRASFERIBILE

Banco di Napoli S.p.A. pagherà a vista per questo assegno circolare



euro **TREMILACENTOSESSANTOTTO/71*****

a DI GIORGIO GIUSEPPE

Banco di Napoli S.p.A.

7901955739-02

Migliaia

VALE FINO 024008 CASTELLAMMARE DI STABIA



7901955739 101020091A 99999999

CASTELLAMMARE DI STABIA

il 24/11/2017

euro **3.168,71**



BANCO DI NAPOLI

ABI 1010-8
CAB 20091-5
Codice ISO: Italia (IT)

NON TRASFERIBILE

Banco di Napoli S.p.A. pagherà a vista per questo assegno circolare



euro **TREMILACENTOSESSANTOTTO/71*****

a DI GIORGIO FRANCESCA

Banco di Napoli S.p.A.

7901955722-11

Migliaia

VALE FINO 024008 CASTELLAMMARE DI STABIA



7901955722 101020091A 99999999

CASTELLAMMARE DI STABIA

il 24/11/2017

euro **3.168,72**



BANCO DI NAPOLI

ABI 1010-8
CAB 20091-5
Codice ISO: Italia (IT)

NON TRASFERIBILE

Banco di Napoli S.p.A. pagherà a vista per questo assegno circolare



euro **TREMILACENTOSESSANTOTTO/72*****

a CARDINALE TERESA

Banco di Napoli S.p.A.

7901955721-10

Migliaia

VALE FINO 024008 CASTELLAMMARE DI STABIA



7901955721 101020091A 99999999



AGIAA

AmTrust Europe

An AmTrust Financial Company

N° Sinistro	Data Sinistro	Assicurato	Danneggiato
2012/ARP/0061	21/04/2006	ARNAS CIVICO PALERMO	LO NARDO DIEGO

ATTO DI TRANSAZIONE E QUIETANZA

Il sottoscritto **LO NARDO DIEGO** domiciliato presso L' Avv. Giorgia Damiani con studio in Via A. Casella 112, Palermo

dichiara di accettare la somma complessiva di € 175.701,84 (Euro centosettantacinquemilasettecentouno/84) di cui, in linea capitale € 165.488,00 (Euro centosessantacinquemilaquattrocentoottantotto/00) e per onorari relativi all'assistenza legale €10.213,84 (Euro diecimiladuecentotredici/84) ** comprensivo di cpa ed iva, nonché spese ex art 15 dpr 633/72.

a tacitazione definitiva, anche a stralcio e transazione, di tutti i danni materiali e immateriali, patrimoniali e non patrimoniali, presenti e futuri, a persone e cose, e delle spese sostenute o da sostenere, in conseguenza del sinistro sopra rubricato.

Dichiara inoltre che, ricevuto il pagamento della suddetta somma concordata, quest'atto acquisterà valore anche di quietanza ampiamente liberatoria e i sottoscritti non avranno più nulla a pretendere dalla **Arnas Civico Palermo** né da alcuno degli amministratori, dei dirigenti, dipendenti, collaboratori, assistenti e consulenti della stessa, né dalla **AmTrust Europe LTD** ed eventuali Coassicuratori interessati e dai loro rispettivi rappresentanti.

Il Sottoscritto rinuncia pertanto ad ogni azione in sede civile, penale o amministrativa, impegnandosi a svolgere, a proprie spese, quelle attività formali che si rendessero necessarie al riguardo e cedono espressamente ad **AmTrust Europe LTD** e **Arnas Civico Palermo** ogni diritto ed azione nei confronti di eventuali soggetti responsabili e/o corresponsabili fino alla concorrenza della somma ritenuta nel presente atto.

Il pagamento sarà effettuato tra il 30° ed il 60° giorno dalla ricezione della quietanza.

Clausole: gli importi di cui sopra si intendono comprensivi di spese ctu medico legale per l'importo di € 488,00 (Euro quattrocentottantotto/00)

La causa civile n. 13684/2013 si intende transatta e abbandonata, senza più nulla a pretendere reciprocamente tra le parti

Il sottoscritto dichiara di accettare il pagamento di cui sopra esclusivamente tramite bonifico bancario, con accreditamento a favore di:

ISTITUTO DI CREDITO (BANCA + AGENZIA):	POSTE ITALIANE SPA
Indirizzo Completo (con CAP):	Poincello Ag 43119 via V. Folio E. De Lanza 52
	Cof. 90017
Codice IBAN leggibile:	
	IT 60 F 07601 04600 001029225206
Int. Code CheckCinABICABNr. Conto Corrente	
Intestato a Lo Nardo Diego	
Codice Fiscale dell'Intestatario:	LHRDGI65 R 291188H

Luogo e data

Palermo 12 aprile 2017

(Firma Lo Nardo Diego)

Lo Nardo Diego

AmTrust Europe Limited
Sede Legale Market Square House • St. James Street, Nottingham NG1 6FG • Capitale Sociale €92.000.000,00

Rappresentanza Generale per l'Italia

Via Paolo da Cannobio, 9 • 20122 Milano • Tel. +39.0283438150 • Fax +39.0283438174
Codice Fiscale 97579510153 Partita IVA 07972530963 R.I. Milano • REA C.C.I.A.A. Milano 1969043





AmTrust Europe

An AmTrust Financial Company

* Il sottoscritto avv. Giorgia Damiani _Cod.Fisc. DMHGR468T63G273E
Dichiara: (1) che le firme che precedono sono quelle dei legittimi percipienti della somma concordata
(2) di rinunciare alla solidarietà di cui all'art. 13 c.8 della L. P. F. 247/2012

Av. Giorgia Damiani
(firma Giorgia Damiani)

Il sottoscritto Avv. Giorgia Damiani (Codice Fiscale: DMHGR468T63G273E) dichiara che le firme che precedono sono quelle dei legittimi percipienti della somma concordata e di rinunciare alla solidarietà di cui all'art. 13 della L. P. F. - Richiede inoltre che la superiore somma di complessivi € 10.213,84 (Euro diecimiladuecentotredici/84) ** comprensivo di cpa ed iva, nonché spese ex art 15 dpr 633/72 al lordo della Ritenuta di Acconto a titolo di onorari per assistenza legale , da corrispondersi dietro presentazione di regolare parcella intestata ai miei assistiti ma "solvente AmTrust Europe LTD", con indicazione della ritenuta d'acconto, venga accreditata sul seguente c/c a me intestato:

ISTITUTO DI CREDITO (BANCA + AGENZIA): BANCA SELLA S.P.A
 Indirizzo Completo (con CAP): VIA LEONARDO DA VINCI 33 PALERMO
cap. 90145
 Codice IBAN leggibile:

IT	1	0	H	0	3	2	6	8	0	4	6	0	9	0	5	2	3	3	4	6	5	1	6	0	0
----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

 Int. Code CheckCinABICABNr. Conto Corrente
 Intestato a Avv. Giorgia Damiani
 Codice Fiscale dell'Intestatario: DMHGR468T63G273E

Av. Giorgia Damiani
(firma Avv. Giorgia Damiani)



Nome Flusso:	W013274774707531700001746	Data/Ora:	25.05.2017 16:12:19
Conto ordinante:	IT95N0101040310100000002071-EUR-AMTRUST EUROPE LIMITEDSRL		
Ragione Sociale:	AMTRUST EUROPE LIMITED	Codice SIA/CUC:	BIC4D/-
Canale:	W	Stato:	Ricevuta
Tipologia:	Credit transfer	Data esecuzione:	30.05.2017
Totale:	174.091,84 EUR	Num.Disp.:	2
Modalità pagam:	TRF - Disposizioni di Bonifico SEPA senza Esito a Ordinante		

Esito XML

Tipo messaggio	-	Causale Esito:	-
Nome Flusso orig	-	Data Esito:	-
Data/ora ult msg	-		
Motivazione	-		

Esito Disposizione di Pagamento:

C.R.O./Codice di riferimento:	0101028701854508484031040310IT	Data Esito:	-
Num.Assegno:	-	Data Emissione	-
Data Ordine:	-	Data di addebito:	-
Imp.Commissioni:	-	Imp.Spese:	-
Imp.Penali:	-		

Storni e Segnalazioni Ulteriori:

Anomalia Segnalata: -

Dati Disposizione:

Data creazione	25.05.2017	Importo da trasferire	165.488,00 EUR
Data esecuzione	30.05.2017		
Tipo di bonifico	Credit Transfer	Finalità del pagamento:	CASH - Pagamento Generico
Tipo commissioni	SLEV - Ognuno paga la sua parte	Modalità pagamento	TRF - Disposizioni di Bonifico

Urgente NO
Bonifico Istantaneo NO

Beneficiario LO NARDO DIEGO

Identificativo fiscale	-		
Persona fisica	-		
Conto beneficiario	IT60F0760104600001029225206	Codice SWIFT	BPPIITRRXXX
Tipo codice CBI	-	Codice	-
Destinatario esito	-		
CUC	-	Sia	-

Identificativo End to End LHLQQQBJBIC4D14957213927040.1903835

Altri Addebiti - Finanziamento	-	Data scadenza	-
Informazioni aggiuntive (max 140 caratteri)	SX.2012/ARP/0061 -LO NARDO DIEGO		

Nome Flusso:	W013274774707531700001746	Data/Ora:	25.05.2017 16:12:19
Conto ordinante:	IT95N0101040310100000002071-EUR-AMTRUST EUROPE LIMITEDSRL	Codice SIA/CUC:	BIC4D/-
Ragione Sociale:	AMTRUST EUROPE LIMITED	Stato:	Ricevuta
Canale:	W	Data esecuzione:	30.05.2017
Tipologia:	Credit transfer	Num.Disp.:	2
Totale:	174.091,84 EUR		
Modalità pagam:	TRF - Disposizioni di Bonifico SEPA senza Esito a Ordinate		

Esito XML

Tipo messaggio	-	Causale Esito:	-
Nome Flusso orig	-	Data Esito:	-
Data/ora ult msg	-		
Motivazione	-		

Esito Disposizione di Pagamento:

C.R.O./Codice di riferimento:	0101028701641409484031040310IT	Data Esito:	-
Num.Assegno:	-	Data Emissione:	-
Data Ordine:	-	Data di addebito:	-
Imp.Commissioni:	-	Imp.Spese:	-
Imp.Penali:	-		

Storni e Segnalazioni Ulteriori:

Anomalia Segnalata: -

Dati Disposizione:

Data creazione	25.05.2017	Importo da trasferire	8.603,84 EUR
Data esecuzione	30.05.2017		
Tipo di bonifico	Credit Transfer	Finalità del pagamento:	CASH - Pagamento Generico
Tipo commissioni	SLEV - Ognuno paga la sua parte	Modalità pagamento	TRF - Disposizioni di Bonifico

Urgente **NO**
Bonifico Istantaneo **NO**

Beneficiario **AVV. GIORGIA DAMIANI**

Identificativo fiscale	-		
Persona fisica	-		
Conto beneficiario	IT10H0326804609052334651600	Codice SWIFT	SELBIT2BXXX
Tipo codice CBI	-	Codice	-
Destinatario esito	-		
CUC	-	Sia	-

Identificativo End to End **LHLQGBJBIC4D14957214914790.5401497**

Altri Addebiti - Finanziamento - Data scadenza -
Informazioni aggiuntive (max 140 caratteri) **SX.2012/ARP/0061 -LO NARDO DIEGO**



AmTrust Europe
An AmTrust Financial Company

Soazzi

N° Sinistro	Data Sinistro	Assicurato	Danneggiato
2012/ARP/0072	09/04/2008	ARNAS CIVICO	SCALZO GASPARE (MINORE)

ATTO DI TRANSAZIONE E QUIETANZA

I sottoscritti SCALZO SANTO e ROCCAFORTE FILIPPA, in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul minore SCALZO GASPARE, domiciliati c/o l'Avv. Giuseppe Greco, con studio in Piazza San Francesco d' Paola, 47 90138 Palermo
dichiarano di accettare la somma di € 10.000,00 (Euro diecimila/00)
di cui, in linea capitale € 7.200,00 (Euro settemiladuecento/00)
e per onorari relativi all'assistenza legale € 2.800,00 (Euro duemilaottocento/00) a tacitazione definitiva, anche a stralcio e transazione, di tutti i danni materiali e immateriali, patrimoniali e non patrimoniali, presenti e futuri, a persone e cose, e delle spese sostenute o da sostenere, in conseguenza del sinistro sopra rubricato.
Dichiara inoltre che, ricevuto il pagamento della suddetta somma concordata, questo atto acquisterà valore anche di quietanza ampiamente liberatoria e la sottoscritta non avrà più nulla a pretendere dalla ARNAS CIVICO né da alcuno degli amministratori, dei dirigenti, dipendenti, collaboratori, assistenti e consulenti della stessa, né dall' AmTrust Europe LTD ed eventuali Coassicuratori interessati e dai loro rispettivi rappresentanti.
Il sottoscritto rinuncia pertanto ad ogni azione in sede civile, penale o amministrativa, impegnandosi a svolgere, a proprie spese, quelle attività formali che si rendessero necessarie al riguardo.
Il pagamento sarà effettuato tra il 30° ed il 60° giorno dalla ricezione della quietanza.

Clausola: Liquidazione subordinata all'autorizzazione del Giudice Tutelare.
La causa avanti il Trib. di Palermo si intende transatta ed abbandonata.
Nel caso di pagamento su conto corrente intestato ad uno solo dei genitori si prega di allegare apposita delega all'incasso.
La presente annulla e sostituisce la precedente quietanza errata nell'importo delle spese legali.

Il sottoscritto dichiara di accettare il pagamento di cui sopra tramite bonifico bancario, con accredito a:

ISTITUTO DI CREDITO (BANCA + AGENZIA): _____
Indirizzo Completo (con CAP): _____
Codice IBAN leggibile:
IT 04 A 07601 03384 000041571350
Int. Code CheckCinABICABNr. ContoCorrente
Intestato a: SCALZO GASPARE
Codice Fiscale dell'intestatario: SCLGPRO7H259273F

Luogo e data _____ (Firma SCALZO SANTO)
ROCCAFORTE FILIPPA
(Firma ROCCAFORTE FILIPPA)

** Il sottoscritto legale (nome e cognome) GIUSEPPE GRECO
Codice fiscale GRCCPP70B0692730

Dichiara: (1) che le firme che precedono sono quelle dei legittimi percipienti della somma concordata
(2) di rinunciare alla solidarietà di cui all'art. 68 della L. P. E.

Giuseppe Greco
(Firma Avv. GRECO)



CASTELLAMMARE DI STABIA

il 22/12/2017

euro **7.200,00**



BANCO DI NAPOLI

ABI 1010-8
CAB 20091-5
Codice ISO: Italia (IT)

NON TRASFERIBILE

Banco di Napoli S.p.A. pagherà a vista per questo assegno circolare



euro **SETTEMILADUECENTO/00*****1*****1*****1*****1*****

a SCALZO SANTO E ROCCAFORTE FILIPPA

Banco di Napoli S.p.A.

8202991209-10

Migliaia

VALE FINE EURO CASTELLAMMARE DI STABIA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10.000 0 1 2 3 4 5 5 7 8 9

8202991209 101020091 99999999

Nome Flusso:	W013274774707531700003396	Data/Ora:	03.10.2017 16:14:31
Conto ordinante:	IT95N010104031010000002071-EUR-AMTRUST EUROPE LIMITEDSRL		
Ragione Sociale:	AMTRUST EUROPE LIMITED	Codice SIA/CUC:	BIC4D/-
Canale:	W	Stato:	Ricevuta
Tipologia:	Credit transfer	Data esecuzione:	04.10.2017
Totale:	9.607,82 EUR	Num.Disp.:	2
Modalità pagam:	TRF - Disposizioni di Bonifico SEPA senza Esito a Ordinate		

Esito XML

Tipo messaggio	-	Causale Esito:	-
Nome Flusso orig	-	Data Esito:	-
Data/ora ult msg	-		
Motivazione	-		

Esito Disposizione di Pagamento:

C.R.O./Codice di riferimento:	0101028743626310484031040310IT	Data Esito:	-
Num.Assegno:	-	Data Emissione	-
Data Ordine:	-	Data di addebito:	-
Imp.Commissioni:	-	Imp.Spese:	-
Imp.Penali:	-		

Storni e Segnalazioni Ulteriori:

Anomalia Segnalata: -

Dati Disposizione:

Data creazione	03.10.2017	Importo da trasferire	2.407,82 EUR
Data esecuzione	04.10.2017		
Tipo di bonifico	Credit Transfer	Finalità del pagamento:	CASH - Pagamento Generico
Tipo commissioni	SLEV - Ognuno paga la sua parte	Modalità pagamento	TRF - Disposizioni di Bonifico

Urgente NO
Bonifico Istantaneo NO

Beneficiario	AVV.GRECO GIUSEPPE		
Identificativo fiscale	-		
Persona fisica	-		
Conto beneficiario	IT69G0326804601052707571440	Codice SWIFT	SELBIT2BXXX
Tipo codice CBI	-	Codice	-
Destinatario esito	-		
CUC	-	Sia	-

Identificativo End to End F73S4BWI1001215070400451010.9102316

Altri Addebiti - Finanziamento	-	Data scadenza	-
Informazioni aggiuntive (max 140 caratteri)	SX.2012/ARP/0072 -GASPARE SCALZO		



AmTrust Europe
An AmTrust Financial Company

N° Sinistro	Data Sinistro	Assicurato	Danneggiato
2012/ARP/0094	11.08.2002	ARNAS CIVICO - DI CRISTINA - BENFRATELLI DI PALERMO	PUMILIA RENATO

ATTO DI TRANSAZIONE E QUIETANZA

Il sottoscritto Signor **RENATO PUMILIA** - nata a Sciacca (AG) il 20.10.1955 - domiciliato c/o l'Avv. GIUSEPPE MISURACA con studio in PALERMO via PIAZZA LEONI, 76 dichiara di accettare la somma complessiva di €. 45.113,56 (Euro **QUARANTACINQUEMILACENTOTREDICI//56**) omnia lordi - di cui euro 38.049,56 (TRENTOTOMILAQUARANTANOVE//56) omnia lordi per sorte capitale ed euro 7.064,00 (SETTEMILASESSANTAQUATTRO//00) omnia lordi per spese legali - a saldo, stralcio e tacitazione definitiva di tutti i danni patiti dal predetto di natura materiale ed immateriale, patrimoniale e non patrimoniale, presente e futura, a persone e cose, e delle spese sostenute o da sostenere, in conseguenza del sinistro sopra rubricato.

Si da e prende atto tra le parti che il superiore importo di euro 45.113,56 (Euro **QUARANTACINQUEMILACENTOTREDICI//56**) omnia lordi - accettato dal signor Renato Pumilia a tacitazione definitiva di ogni ulteriore pretesa risarcitoria per i fatti contestati e senza riconoscimento alcuno di responsabilità per l'occorso - è da intendersi imputato come segue: euro 38.049,56 (TRENTOTOMILAQUARANTANOVE//56) omnia a titolo di sorte capitale e euro 7.064,00 (SETTEMILASESSANTAQUATTRO//00) omnia lordi a titolo di spese legali per l'attività di assistenza professionale prestata dall'avv. Giuseppe Misuraca. Il predetto importo di euro 7.064,00 (SETTEMILASESSANTAQUATTRO//00) omnia lordi sarà liquidato - su espressa richiesta del reclamante - direttamente in favore dell' avv. Giuseppe Misuraca dietro presentazione di regolare fattura in originale. Dichiara che, ricevuto il pagamento della suddetta somma concordata, questo atto acquisterà valore anche di quietanza ampiamente liberatoria ed il sottoscritto non avrà più nulla a pretendere, a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, dall'**ARNAS CIVICO - DI CRISTINA - BENFRATELLI DI PALERMO**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, né da alcuno degli amministratori, dei dirigenti, dipendenti, collaboratori, assistenti e consulenti della stessa, né dall'**AMTRUST EUROPE LTD**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, ed eventuali Coassicuratori interessati e dai loro rispettivi rappresentanti.

Il sottoscritto dichiara che non vi sono soggetti terzi che hanno patito danni, di qualsivoglia natura, in conseguenza del sinistro sopra rubricato e si impegna espressamente a garantire, tenere indenne e manlevare l'**ARNAS CIVICO - DI CRISTINA - BENFRATELLI DI PALERMO**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, e/o **AMTRUST EUROPE LTD**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, da eventuali future richieste risarcitorie da chiunque avanzate, ivi compresi gli Enti assistenziali e/o previdenziali (I.N.P.S., I.N.A.I.L., etc...). Il sottoscritto dichiara di rinunciare, come in effetti rinunzia, ad ogni azione in sede civile, penale o amministrativa, connessa e/o collegata ai fatti contestati ed, espressamente, agli atti del procedimento civile attualmente pendente *inter partes* innanzi il Tribunale di Palermo ed andante con il nr. 9487/2015 di Ruolo generale che deve intendersi, a tutti gli effetti di legge, formalmente abbandonato, impegnandosi a svolgere, a proprie cure e spese, le attività formali eventualmente necessarie al riguardo.

Il pagamento della somma concordata verrà eseguito entro il termine di 60 (SESSANTA//00) giorni decorrenti dalla ricezione del presente atto corredato da tutta la documentazione richiesta a supporto e previa verifica della regolarità della stessa.

AmTrust Europe Limited
Sede Legale Market Square House • St James Street, Nottingham NG1 6FG • Capitale Sociale € 92.000.000,00

Rappresentanza Generale per l'Italia
Via Clerici, 14 • 20121 Milano • Tel. +39 0283438160 • Fax +39 0283438174
Codice Fiscale 97579510153 Partita IVA 07972530963 R.I. Milano • REA C C I A.A. Milano 1969043





AmTrust Europe
An AmTrust Financial Company

Il sottoscritto RENATO PUMILIA dichiara di ricevere ed accettare il pagamento di euro 38.049,56 (TRENTOTTOMILAQUARANTANOVE/56) omnia lordi di cui sopra tramite bonifico bancario con accreditalmento a:

ISTITUTO DI CREDITO (BANCA + AGENZIA): UNICREDIT - AGENZIA PALERMO, VIA DELLA LIBERTA' E
 Indirizzo Completo (con CAP): VIALE DELLA LIBERTA, 46, 90143, PALERMO
 Codice IBAN leggibile:

IT	55	0	02008	04610	000004644909
Int. Code	Check	Cin	ABI	CAB	Nr. Conto Corrente

 Intestato a: **RENATO PUMILIA**
 Codice Fiscale dell'Intestatario: PALRNT55R20I533F.
PALERMO 20/6/2017 (Luogo e data) Renato Pumilia (F.to Renato Pumilia)

Il sottoscritto GIUSEPPE MISURACA dichiara di ricevere ed accettare il pagamento di euro 7.064,00 (SETTEMILASESSANTAQUATTRO/00) omnia lordi tramite bonifico bancario con accreditalmento a:

ISTITUTO DI CREDITO (BANCA + AGENZIA): BANCA AEDIOLANUM - SEDE -
 Indirizzo Completo (con CAP): VIA FRANCESCO SPORZA - 20080 - BASiglio - MILANO 3-
 Codice IBAN leggibile:

IT	34	D	03062	34210	000000212406
Int. Code	Check	Cin	ABI	CAB	Nr. Conto Corrente

 Intestato a: **GIUSEPPE MISURACA**
 Codice Fiscale dell'Intestatario: MSRGPP68H08G273W.
PALERMO, 20/06/2017. (Luogo e data) Giuseppe Misuraca (F.to Giuseppe Misuraca)

** Il sottoscritto legale (nome e cognome) GIUSEPPE MISURACA
 (codice fiscale) MSRGPP68H08G273W

Dichiara. (1) che la firma che precede è quella del legittimo percipiente delle somme concordate;
 (2) di rinunciare alla solidarietà di cui al comma 8 dell'art. 13 legge 247 del 2012.

(firma Avv. Giuseppe Misuraca)

AmTrust Europe Limited
 Sede Legale Market Square House • St. James Street, Nottingham NG1 6FG • Capitale Sociale € 92.000.000 00

Rappresentanza Generale per l'Italia
 Via Cienci, 14 • 20121 Milano • Tel. +39.0283438150 • Fax +39.0283438174
 Codice Fiscale 97579510153 Partita IVA 07872530863 R.I. Milano • REA C.C.I.A.A. Milano 1969043



Nome Flusso:	W013274774707531700002817	Data/Ora:	09.08.2017 16:15:07
Conto ordinante:	IT95N010104031010000002071-EUR-AMTRUST EUROPE LIMITEDSRL		
Ragione Sociale:	AMTRUST EUROPE LIMITED	Codice SIA/CUC:	BIC4D/-
Canale:	W	Stato:	Ricevuta
Tipologia:	Credit transfer	Data esecuzione:	10.08.2017
Totale:	45.113,56 EUR	Num.Disp.:	2
Modalità pagam:	TRF - Disposizioni di Bonifico SEPA senza Esito a Ordinante		

Esito XML

Tipo messaggio	-	Causale Esito:	-
Nome Flusso orig	-	Data Esito:	-
Data/ora ult msg	-		
Motivazione	-		

Esito Disposizione di Pagamento:

C.R.O./Codice di riferimento:	0101027203943303484031040310IT	Data Esito:	-
Num.Assegno:	-	Data Emissione	-
Data Ordine:	-	Data di addebito:	-
Imp.Commissioni:	-	Imp.Spese:	-
Imp.Penali:	-		

Storni e Segnalazioni Ulteriori:

Anomalia Segnalata: -

Dati Disposizione:

Data creazione	09.08.2017	Importo da trasferire	38.049,56 EUR
Data esecuzione	10.08.2017		
Tipo di bonifico	Credit Transfer	Finalità del pagamento:	CASH - Pagamento Generico
Tipo commissioni	SLEV - Ognuno paga la sua parte	Modalità pagamento	TRF - Disposizioni di Bonifico

Urgente **NO**
Bonifico Istantaneo **NO**

Beneficiario **RENATO PUMILIA**

Identificativo fiscale -

Persona fisica -

Conto beneficiario **IT5500200804610000004644909** Codice SWIFT **UNCRITM1156**

Tipo codice CBI - Codice -

Destinatario esito -

CUC - Sia -

Identificativo End to End **LHLQGQBJ2200015022814246700.6397415**

Altri Addebiti - Finanziamento - Data scadenza -

Informazioni aggiuntive (max 140 caratteri) **SX 2012/ARP/0094 - RENATO PUMILIA**

Nome Flusso:	W013274774707531700002817	Data/Ora:	09.08.2017 16:15:07
Conto ordinante:	IT95N010104031010000002071-EUR-AMTRUST EUROPE LIMITEDSRL		
Ragione Sociale:	AMTRUST EUROPE LIMITED	Codice SIA/CUC:	BIC4D/-
Canale:	W	Stato:	Ricevuta
Tipologia:	Credit transfer	Data esecuzione:	10.08.2017
Totale:	45.113,56 EUR	Num.Disp.:	2
Modalità pagam:	TRF - Disposizioni di Bonifico SEPA senza Esito a Ordinate		

Esito XML

Tipo messaggio	-	Causale Esito:	-
Nome Flusso orig	-	Data Esito:	-
Data/ora ult msg	-		
Motivazione	-		

Esito Disposizione di Pagamento:

C.R.O./Codice di riferimento:	0101027203937308484031040310IT	Data Esito:	-
Num.Assegno:	-	Data Emissione:	-
Data Ordine:	-	Data di addebito:	-
Imp.Commissioni:	-	Imp.Spese:	-
Imp.Penali:	-		

Storni e Segnalazioni Ulteriori:

Anomalia Segnalata: -

Dati Disposizione:

Data creazione	09.08.2017	Importo da trasferire	7.064,00 EUR
Data esecuzione	10.08.2017		
Tipo di bonifico	Credit Transfer	Finalità del pagamento:	CASH - Pagamento Generico
Tipo commissioni	SLEV - Ognuno paga la sua parte	Modalità pagamento	TRF - Disposizioni di Bonifico

Urgente **NO**
Bonifico Istantaneo **NO**

Beneficiario **GIUSEPPE MISURACA**

Identificativo fiscale	-		
Persona fisica	-		
Conto beneficiario	IT34D0306234210000000212406	Codice SWIFT	MEDBITMMXXX
Tipo codice CBI	-	Codice	-
Destinatario esito	-		
CUC	-	Sia	-

Identificativo End to End **LHLQGQBJ2221115022814656580.4218745**

Altri Addebiti - Finanziamento - Data scadenza -

Informazioni aggiuntive (max 140 caratteri) **SX 2012/ARP/0094 - RENATO PUMILIA**

Vaccarella



AmTrust Europe

An AmTrust Financial Company

N° Sinistro	Data Sinistro	Assicurato	Danneggiato
2012/ARP/0131	22.01.2008	ARNAS CIVICO DI CRISTINA BENFRATELLI	GIOVANNI SPAMPINATO

ATTO DI TRANSAZIONE E QUIETANZA

Il sottoscritto Signor **GIOVANNI SPAMPINATO** - nato a Palermo (PA) il 12.09.1974 - domiciliato c/o l'Avv. GIORSIA DADIANI con studio in PALERMO via A. CASELLA 112 dichiara di accettare la somma complessiva di €. **18.359,23** (Euro

DICIOTTOMILATRECENTOCINQUANTANOVE/23) omnia lordi a saldo, stralcio e tacitazione definitiva di tutti i danni patiti dal predetto di natura materiale ed immateriale, patrimoniale e non patrimoniale, presente e futura, a persone e cose, e delle spese sostenute o da sostenere, in conseguenza del sinistro sopra rubricato e segnatamente in dipendenza dei trattamenti diagnostici, assistenziali e terapeutici ricevuti nel corso del ricovero dello scorso 16.01.2008, dell'intervento chirurgico eseguito in data 22.01.2008 e dei successivi controlli occorsi in data 7.02.2008, 10.03.2008, in data 02.04.2008, in data 12.04.2008 ed in data 05.05.2008.

Si precisa che il suddetto importo di euro 18.359,23 (euro **DICIOTTOMILATRECENTOCINQUANTANOVE/23**) omnia lordi - riconosciuto in favore del signor Giovanni Spampinato in virtù dell'accordo conciliativo ex art. 185 bis C.p.c. concluso nell'ambito del giudizio civile celebrato inter partes innanzi il Tribunale di Palermo ed andante con il nr. 554/2016 di Ruolo generale - è da intendersi imputato come segue: euro 15.000,00 (euro **QUINDICIMILA/00**) omnia a titolo di sorte capitale, euro 450,00 (euro **QUATTROCENTOCINQUANTA/00**) omnia lordi a titolo di rimborso di quanto corrisposto da parte attrice in favore del Consulente tecnico d'ufficio ed, infine, euro 2.909,23 (euro **DUEMILANOVECENTONOVE/23**) omnia lordi a titolo di spese legali che, siccome disposto in seno al richiamato accordo conciliativo, verranno liquidate direttamente in favore del patrocinatore, dietro presentazione di regolare fattura.

Dichiara, inoltre che, ricevuto il pagamento della suddetta somma concordata, questo atto acquisterà valore anche di quietanza ampiamente liberatoria ed il sottoscritto non avrà più nulla a pretendere, a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, dall'**A.O. ARNAS CIVICO - DI CRISTINA - BENFRATELLI**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, né da alcuno degli amministratori, dei dirigenti, dipendenti, collaboratori, assistenti e consulenti della stessa, né dall'**AMTRUST EUROPE LTD**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, ed eventuali Coassicuratori interessati e dai loro rispettivi rappresentanti.

Il sottoscritto dichiara che non vi sono soggetti terzi che hanno patito danni, di qualsivoglia natura, in conseguenza del sinistro sopra rubricato e si impegna espressamente a garantire, tenere indenne e manlevare l'**A.O. ARNAS CIVICO - DI CRISTINA - BENFRATELLI**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, e/o **AMTRUST EUROPE LTD**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, da eventuali future richieste risarcitorie da chiunque avanzate, ivi compresi gli Enti assistenziali e/o previdenziali (I.N.P.S., I.N.A.I.L., etc...).

Il sottoscritto dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, agli atti del procedimento civile attualmente pendente inter partes innanzi il tribunale di Palermo, andante con il nr. 554/2016 di Ruolo generale, ed ad ogni ulteriore azione in sede civile, penale o amministrativa connessa e/o collegata ai fatti contestati, impegnandosi a svolgere, a proprie cure e spese, le attività formali eventualmente necessarie al riguardo.

Il pagamento della somma concordata verrà eseguito entro il termine di 60 (SESSANTA/00) giorni decorrenti dalla ricezione del presente atto corredato da tutta la documentazione richiesta a supporto e previa verifica della regolarità della stessa.

AmTrust Europe Limited

Sede Legale Market Square House · St James Street, Nottingham NG1 6FG · Capitale Sociale € 92 000 000 00

Rappresentanza Generale per l'Italia

Via Clerici, 14 · 20121 Milano · Tel +39 0283438150 · Fax +39 0283438174

Codice Fiscale 97579510153 Partita IVA 07972530963 R.L. Milano · REA C C I A A Milano 1969043





AmTrust Europe

An AmTrust Financial Company

Il sottoscritto GIOVANNI SPAMPINATO dichiara di ricevere ed accettare il pagamento di euro 15.450,00 (Euro QUINDICIMILAQUATTROCENTOCINQUANTA/00) omnia lordi di cui sopra tramite bonifico bancario con accreditalmento a:

ISTITUTO DI CREDITO (BANCA + AGENZIA): UNICREDIT 28644

Indirizzo Completo (con CAP): PIAZZA DANTE ALIGHIERI 10-19 CASTELNUOVA

Codice IBAN leggibile: 90014

IT	16	e	02008	43230	000103418856
Int. Code	Check	Cin	ABI	CAB	Nr. Conto Corrente

Intestato a: **GIOVANNI SPAMPINATO**

Codice Fiscale dell'intestatario: SPNGNN74P129273J

PALERMO 19-11-2018
(Luogo e data)

Giovanni Spampinato
(F.to Giovanni Spampinato)

La sottoscritta GIORGIA DAMIANI dichiara di ricevere ed accettare il pagamento di euro 2.909,23 (Euro DUEMILANOVECENTONOVE/23) omnia lordi di cui sopra tramite bonifico bancario con accreditalmento a:

ISTITUTO DI CREDITO (BANCA + AGENZIA): BANCA SELLA Ag 3 Da Vinci

Indirizzo Completo (con CAP): Via Leonardo da Vinci 33 90145

Codice IBAN leggibile: PALERMO

IT	10	H	03268	04609	052334651600
Int. Code	Check	Cin	ABI	CAB	Nr. Conto Corrente

Intestato a: **GIORGIA DAMIANI**

Codice Fiscale dell'intestatario: DMHG968T639273E

PALERMO 19/11/2018
(Luogo e data)

av. Giorgia Damiani
(F.to Giorgia Damiani)

** Il sottoscritto legale (nome e cognome) GIORGIA DAMIANI
(codice fiscale) DMHG968T639273E

Dichiara: (1) che la firma che precede è quella del legittimo percipiente della somma concordata;
(2) di rinunciare alla solidarietà di cui al comma 8 dell'art. 13 legge 247 del 2012.

(firma Avv. Giorgia Damiani)



Nome Flusso:	W013274774707531800004284	Data/Ora:	12.12.2018 10:56:37
Conto ordinante:	IT91T030694031510000002071-EUR-AMTRUST EUROPE LIMITEDSRL		
Ragione Sociale:	AMTRUST EUROPE LIMITED	Codice SIA/CUC:	BIC4D/-
Canale:	W	Stato:	Lavorazione Conclusa
Tipologia:	Credit transfer	Data esecuzione:	12.12.2018
Totale:	17.900,65 EUR	Num.Disp.:	2
Modalità pagam:	TRA - Disposizioni di Bonifico SEPA con Esito a Ordinate		

Esito XML

Tipo messaggio	R9 - OK	Causale Esito:	Accreditato
Nome Flusso orig	W013274774707531800004284	Data Esito:	27.12.2018
Data/ora ult msg	27.12.2018		
Motivazione	-		

Esito Disposizione di Pagamento:

C.R.O./Codice di riferimento:	0306928301748800484031540315IT	Data Esito:	-
Num.Assegno:	-	Data Emissione:	-
Data Ordine:	-	Data di addebito:	-
Imp.Commissioni:	-	Imp.Spese:	-
Imp.Penali:	-		

Storni e Segnalazioni Ulteriori:

Anomalia Segnalata: **-**

Dati Disposizione:

Data creazione	12.12.2018	Importo da trasferire	15.450,00 EUR
Data esecuzione	12.12.2018		
Tipo di bonifico	Credit Transfer	Finalità del pagamento:	CASH - Pagamento Generico
Tipo commissioni	SLEV - Ognuno paga la sua parte	Modalità pagamento	TRA - Disposizioni di Bonifico

Urgente **NO**
Bonifico Istantaneo **NO**

Beneficiario	SPAMPINATO GIOVANNI		
Identificativo fiscale	-		
Persona fisica	-		
Conto beneficiario	IT16C0200843230000103418856	Codice SWIFT	UNCRITM1K98
Tipo codice CBI	-	Codice	-
Destinatario esito	-		
CUC	-	Sia	-

Identificativo End to End **F73S4BWI0021115446085430490.3999326**

Altri Addebiti - Finanziamento	-	Data scadenza	-
Informazioni aggiuntive (max 140 caratteri)	2012/ARP/0131-SPAMPINATO GIOVANNI		

Nome Flusso:	W013274774707531800004284	Data/Ora:	12.12.2018 10:56:37
Conto ordinante:	IT91T030694031510000002071-EUR-AMTRUST EUROPE LIMITEDSRL		
Ragione Sociale:	AMTRUST EUROPE LIMITED	Codice SIA/CUC:	BIC4D/-
Canale:	W	Stato:	Lavorazione Conclusa
Tipologia:	Credit transfer	Data esecuzione:	12.12.2018
Totale:	17.900,65 EUR	Num.Disp.:	2
Modalità pagam:	TRA - Disposizioni di Bonifico SEPA con Esito a Ordinate		

Esito XML

Tipo messaggio	R9 - OK	Causale Esito:	Accreditato
Nome Flusso orig	W013274774707531800004284	Data Esito:	27.12.2018
Data/ora ult msg	27.12.2018		
Motivazione	-		

Esito Disposizione di Pagamento:

C.R.O./Codice di riferimento:	0306928318867705484031540315IT	Data Esito:	-
Num.Assegno:	-	Data Emissione:	-
Data Ordine:	-	Data di addebito:	-
Imp.Commissioni:	-	Imp.Spese:	-
Imp.Penali:	-		

Storni e Segnalazioni Ulteriori:

Anomalia Segnalata: -

Dati Disposizione:

Data creazione	12.12.2018	Importo da trasferire	2.450,65 EUR
Data esecuzione	12.12.2018		
Tipo di bonifico	Credit Transfer	Finalità del pagamento:	CASH - Pagamento Generico
Tipo commissioni	SLEV - Ognuno paga la sua parte	Modalità pagamento	TRA - Disposizioni di Bonifico

Urgente **NO**
Bonifico Istantaneo **NO**

Beneficiario **GIORGIA DAMIANI**

Identificativo fiscale -

Persona fisica -

Conto beneficiario **IT10H0326804609052334651600** Codice SWIFT **SELBIT2BXXX**

Tipo codice CBI -

Destinatario esito -

CUC -

Identificativo End to End **F73S4BWI2120115446085638100.3600725**

Altri Addebiti - Finanziamento - Data scadenza -

Informazioni aggiuntive (max 140 caratteri) **2012/ARP/0131-SPAMPINATO GIOVANNI**

**Riaperto il verbale alle ore 19.00,
dopo la camera di consiglio, si
provvede come di seguito:**

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE III CIVILE**

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Paolo Criscuoli, all'udienza del 23/10/2017 ha pronunciato, dandone lettura in udienza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 11956 dell'anno 2013 del Rinvio Generale degli Affari civili contenziosi vertente

TRA

Messina Chiara, nata il 12/11/1990 a Palermo, Messina Sebastiano, nato a Palermo il 14.9.1957, e Barbera Maria, nata a Palermo il 21.9.1963, ivi elettivamente domiciliati in via G. Pacini n.67, presso lo studio dell'Avv. Caramazza Angela che li rappresenta e difende unitamente all'avv. Prof. Galasso Alfredo, giusta procura in calce all'atto di citazione;

- attori -

CONTRO

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE I DI ALTA SPECIALIZZAZIONE CIVICO- DI CRISTINA-BENTRATTELLI, PI 05841770828, elettivamente domiciliata in Palermo, presso l'ufficio legale



sita in Piazza N. Leotta, rappresentata e difesa dall'Avv. Palma Francesco e dall'avv. Rizzotto Caterina per procura in calce all'atto di citazione;

convenuta

E

AZIENDA OSPEDALIERA - OSPEDALI RIUNITI VILLA SOTTA - CERVELLO, con sede in Palermo, v.le Strasburgo n.233, elettivamente domiciliata in Palermo, presso lo studio dell'Avv. Michele Costa, rappresentata e difesa dall'avv. Ferdinando Maurelli, per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;

convenuta

ENEL CONFRONTI DELLA

AM TRUST EUROPE LIMITED, GIÀ IGI INSURANCE COMPANY LIMITED, con sede in Nottingham (UK) in 10th floor Market Square House, St. James's Street, PI GB764402928, elettivamente domiciliata in Palermo, P.za Virgilio, 15, presso lo studio dell'Avv. Gentile Alletto Salvatore che la rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

terza chiamata

AS/AS

P.Q.M.

Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:

confirma l'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti" Villa Sofia Cervello di Palermo e l'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Civico - Benfratelli - G. Di Cristina di Palermo in solido



al pagamento in favore di Messina Chiara di euro 188.366,76, oltre interessi dalla decisione al soddisfo;

condanna l'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti" Villa Sofia Cervello di Palermo e l'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Civico - Benfratelli - G. Di Cristina di Palermo in solido al pagamento in favore di Barbera Maria e di Messina Sebastiano di euro 15.000,00 ciascuno, oltre interessi dalla decisione al soddisfo;

Condanna l'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti" Villa Sofia Cervello di Palermo e l'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Civico - Benfratelli - G. Di Cristina di Palermo in solido al pagamento in favore di Messina Chiara, Messina Sebastiano e di Barbera Maria in solido delle spese di lite che liquida in complessivi euro 22000,00, di cui euro 1600,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;

accetta, in ordine al rapporto interno tra i obbligati in solido, la responsabilità dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti" Villa Sofia Cervello di Palermo per il 60% e dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Civico - Benfratelli - G. Di Cristina di Palermo per il restante 40%;

pone definitivamente a carico dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti" Villa Sofia Cervello di Palermo e dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Civico - Benfratelli - G. Di Cristina di Palermo in solido le spese della consulenza tecnica d'ufficio, con ripartizione, nel rapporto interno, del 60% a carico dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti" Villa Sofia Cervello di Palermo e del



rimanente 10% a carico dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Civico - Benfratelli - G. Di Cristina di Palermo;

condanna la AM TRUST EUROPE LIMITED a tenere indenne ed a manlevare l'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Civico - Benfratelli - G. Di Cristina di Palermo delle somme che quest'ultima verserà in favore degli attori, incluse le spese di lite, in forza della presente sentenza, con applicazione della franchigia pari ad euro 25 (800,00);

condanna la Am Trust Europe Limited al pagamento in favore della Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Civico - Benfratelli - G. Di Cristina di Palermo delle spese di lite che liquida in complessivi euro 5000,00, oltre spese generali, ion e iva come per legge.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il 13 dicembre del 2012 Messina Chiara, verso le 18.30, camminando a piedi, cadeva, all'interno di un'area dell'Ospedale Civico, a causa di una buca presente per terra, in zona non illuminata e priva di segnalazione, riportando gravi danni all'articolazione inferiore.

In tal senso sono dinuocche e convergenti le deposizioni dei testi escussi all'udienza del 24.11.2015.

Tutti i testi, inarti, non parenti ed indifferenti, hanno riferito della presenza della predetta buca, in zona non illuminata e destinata al transito pedonale, all'interno di un'area della convenuta Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Civico - Di Cristina-Benfratelli (di seguito "Arnas"), nonché della caduta della attrice,



in zona pure riconosciuta nei rilievi fotografici versati in atti.

Del tutto attendibile, del resto, la versione fornita dai testi i quali, unitamente all'attrice, si erano recati presso il predetto nosocomio per tale visita ad un comune amico ivi ricoverato.

A fronte della predetta prova in merito alla sussistenza del fatto storico allegato in atto di citazione, la convenuta Arnas nulla ha provato al fine di fornire la cd prova liberatoria richiesta, ex art. 2051 cc, al custode della cosa (l'assenza di anomalie della cosa ovvero una condotta abnorme dell'utente nell'utilizzo della stessa).

Il predetto ente convenuto, pertanto, deve essere condannato al risarcimento patito dalla attrice e sul quale si tornerà ampiamente di seguito, non potendo neanche rilevare la sussistenza di una condotta colposa dei sanitari che, presso altra struttura, hanno poi gestito il caso clinico della Messina.

E' noto, infatti, che una simile causa sopravvenuta non è tale da interrompere il nesso di causalità avviato dalla condotta imputabile all'Arnas (cfr. in tal senso da ultimo Cass. Civ., Sez. I, Sent. n. 92 del 04/01/2017).

Nessun elemento in atti consente di apprezzare la condotta di parte attrice in termini di concorso di colpa ex art. 1227 cc.

In ordine al successivo decorso delle condizioni dell'attrice, va osservato che la Messina veniva prima ricoverata presso il ps del predetto nosocomio e, dopo le dimissioni volontarie, presso l'altro nosocomio convenuto.

Ivi, come risulta per i dati, si recava il giorno successivo alla caduta



con diagnosi di frattura trimalleolare scomposta.

Veniva sottoposta ad intervento di *triduzione e sintesi con fili di Kirschner malleola tibiale + filo di K. Trans malleolo-astragalo fibiale*, nonché ad ulteriore intervento ad a cicli di riabilitazione.

Quanto agli esiti permanenti è emersa la sussistenza di *esiti algodisfunzionali e cicatriziali di trauma disto-confusivo della caviglia sinistra con frattura trimalleolare e lussazione anteriore di tibia e perone, sindrome ansioso reattiva*.

In merito alla condotta dei sanitari della convenuta Azienda Ospedaliera - Ospedali riuniti "Villa Sofia - Cervello" (di seguito "Villa Sofia") il ctu, con argomentazioni congrue e condivisibili, ha rilevato che *"l'intervento ottimale è di eseguire l'intervento chirurgico entro le 24-48 ore dal trauma per ridurre al massimo i rischi di alettamento e di stasi venosa, tuttavia la sofferenza delle ferite chirurgiche e di conseguenza le infezioni, sono da considerare complicanze frequenti nel trattamento di questo tipo di lesioni e ciò è dovuto al fatto che le ossa della caviglia normalmente sono coperte da un sottile strato di tessuti molli. Questo rischio diventa molto elevato quando, comparsi i primi sintomi di sofferenza cutanea (a volte presenti già al momento della prima osservazione) la chirurgia viene eseguita senza attendere un congruo intervallo di tempo che favorisca un miglioramento delle condizioni dei tessuti molli. Per tale ragione il trattamento chirurgico di queste fratture spesso è procrastinato di 5-15 giorni. I dati presenti in letteratura indicano che il ritardo dell'intervento chirurgico assume rilevanza nell'insorgenza negativamente gli esiti del trattamento, solo se si superano i 20-31 giorni. Nel caso in esame, al fine di*



evitare le complicanze ed eseguire un intervento definitivo sarebbe stato opportuno stabilizzare le lesioni, ridurre la lussazione tibio peroneo astragola e mantenendo la caviglia immobilizzata per il periodo necessario a che si risolvesse la sofferenza dei tessuti molli. Un'opzione valida sarebbe potuta essere l'applicazione di una trazione con filo transcalcaneare che permettesse di controllare frequentemente la situazione dei tessuti molli in attesa della guarigione dei disturbi di circolo per poter eseguire, in un secondo tempo ed in sicurezza, un intervento classico di osteosintesi peroneale e tibiale, riparazione della eventuale lesione del legamento deltoideo e sintesi con vite peroneo-tibiale transcondroasi. In conclusione, il trattamento inizialmente adottato, ha generato un susseguirsi di eventi che hanno indotto il chirurgo ortopedico ad eseguire un primo intervento insufficiente e di conseguenza reso indispensabile un successivo e definitivo trattamento chirurgico di riduzione ed osteosintesi. Le alterazioni dei tessuti, non trattate in tempi e modalità adeguate, hanno generato complicanze ed esiti peggiori rispetto a un trattamento corretto all'inizio e contribuito in maniera rilevante allo sviluppo di una sindrome ansiosa depressiva provocata dalle sofferenze patite dalla danneggiata. Il rifiuto della Paziente al ricovero immediato non ha inciso in modo rilevante, in quanto dalla dimissione dal pronto soccorso dell'Ospedale Civico al ricovero presso la divisione di ortopedia di Villa Sofia sono passate dodici ore circa.

Sussiste, pertanto, la responsabilità di Villa Sofia che, per converso, non ha provato, alla luce delle conclusioni alle quali è pervenuto il CTU, di aver correttamente eseguito la prestazione medica alla quale era tenuta in



considerazione del ricovero dell'attrice, tenuto conto delle condizioni della stessa.

Tali concorrenti cause - omessa custodia ed inadempimento della prestazione medica - hanno, dunque, provocato all'attrice i predetti esiti permanenti dei quali i convenuti devono rispondere in solido.

Il ctu ha, poi, precisato che da ciò erano derivati una "INABILITÀ":

- A) Temporanea totale al 100% : giorni 45 (QUARANTACINQUE)
 - B) Temporanea parziale al 75% : giorni 55 (CINQUANTACINQUE)
 - C) Temporanea parziale al 50% : giorni 60 (SESSANTA)
 - D) Temporanea parziale al 25% : giorni 40 (QUARANTA)
- 3) *Danno biologico permanente 26%.*

Nel Caso di Trattamento efficace la valutazione sarebbe stata:

2.1) *PERIODI DI INABILITÀ:*

- A) *Temporanea totale al 100% : giorni 30 (TRENTA)*
 - B) *Temporanea parziale al 75% : giorni 20 (VENTI)*
 - C) *Temporanea parziale al 50% : giorni 30 (TRENTA)*
 - D) *Temporanea parziale al 25% : giorni 25 (VENTICINQUE)*
- 3.1) *Danno biologico permanente 12%.*

In ordine alla liquidazione del danno, in applicazione dei criteri previsti dalle tabelle già in uso per il 2014 presso il Tribunale di Palermo, in adesione al costante indirizzo della Suprema Corte, deve essere liquidato in favore di Messina Chiara il seguente risarcimento:

euro 12624,00 per ITA ed ITP (considerando euro 100,00 al giorno di ITA);

euro 166.250,00 per l'invalidità permanente, applicando il massimo



aumento individualizzante in considerazione delle verosimili ripercussioni sulle attività quotidiane della attrice e sullo svolgimento delle più ordinarie attività, in special modo alla luce del complesso decorso e della giovane età della danneggiata, nonché sulla sofferenza patita in ragione della frequenza universitaria.

Congrua le spese menche provate, pari ad euro 1496,71.

In favore dell'attrice, pertanto, deve essere riconosciuto un risarcimento pari ad euro 188.366,76 (già applicata sulla somma di euro 180372,00 la devaluazione alla data del sinistro e la successiva rivalutazione ad oggi con applicazione di un saggio di interessi pari a quello legale *ratione temporis* anno per anno applicabile).

Deve, inoltre, essere accolta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale proposta dai genitori di Messina Chiaru in considerazione delle sofferenze da costoro patite.

La sussistenza di detto danno è stata provata in considerazione del chiaro tenore della deposizione della teste Tullia in ordine agli effetti del sinistro sulla condizione di vita della attrice e quindi sugli effetti sul nucleo familiare ed, in via presuntiva, tenuto conto della verosimile sofferenza connessa al lungo e complesso decorso medico della patologia della figlia ed alla sofferenza connessa alla assistenza ad una figlia che ha, parimenti, subito la insorgenza di una patologia psichica, con postumi permanenti (cfr. in tal senso Sez. 3 - , Sentenza n. 17058 del 11/07/2017 ove si legge che: "Il danno non patrimoniale, consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto di persona lesa in modo non lieve dall'altra siliato, può essere dimostrato con ricorso alle prove



presuntiva, che deve essere cercata anche d'ufficio, se la parte abbia dedotto e provato i fatti noti che guida il giudice, sulla base di un ragionamento logico-deduttivo, può trarre le conseguenze per risalire al fatto ignoto. In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, la quale aveva ritenuto non provato il danno non patrimoniale patito dal padre della vittima di un incidente stradale, senza considerare i fatti da quegli dedotti e provati nel corso del giudizio, ove era stato accertato che la vittima era imbroglione, convivente con il padre ed aveva subito lesioni personali in conseguenza delle quali era stata ricoverata in ospedale e da cui era derivata un'invalidità permanente di grado pari al 25 per cento ed un periodo di invalidità temporanea assoluta di oltre quattro mesi".

A ciascuno di costoro, pertanto, deve essere riconosciuto un risarcimento, all'attualità, di euro 15.000,00, oltre interessi dalla decisione al soddisfatto.

I predetti danni devono, in ordine al rapporto interno tra i coobbligati, tenuto conto della domanda all'uopo espressamente formulata, posti a carico di Villa Sofia per il 60% e dell'Arnas per il restante 40%, sulla scorta dell'apparto causale fornito da ciascuno dei predetti citi in merito alla ascrivibilità dei postumi, come precisato dal ctu.

In merito al rapporto tra la assicurata Arnas e la terza chiamata Am Trust Europe Limited, va rilevato che quest'ultima ha eccepito la inoperatività della polizza in considerazione del rischio assicurato (solo da



responsabilità sanitaria e non già da danni ascrivibili ad altra causa).

Ita, inoltre, dedotto la tardività della denuncia, rispetto alle previsioni dell'art. 10 della cgr.

Eccepiva, infine, la operatività dello scoperto, pari ad euro 25.000,00, nonché un limite aggregato per anno pari ad euro 25.000.000,00 ed uno di euro 500.000,00 per anno solare ad un terzo.

In ordine alla prima deduzione, va rilevato che il contratto aveva ad oggetto la copertura dei danni a terzi anche diversi da quelli derivanti da responsabilità medica.

Si legge, infatti, nella nozione di danni: "*pregiudizio di natura patrimoniale e non patrimoniale sofferto dai terzi a seguito di morte o lesione alla persona o di distruzione, danneggiamento o perdita di cose*".

L'art. 5 del resto non prevede alcuna limitazione in tal senso (vd anzi la espressa previsione di copertura al punto 9.4.01).

Difficile sostenere, peraltro, che non fossero coperti anche i danni derivanti da un fatto illecito come quello in parola, risultando, per converso, assai arduo individuare, accedendo alla tesi della terza chiamata volta a limitare alla sola responsabilità sanitaria l'applicazione della polizza, gli limiti di operatività della polizza in relazione ai danni a cose ovvero ad animali.

Quanto alla tardività della denuncia, rilevato che la stessa è stata tempestiva, in quanto eseguita, come da documentazione versata in atti dalla Arnas, non oltre 15 giorni dopo il ricevimento della nota del legale degli attori.

Si noti, sul punto, che la nota dell'assicurato al broker versata in atti è



del tutto idonea a valere quale denuncia, in considerazione delle previsioni contenute nell'art. 23 delle cc.

Non provata, ferma la operatività dello scoperto di euro 25.000,00, la operatività degli ulteriori massimali dedotti in contratto.

La terza chiamata, pertanto, deve essere condannata a tenere indenne ed a manlevare l'Arnas delle somme che quest'ultima sarà chiamata versare agli attori in forza della presente sentenza, incluse le spese di lite, con applicazione della predetta franchigia.

..

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività in concreto svolta e della natura del giudizio, alla luce dei parametri di cui al DMG 55/2014.

Così deciso in Palermo, all'udienza del 23/10/2017.

Il Giudice

dot. Paolo Chiscuzoli



Nome Flusso:	W013274774707531700004320	Data/Ora:	07.12.2017 10:48:14
Conto ordinante:	IT95N0101040310100000002071-EUR-AMTRUST EUROPE LIMITEDSRL		
Ragione Sociale:	AMTRUST EUROPE LIMITED	Codice SIA/CUC:	BIC4D/-
Canale:	W	Stato:	Ricevuta
Tipologia:	Credit transfer	Data esecuzione:	07.12.2017
Totale:	100.274,31 EUR	Num.Disp.:	3
Modalità pagam:	TRF - Disposizioni di Bonifico SEPA senza Esito a Ordinate		

Esito XML

Tipo messaggio	-	Causale Esito:	-
Nome Flusso orig	-	Data Esito:	-
Data/ora ult msg	-		
Motivazione	-		

Esito Disposizione di Pagamento:

C.R.O./Codice di riferimento:	0101027439663203484031040310IT	Data Esito:	-
Num.Assegno:	-	Data Emissione:	-
Data Ordine:	-	Data di addebito:	-
Imp.Commissioni:	-	Imp.Spese:	-
Imp.Penali:	-		

Storni e Segnalazioni Ulteriori:

Anomalia Segnalata: -

Dati Disposizione:

Data creazione	07.12.2017	Importo da trasferire	79.657,80 EUR
Data esecuzione	07.12.2017		
Tipo di bonifico	Credit Transfer	Finalità del pagamento:	CASH - Pagamento Generico
Tipo commissioni	SLEV - Ognuno paga la sua parte	Modalità pagamento	TRF - Disposizioni di Bonifico

Urgente NO
Bonifico Istantaneo NO

Beneficiario	CHIARA MESSINA		
Identificativo fiscale	-		
Persona fisica	-		
Conto beneficiario	IT89V0301904609000009597083	Codice SWIFT	RSANIT3PXXX
Tipo codice CBI	-	Codice	-
Destinatario esito	-		
CUC	-	Sia	-

Identificativo End to End F73S4BW11020215126398877160.0753685

Altri Addebiti - Finanziamento - Data scadenza -

Informazioni aggiuntive (max 140 caratteri) SX.2013/ARP/0167-MESSINA CHIARA

Nome Flusso:	W013274774707531700004320	Data/Ora:	07.12.2017 10:48:14
Conto ordinante:	IT95N0101040310100000002071-EUR-AMTRUST EUROPE LIMITEDSRL		
Ragione Sociale:	AMTRUST EUROPE LIMITED	Codice SIA/CUC:	BIC4D/-
Canale:	W	Stato:	Ricevuta
Tipologia:	Credit transfer	Data esecuzione:	07.12.2017
Totale:	100.274,31 EUR	Num.Disp.:	3
Modalità pagam:	TRF - Disposizioni di Bonifico SEPA senza Esito a Ordinate		

Esito XML

Tipo messaggio	-	Causale Esito:	-
Nome Flusso orig	-	Data Esito:	-
Data/ora ult msg	-		
Motivazione	-		

Esito Disposizione di Pagamento:

C.R.O./Codice di riferimento:	0101027439652904484031040310IT	Data Esito:	-
Num.Assegno:	-	Data Emissione:	-
Data Ordine:	-	Data di addebito:	-
Imp.Commissioni:	-	Imp.Spese:	-
Imp.Penali:	-		

Storni e Segnalazioni Ulteriori:

Anomalia Segnalata: -

Dati Disposizione:

Data creazione	07.12.2017	Importo da trasferire	10.308,25 EUR
Data esecuzione	07.12.2017		
Tipo di bonifico	Credit Transfer	Finalità del pagamento:	CASH - Pagamento Generico
Tipo commissioni	SLEV - Ognuno paga la sua parte	Modalità pagamento	TRF - Disposizioni di Bonifico

Urgente NO
Bonifico Istantaneo NO

Beneficiario SEBASTIANO MESSINA

Identificativo fiscale -

Persona fisica -

Conto beneficiario IT41X0200804619000300496038 Codice SWIFT UNCRITM1164

Tipo codice CBI - Codice -

Destinatario esito -

CUC - Sia -

Identificativo End to End F73S4BWI2210215126399241620.6028488

Altri Addebiti - Finanziamento - Data scadenza -

Informazioni aggiuntive (max 140 caratteri) SX.2013/ARP/0167-MESSINA CHIARA

Nome Flusso:	W013274774707531700004320	Data/Ora:	07.12.2017 10:48:14
Conto ordinante:	IT95N0101040310100000002071-EUR-AMTRUST EUROPE LIMITEDSRL		
Ragione Sociale:	AMTRUST EUROPE LIMITED	Codice SIA/CUC:	BIC4D/-
Canale:	W	Stato:	Ricevuta
Tipologia:	Credit transfer	Data esecuzione:	07.12.2017
Totale:	100.274,31 EUR	Num.Disp.:	3
Modalità pagam:	TRF - Disposizioni di Bonifico SEPA senza Esito a Ordinate		

Esito XML

Tipo messaggio	-	Causale Esito:	-
Nome Flusso orig	-	Data Esito:	-
Data/ora ult msg	-		
Motivazione	-		

Esito Disposizione di Pagamento:

C.R.O./Codice di riferimento:	0101027439642100484031040310IT	Data Esito:	-
Num.Assegno:	-	Data Emissione:	-
Data Ordine:	-	Data di addebito:	-
Imp.Commissioni:	-	Imp.Spese:	-
Imp.Penali:	-		

Storni e Segnalazioni Ulteriori:

Anomalia Segnalata: -

Dati Disposizione:

Data creazione	07.12.2017	Importo da trasferire	10.308,26 EUR
Data esecuzione	07.12.2017		
Tipo di bonifico	Credit Transfer	Finalità del pagamento:	CASH - Pagamento Generico
Tipo commissioni	SLEV - Ognuno paga la sua parte	Modalità pagamento	TRF - Disposizioni di Bonifico

Urgente **NO**
Bonifico Istantaneo **NO**

Beneficiario **MARIA BARBERA**

Identificativo fiscale	-		
Persona fisica	-		
Conto beneficiario	IT41X0200804619000300496038	Codice SWIFT	UNCRITM1164
Tipo codice CBI	-	Codice	-
Destinatario esito	-		
CUC	-	Sia	-

Identificativo End to End **F73S4BWI1211115126400308900.4225306**

Altri Addebiti - Finanziamento	-	Data scadenza	-
Informazioni aggiuntive (max 140 caratteri)	SX.2013/ARP/0167-MESSINA CHIARA		

Dott. Maurizio LICATA
Via Evangelista Torricelli, 5
90145 PALERMO (PA)
Tel. 096818650 / Fax 0916818650

Cliente

**AmTrust Europe Limited - Rappresentanza
Generale per l'Italia - REA C.C.I.A.A. Milano
1969043**
Via Clerici, 14
20122 Milano

P.IVA 04838890822 - Cod. Fiscale LCTMRZ57B11F184E

FATTURA 2017024

DATA 30/05/2017

P.IVA 07972530963 - Cod. Fisc. 97579510153

Pagamento Rimessa diretta

note Pagamento

Vostro Riferimento

Note

Codice	Descrizione	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo Iva
1	SPESE DI C.T.U. RELATIVE AL PROCEDIMENTO MARTINI Andrea / AZIENDA SANITARIA ARNAS CIVICO DI PALERMO - Terza Sez. Civile del Tribunale di Palermo, Dott. Caccamo - NRG: 5535/2015		1	1.237,18	1.237,18 22
2	CASSA PREVIDENZIALE		1	24,74	24,74 22

Sconti

Spese di trasporto

Spese di incasso

Codice	Descrizione	Dettaglio Iva			TOTALE IMPONIBILE	
		Imponibile	% IVA	Imposta	Totale Iva	
22	Iva 22%	1.261,92	22	277,62		€ 1.539,54
					Totale	€ 1.539,54

Scadenze Pagamenti
30/05/2017
€ 1.539,54

Nome Flusso:	W013274774707531700002359	Data/Ora:	12.07.2017 10:02:11
Conto ordinante:	IT95N010104031010000002071-EUR-AMTRUST EUROPE LIMITEDSRL		
Ragione Sociale:	AMTRUST EUROPE LIMITED	Codice SIA/CUC:	BIC4D/-
Canale:	W	Stato:	Ricevuta
Tipologia:	Credit transfer	Data esecuzione:	14.07.2017
Totale:	1.287,16 EUR	Num.Disp.:	1
Modalità pagam:	TRF - Disposizioni di Bonifico SEPA senza Esito a Ordinante		

Esito XML

Tipo messaggio	-	Causale Esito:	-
Nome Flusso orig	-	Data Esito:	-
Data/ora ult msg	-		
Motivazione	-		

Esito Disposizione di Pagamento:

C.R.O./Codice di riferimento:	0101026248457704484031040310IT	Data Esito:	-
Num.Assegno:	-	Data Emissione	-
Data Ordine:	-	Data di addebito:	-
Imp.Commissioni:	-	Imp.Spese:	-
Imp.Penali:	-		

Storni e Segnalazioni Ulteriori:

Anomalia Segnalata: -

Dati Disposizione:

Data creazione	12.07.2017	Importo da trasferire	1.287,16 EUR
Data esecuzione	14.07.2017		
Tipo di bonifico	Credit Transfer	Finalità del pagamento:	CASH - Pagamento Generico
Tipo commissioni	SLEV - Ognuno paga la sua parte	Modalità pagamento	TRF - Disposizioni di Bonifico

Urgente **NO**
Bonifico Istantaneo **NO**

Beneficiario **DOTT. MAURIZIO LICATA**

Identificativo fiscale -

Persona fisica -

Conto beneficiario **IT26N030150320000003541820** Codice SWIFT **FEBIITM1XXX**

Tipo codice CBI - Codice -

Destinatario esito -

CUC - Sia -

Identificativo End to End **O82940G7BIC4D14998428802120.1638709**

Altri Addebiti - Finanziamento - Data scadenza -

Informazioni aggiuntive (max 140 caratteri) **2013/ARP/0185-ANDREA MARTINI-SPESE CTU**



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO

Terza sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dr.
Francesco Caccamo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 5535/2015 R.G,

TRA

MARTINI ANDREA, nato a Belmonte Mezzagno il giorno 11 dicembre
1959 (C.F. MRT NDR 59T11 A7642 rappresentato e difeso dall'Avv. Rosalia
Maria Montana, ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera-
zione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo del 21.11.2013

ATTORE

E

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E D'ALTA SPECIALIZ-
ZAZIONE OSPEDALE CIVICO - DI CRISTINA- BENFRATELLI - A.R.N.A.S.
(P.I. 05841770828) con sede legale in Palermo, Piazza Nicola Leotta, n.4
in persona del suo legale rapp.te pro-tempore ed elettivamente domiciliato
in Palermo, via P.pe di Villafranca n. 91, presso lo studio dell' Avv. Gio-
vanni Liguori (C.F. LGN GNN 46C 18G 273S) dal quale è rappresentato e
difeso, giusta procura speciale in formato telematico che alla presente si
allega

PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA (C.F. 80012000826), in perso-
na del Presidente pro tempore, organicamente patrocinata ex lege

Tribunale di Palermo



dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo (C.F. 80027950825),
presso i cui uffici, in via Alcide De Gasperi n. 81, domicilia

CONVENUTI

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO, in persona del suo le-
gale rappresentante pro tempore, con sede in Palermo nella via Giacomo
Cusmano n. 24;

CONVENUTA CONTUMACE

Conclusioni delle parti

Conclusioni attore

"VOGLIA L'ON.LE TRIBUNALE ACCOGLIERE LE SEGUENTI CONCLU-
SIONI

- 1. accertare e dichiarare la responsabilità grave ed esclusiva del legale rappresentante pro-tempore dell'Azienda Sanitaria ARNAS Civico di Palermo, con sede in Palermo nella Piazza Nicola Leotta n. 4 (90127), in proprio ed in solido con il legale rappresentante pro-tempore dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, in persona del proprio legale rappresentante pro-tempore, con sede in Palermo nella Via Giacomo Cusmano n. 24 (90141), per il danno occorso al Sig. Martini Andrea, per i motivi di fatto e di diritto tutti ut supra indicati;
- 2. Quindi, condannare il legale rappresentante pro-tempore dell'Azienda Sanitaria ARNAS Civico di Palermo, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Palermo nella Piazza Nicola Leotta n. 4, in proprio ed in solido con il legale rappresentante pro-tempore dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, in persona del proprio legale rappresen-



tante pro-tempore, con sede in Palermo nella Via Giacomo Cusmano n. 24, per il danno occorso al Sig. Martini Andrea, per i motivi di fatto e di diritto tutti ut supra indicati e così quantificati nella misura complessiva di €. 55.551,28 o in quell'altra somma maggiore o minore che verrà determinata dalla nominanda CTU medico legale o in via equitativa dal Decidente;

- 3. Conseguentemente, condannare la Regione Sicilia, al pagamento della somma complessiva di €. 55.551,28 o in quell'altra somma maggiore o minore che rispettivamente per le voci di danno verrà stabilita dalla nominanda CTU medico-legale o in via equitativa dal Decidente.

- 4. Disporre, in ulteriore conseguenza, a carico di parte convenuta la liquidazione di una somma da disporsi a titolo di acconto sul maggior danno, proprio nell'evidenza del fumus boni iuris e dello stato di indigenza in cui versa la parte attrice e ciò in considerazione che la stessa non produce reddito".

Conclusioni ARNAS

VOGLIA L'ON. TRIBUNALE DI PALERMO

Rigettata ogni contraria istanza

In via preliminare nel merito:

- ritenere e dichiarare, per intervenuto decorso del termine di 5 anni (ex art. 2043 c.c.), la prescrizione del diritto azionato dalla parte attrice;
- comunque ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'ARNAS Civico di Palermo per le ragioni di cui in narrativa;

In via principale: senza recesso dalla preliminari eccezioni comunque rigettare la domanda proposta da parte attrice nei confronti dell'ARNAS Ci-



vico di Palermo in quanto infondata in

fatto e in diritto e, comunque, sfornita di prova;

In via subordinata: nella denegata ed estrema ipotesi di condanna, per le ragioni illustrate in narrativa, comunque ridurre l'ammontare del risarcimento in ogni caso escludendo il cumulo di interessi e rivalutazione

Con vittoria delle spese di lite.

Conclusioni Presidenza della Regione Siciliana

Voglia il Tribunale adito:

- ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Presidenza della Regione Siciliana e, quindi, estrometterla dal presente giudizio.

Con vittoria di spese e compensi di difesa.

IN FATTO E IN DIRITTO

Con citazione notificata il 21 e 22 aprile 2015, Andrea Martini conveniva dinanzi a questo Tribunale l'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e d'Alta Specializzazione Ospedale Civico - Di Cristina Benfratelli - A.R.N.A.S. , l'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo e la Regione Siciliana, esponendo di essere stato vittima in data 21 febbraio 2007 a Belmonte Mezzagno di un incidente stradale causato dal conducente di un'autovettura che l'aveva tamponato mentre egli circolava sulla sua bicicletta

Riferiva di aver subito nella circostanza un trauma al piede destro e al collopiede destro e di essere stato trasportato per tale motivo al pronto soccorso dell'Ospedale Civico di Palermo per gli accertamenti e le cure del caso che non avevano sortito però l'effetto sperato, essendo a distanza di tempo le sue condizioni peggiorate.



Imputando detto peggioramento ai sanitari del nosocomio che non avevano, in regime di pronto soccorso, diagnosticato una lussazione astragalo navicolare malgrado i radiogrammi effettuati indicassero quanto meno la presenza di un'alterazione dei normali rapporti anatomici dell'astragalo con il calcagno e non avevano, inoltre, effettuato, nel periodo in cui era stato seguito ambulatoriamente presso l'UO di Ortopedia, alcun approfondimento diagnostico, chiedeva la condanna dei convenuti in solido al ristoro del maggior danno rispetto a quello risentito nell'incidente, già risarcitogli.

L'ARNAS e la Presidenza della Regione Siciliana si opponevano accoglimento della domanda formulando le difese ed eccezioni indicate nelle conclusioni sopra trascritte.

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo non si costituiva.

Va preliminarmente dichiarata, per difetto di legittimazione passiva, l'inammissibilità della domanda nei confronti dell'Azienda Sanitaria di Palermo e della Presidenza della Regione Siciliana che, secondo la prospettazione della stessa parte attrice, sono estranei al fatto dannoso, ascritto alla sola ARNAS.

E' poi destituita di fondamento l'eccezione di prescrizione sollevata da quest'ultima, trovando nella specie applicazione, in ragione della natura contrattuale del rapporto che si instaura tra paziente ed ente ospedaliero, il termine decennale di prescrizione (v.Cass. 9085/2006).

Venendo all'esame della domanda, ritiene il decidente che la CTU espletata in istruzione non lasci alcun dubbio riguardo alla responsabilità della Azienda convenuta.



Il consulente tecnico d'ufficio ha rilevato che "Martini Andrea ha riportato [...] un trauma distorsivo del collo piede destro con lesione del legamento peroneo astragalico anteriore e lussazione dell'articolazione astragaloscafoidea".

Trattasi di diagnosi, che ha precisato l'ausiliario- discorda profondamente con quella formulata dai sanitari dell'Ospedale Civico di Palermo, condivisibile solo per la sussistenza della lesione dell'apparato capsulo-legamentoso e nello specifico quello della sovradistensione del legamento peroneo astragalico anteriore, ma non laddove non evidenzia lesioni traumatiche ossee.

La Rx eseguita al Pronto Soccorso nell'immediatezza del fatto traumatico consentiva, infatti, di ravvisare, a giudizio del CTU, un'alterazione dei rapporti articolari, più evidente tra l'astragalo e lo scafoide (denominato più volte negli atti con il termine sinonimo di "navicolare") e, in misura marginale tra l'astragalo ed il calcagno, confermata dai successivi esami radiologici, che hanno avvalorato la natura della lesione articolare sofferta dal Martini (lussazione riducibile dell'articolazione astragaloscafoidea), la quale ha reso necessario un intervento di riduzione / artrodesi dell'articolazione astragaloscafoidea e di artrodesi della sottoastragalica.

Nella condotta dei sanitari dell'ARNAS, nella vicenda per cui è causa, secondo il CTU, è rilevabile, pertanto, un errore iniziale, consistito nella mancata identificazione della lussazione dell'articolazione astragaloscafoidea, omissione che ha determinato, nella valutazione complessiva del grado di invalidità permanente, pari complessivamente al 12%, un danno iatrogeno valutato intorno al 6%.



E' stata, infatti, negata all'attore - ha chiarito l'ausiliario rispondendo alle osservazioni del consulente dell'ARNAS - in conseguenza della omessa diagnosi di lesioni traumatiche ossee, la possibilità di avvalersi delle cure ortopediche orientate verso una ripresa funzionale dell'articolazione medio-tarsica, impedita dall'intervento chirurgico (duplice artrodesi), che, ancorchè correttamente eseguito per fare fronte ai danni osteoarticolari indotti dal mancato riconoscimento della patologia, ha segnato "la definitiva perdita di articolarietà sia dell'articolazione astragalo-scafoidea che di quella astragalo-calcaneare".

Ciò acclarato, va osservato che, in materia di responsabilità medica, la liquidazione del danno iatrogeno (e cioè di un danno alla salute che si innesti su una precedente lesione dovuta ad altri fattori) va effettuata dapprima liquidando il danno effettivamente esistente, indi liquidando il danno che verosimilmente sarebbe residuo in caso di intervento corretto; la differenza tra i valori così ottenuti costituirà, per l'appunto, il danno iatrogeno del quale il medico convenuto deve rispondere (v. Tribunale Roma 2.6.2005).

Orbene, nella fattispecie, come correttamente dedotto dalla difesa dell'ARNAS, il danno sofferto dall'attore è stato già liquidato nella sua interezza con la sentenza del Tribunale di Termini Imerese del 29 febbraio 2012, emessa nel procedimento civile promosso dal Martini contro i responsabili dell'incidente stradale da lui subito e la compagnia di assicurazione (le Generali Assicurazioni S.p.A.).

I postumi accertati dal CTU in quel procedimento (pari complessivamente al 12%, e corrispondenti al grado di invalidità permanente accertato dal



consulente tecnico nominato in questo giudizio) risultano infatti, valutati alla stregua anche del danno iatrogeno, già all'epoca intervenuto, avendo l'ausiliario fatto riferimento nella sua valutazione a "esiti di lussazione astragalo scafoidea trattata con astrodesei astragalo-scafoidea e sottoastragalica e ricostruzione del legamento PAA", ossia agli stessi esiti considerati dal consulente tecnico in questo giudizio .

Già integralmente liquidato è pure il danno biologico da inabilità temporanea, assoluta e parziale, determinata dal Tribunale di Termini Imerese in complessivi centoquaranta giorni (60+80), in cui è ricompreso il minor periodo determinato dal CTU nel presente procedimento con riguardo al danno iatrogeno.

La domanda di risarcimento del maggior danno non patrimoniale, conseguente a responsabilità medica, va pertanto rigettata.

Va accolta invece la domanda di risarcimento del danno patrimoniale, rappresentato dalla spese mediche sostenute, limitatamente però alla differenza tra quelle provate nel presente giudizio (€ 1205,00) e quelle (€ 821,64) accertate nel procedimento svoltosi dinanzi al Tribunale di Termini Imerese, il cui importo rivalutato all'attualità va fissato in € 428,21. All'importo anzidetto vanno aggiunti € 56,92, a titolo di interessi compensativi per un danno complessivo di € 485,13.

In considerazione del modesto importo liquidato a titolo di risarcimento del danno, rispetto a quello preteso, le spese di lite tra attore e ARNAS possono interamente compensarsi.

Analoga statuizione, stante la pronuncia in rito emessa, va adottata con riferimento al rapporto processuale tra lo stesso attore e la Presidenza



della Regione Siciliana .

Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate in € 1237,18 oltre a IVA e contributo previdenziale, vanno poste a carico dell'ARNAS che ad esse ha dato causa.

Ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 26 aprile 1986, si indica nella AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E D'ALTA SPECIALIZ-ZAZIONE OSPEDALE CIVICO - DI CRISTINA- BENFRATELLI - A.R.N.A.S., la parte obbligata al risarcimento dei danni, nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito.

P.Q.M.

Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti costituite, nella contumacia della Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, condanna l'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e d'Alta Specializzazione Ospedale Civico - Di Cristina- Benfratelli - A.R.N.A.S al pagamento in favore di Andrea Martini, della somma di € 485,13.

Dichiara inammissibile la domanda proposta da Andrea Martini nei confronti della l'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo e della Presidenza della Regione Siciliana.

Compensa integralmente tra tutte le parti costituite le spese del giudizio.

Pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate in € 1237,18 oltre a IVA e contributo previdenziale, a carico dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e d'Alta Specializzazione Ospedale Civico - Di Cristina- Benfratelli - A.R.N.A.S.

Indica nella Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale E D'alta Specializ-Zazione Ospedale Civico - Di Cristina- Benfratelli - A.R.N.A.S., la parte



obbligata al risarcimento dei danni, nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito.

Così deciso a Palermo il 12 ottobre 2018

Il Giudice
Francesco Caccamo



CASTELLAMMARE DI STABIA

18/01/2019

euro

485,13

ABI 3069-2
CAB 20091-5
Codice ISO: Italia (IT)

INTESA  **SANPAOLO**

NON TRASFERIBILE

Intesa Sanpaolo S.p.A. pagherà a vista per questo assegno circolare

euro **QUATTROCENTOTTANTACINQUE/13*****

a MARTINI ANDREA



3111696274-11

Digitale

Intesa Sanpaolo S.p.A.
66245CASTE LAMARE DI STABIA

VALE FINO A EURO

1.500

01 3 156789

3069200914 99999999



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

IL TRIBUNALE DI PALERMO

TERZA SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del giudice Giuseppe Rini,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 14207/15 del Ruolo Generale degli Affari civili
contenziosi vertente

TRA

Fiducia Salvatore, Fiducia Gabriele e Fiducia Simona, rappresentati e
difesi dall'avv. Giuseppe Badolato (giuseppe.badolato
@como.pecavvocati.it) per procura in calce all'atto di citazione

ATTORI

E

**Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
Civico - Di Cristina - Benfratelli**, in persona del suo legale rappresentante
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Gentile Alletto
(salvatoregentile@pecavvpa.it) per procura allegata alla comparsa di
risposta

CONVENUTA

OGGETTO: risarcimento danni

CONCLUSIONI DEGLI ATTORI:

"Voglia il Tribunale Ill.mo di PALERMO, contrariis reiectis, così giudicare e, pertanto:

In via principale

*Accertare e dichiarare la responsabilità dell'Azienda Ospedaliera "ARNAS - OSPEDALE
CIVICO E BENFRATELLI - G. DI CRISTINA E M.ASCOLI, in persona del Direttore Generale e*

*Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile*



Legale rapp.te pro-tempore con sede in PALERMO, Piazza Nicola Leotta 4 ai sensi e per gli effetti degli artt. 1176 e 1218 c.c., in relazione agli artt. 2236, 2043 e 2049 c.c.. e, per l'effetto, condannarla, a titolo di risarcimento dei danni subiti dagli attori, al pagamento dell'importo così meglio specificato e per le seguenti causali:

Prospetto Analitico di Stima del danno.

Va premesso che il seguente conteggio fa riferimento alle indicazioni dell'Osservatorio della Giustizia Civile, trasmesse dalla Corte d'Appello di Milano a tutti i Giudici e agli Ordini Professionali "Nuove tabelle "2014".

Danno non patrimoniale Sig. Fiducia Salvatore € 327.990,00

Danno non patrimoniale Sig. Fiducia Gabriele € 327.990,00

Danno non patrimoniale Sig.ra Fiducia Simona € 327.990,00

Danno Biologico e Morale Terminale (29gg.) € 12.000,00

Danno Emergente - Spese Funerarie - € 3.119,54

Spese di CTP € 2.425,00

e così per complessivi € 1.001.514,54, oltre gl'interessi compensativi dal fatto alla pubblicazione della sentenza (Cass, Sez. Un. 1995/1712; Cass. Civ. 02.04.2001, Sez. III^ n° 4783), gl'interessi legali da quella data al soddisfo, (Cass, Sez. Un. 1995/1712; Cass. Civ. 02.04.2001, Sez. III^ n° 4783, Cass. Civ. Sez.III^, n° 25571 dep.ta 30.11.2011; Corte di Appello di Milano, n° 3132/2010, dep.ta 16.11.2010; Trib. Milano, Sez. 5^, n° 14441/2011, dep.ta 29.11.2011), oltre le spese di CTU e di CTP, (Cass. civ. Sez. VI, 11/01/2012, n. 179), ovvero al pagamento di una somma maggiore o minore che questo On.le Tribunale vorrà accertare e, conseguentemente, liquidare. (Cass.19.06.1995, n° 6927; Cass.19.05.1999 n° 4852, Sez. III^), nonché al risarcimento di TUTTI I DANNI, anche di quelli qui non espressamente indicati, che l'On.le Tribunale vorrà individuare e, conseguentemente, liquidare (Cass.Civile, Sez. 3^, n° 6737/2011, dep.ta il 24.3.2011; Cass. Civile, Sez 3^, n° 1216/2014, dep.ta 22.1.2014). [...]



Con vittoria di spese, competenze ed onorari legali di cui si chiede la distrazione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., tenendo conto dei nuovi parametri forensi previsti dal decreto 10 marzo 2014. N. 55 (Art.4, comma 8, DM 55/2014), oltre IVA, CPA e 15% spese forfettarie (art. 2).

Si chiede, ancora, che l'On.le Tribunale di Palermo voglia dichiarare provvisoriamente esecutiva la sentenza, che questa venga registrata a debito ai sensi dell'art 59, lettera d) del DPR n° 131/1986 e che l'imposta prenotata a debito venga recuperata nei confronti dell'Ente convenuto."

CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA:

"Tutto ciò premesso l' A.R.N.A.S., in persona del legale rappresentante protempore, chiede che l'adito Giudice, disattesa e respinta ogni contraria domanda eccezione e difesa:

1) Ritenga e dichiari che i sanitari dell'ARNAS che hanno avuto in cura la sig.ra Calderone Maria Rita hanno agito con prudenza, perizia e diligenza.

2) Ritenga e dichiari l'assenza di responsabilità a carico dei sanitari dell'ARNAS e di quest'ultima.

3) Ritenga e dichiari comunque non riconducibile all'operato dei sanitari i danni lamentati in citazione.

4) Conseguentemente ritenga e dichiari l'assenza di nesso di causalità tra la condotta dei sanitari dell'ARNAS e i danni dedotti in citazione.

5) Ancora in via subordinata, ritenga e dichiari che la richiesta risarcitoria formulata in citazione è eccessiva e sproporzionata.

6) Rigetti tutte le domande le domande formulate dagli attori.

7) Condanni gli attori al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio"

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nella presente controversia - introdotta con atto di citazione notificato tra il 7 e l'8 ottobre 2015 - Fiducia Salvatore, Fiducia Gabriele e Fiducia Simona, assumendo che la loro prossima congiunta Calderone Maria Rita era deceduta in data 1° aprile 2013 a causa della condotta inadempiente posta in essere dal personale sanitario dell'Ospedale Civico di Palermo,



hanno chiesto la condanna dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Civico - Di Cristina - Benfratelli al risarcimento, *iure proprio e iure hereditatis*, di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti in conseguenza di detto evento, quantificandoli nella complessiva somma di € 995.994,54, poi emendata in € 1.001.514,54 (oltre interessi).



Preliminarmente, va dato atto del verificarsi della condizione di procedibilità di cui all'art. 5, comma 1-bis, D.Lgs. 28/2010 (introdotto dall'art. 84, primo comma, lett. b), D.L. 69/2013, conv. in L. 98/2013), stante l'esperimento *ante causam* (con esito negativo) del procedimento di mediazione obbligatoria previsto dalla disposizione in argomento [cfr. doc. 10 della produzione di parte attrice].



Tanto premesso, in punto di diritto si osserva che, secondo giurisprudenza ormai consolidata, la responsabilità della struttura sanitaria ha carattere contrattuale, potendo discendere sia - *ex art. 1218 c.c.* - dall'inadempimento del contratto concluso con il paziente (cfr. Cass. civ. n. 24791/2008: "*L'accettazione del paziente in una struttura (pubblica o privata) deputata a fornire assistenza sanitario-ospedaliera, sia ai fini del ricovero che di una visita ambulatoriale, comporta comunque la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di spedalità con la medesima*"), da cui insorgono a carico dell'ente obbligazioni di natura mista derivanti da un rapporto di carattere *latu sensu* alberghiero nonché di organizzazione di strutture e di dotazioni, anche umane, con la conseguente messa a disposizione del personale medico (e paramedico) e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze (cfr., sul punto, anche Cass. civ. n. 1698/2006 e n. 13066/2004),



sia - ex art. 1228 c.c. - dall'inadempimento della prestazione svolta direttamente dal medico *"quale suo ausiliario necessario, pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale"* (Cass. civ. n. 13066/2004).

Peraltro, *"è irrilevante che si tratti di una casa di cura privata o di un ospedale pubblico, in quanto sostanzialmente equivalenti sono a livello normativo gli obblighi dei due tipi di strutture verso il fruitore dei servizi, ed anche nella giurisprudenza si riscontra una equiparazione completa della struttura privata a quella pubblica, quanto al regime della responsabilità civile anche in considerazione del fatto che si tratta di violazioni che incidono sul bene della salute, tutelato quale diritto fondamentale dalla Costituzione, senza possibilità di limitazioni di responsabilità o differenze risarcitorie a seconda della diversa natura, pubblica o privata, della struttura sanitaria"* (Cass. civ., sez. un., n. 577/2008).

I suddetti principi sono stati da ultimo recepiti dalla L. 24/2017 (entrata in vigore in data 1° aprile 2017), il cui art. 7, primo comma, recita testualmente: *"La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblico o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, che se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti dalla struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose"*.

Dalla qualificazione in termini di responsabilità contrattuale discendono conseguenze in punto di ripartizione dell'onere della prova, illustrate da numerosi recenti arresti della giurisprudenza di merito e di legittimità.

Prima della sentenza n. 13533/2001 della Corte di Cassazione a sezioni unite, era diffusa l'idea che la ripartizione dell'onere probatorio in caso di responsabilità medica dovesse fondarsi principalmente sulla difficoltà della



prestazione, in forza di una interpretazione che tendeva a sopravvalutare gli effetti dell'art. 2236 c.c. sulla finale allocazione della cd. alea terapeutica. Questa regola interpretativa, in punto di prova dell'inadempimento, è stata tuttavia superata con la citata pronuncia del 2001, graniticamente seguita dalla giurisprudenza successiva (che ne ha fatto ampia applicazione in tema di responsabilità medica).

È ormai pacifico, infatti, che spetta al paziente provare l'esistenza del contratto di spedalità e l'evento dannoso, consistente nell'aggravamento (ovvero, in alcuni casi, nella inalterazione) della preesistente patologia oppure nell'insorgenza di una nuova condizione patologica quale effetto dell'intervento, mentre a carico della struttura è lasciato l'onere di provare che la prestazione professionale sia stata eseguita secondo la migliore scienza ed esperienza medica e che l'evento infausto sia stato determinato da un evento imprevisto e imprevedibile (cfr. Cass. civ. n. 975/2009), ovvero causalmente estraneo all'operato del personale medico (e/o paramedico), ovvero che l'inadempimento, ove pur esistente, non sia stato la causa dell'evento dedotto, o comunque sia rimasto alieno alla sua sfera soggettiva di signoria, non essendo imputabile alla struttura medesima (cfr. Cass. civ. n. 6102/2015).

In altri termini, l'attore (paziente danneggiato) deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante (così Cass. civ., sez. un., n. 577/2008; nello stesso senso, cfr. anche la più recente Cass. civ. n. 4764/2016).



Rimane pertanto irrilevante, almeno dal punto di vista della allocazione dell'onere della prova, la valutazione in merito alla difficoltà della prestazione, la quale assurge a mero parametro di valutazione della diligenza nell'adempimento (così Cass. civ. n. 18307/2015), fermo restando che la limitazione della responsabilità di responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave prevista dall'art. 2236 c.c. attiene alle sole ipotesi di imperizia, che possano essere giustificate dalla particolare complessità o novità dell'opera richiesta, e non si estende alle ipotesi in cui la prestazione sia stata viziata da negligenza o imprudenza, cioè una violazione della diligenza professionale media esigibile *ex art.* 1176, comma 2, c.c., rispetto a cui rileva anche la colpa lieve (cfr. Cass. civ. n. 5506/2014, n. 6093/2013, n. 5846/2007 e 9085/2006).

In base al principio di riferibilità o vicinanza della prova, spetta comunque al debitore provare che il caso è stato di particolare difficoltà (cfr. Cass. civ. n. 23918/2006, n. 11488/2004 e n. 5928/2002).

Nella cornice tratteggiata, è necessario ora chiarire quale debba essere il criterio alla stregua del quale accertare la sussistenza del rapporto di causalità tra la condotta del medico e il danno allegato dal paziente.

In proposito i giudici di legittimità hanno affermato: *"In tema di responsabilità civile, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli art. 40 e 41 c.p., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della*



preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio". Ne consegue, con riguardo alla responsabilità professionale del medico, che, essendo quest'ultimo tenuto a espletare l'attività professionale secondo canoni di diligenza e di perizia scientifica, il giudice, accertata l'omissione di tale attività, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'evento lesivo e che, per converso, la condotta doverosa, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento stesso" (Cass. civ. n. 16123/2010).

Come precisato da una precedente pronuncia della Suprema Corte, "in questo modo, il nesso causale diviene la misura della relazione probabilistica concreta (e svincolata da ogni riferimento soggettivo) tra comportamento e fatto dannoso (quel comportamento e quel fatto dannoso) da ricostruirsi anche sulla base dello scopo della norma violata, mentre tutto ciò che attiene alla sfera dei doveri di avvedutezza comportamentale (o, se si vuole, di previsione e prevenzione, attesa la funzione - anche - preventiva della responsabilità civile, che si estende sino alla previsione delle conseguenze a loro volta normalmente ipotizzabili in mancanza di tale avvedutezza) andrà più propriamente ad iscriversi entro l'orbita soggettiva (la colpevolezza) dell'illecito" (così Cass. civ. n. 21619/2007, in motivazione).



Passando all'esame del caso specifico, pacifica e incontestata - oltre che provata *per tabulas* [cfr. docc. 3 e 5 produzione cit.] - è risultata l'instaurazione del rapporto contrattuale con la struttura ospedaliera convenuta, a seguito dell'accesso di Calderone Maria Rita (all'epoca quarantanovenne), alle ore 18:16 del 6 marzo 2013, al Pronto Soccorso dell'Ospedale Civico di Palermo, ove la stessa era sottoposta ad esami strumentali e dimessa, alle ore 00:41 del giorno successivo, con diagnosi di "colica renale".



Per ciò che concerne l'evento dannoso, va rilevato che in data 8 marzo 2013 Calderone Maria Rita veniva trasportata al Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero "G. F. Ingrassia", dove i medici ponevano diagnosi di "verosimile shock settico", e da lì trasferita presso l'Unità di Terapia Rianimatoria dell'Ospedale "V. Cervello", ove decedeva alle ore 5:30 del 1° aprile 2013 per arresto cardiocircolatorio.

A fronte di tali elementi, e dell'allegazione degli attori relativa ad una condotta inadempiente dei medici dell'Azienda convenuta sotto il profilo dell'erroneità della diagnosi posta in data 7 marzo 2013 (e del conseguente omesso ricovero della paziente), l'Azienda medesima non ha fornito alcuna prova circa l'inesistenza, l'irrilevanza e/o la non imputabilità del dedotto inadempimento.

Al contrario, la sussistenza di una responsabilità dei sanitari emerge dalle risultanze della consulenza medico-legale collegiale espletata, su incarico del pubblico ministero, nell'ambito del procedimento penale aperto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo in relazione al decesso di Calderone Maria Rita.

Al riguardo è utile rammentare che *"il giudice civile può utilizzare come fonte del proprio convincimento anche gli elementi probatori raccolti in un giudizio penale, ed in particolare le risultanze della relazione di una consulenza tecnica esperita nell'ambito delle indagini preliminari, soprattutto quando la relazione abbia ad oggetto una situazione di fatto rilevante in entrambi i giudizi"* (Cass. civ. n. 15714/2010).

E ancora, *"il giudice di merito può legittimamente tenere conto, ai fini della sua decisione, delle risultanze di una consulenza tecnica acquisita in un diverso processo, anche di natura penale ed anche se celebrato tra altre parti, atteso che, se la relativa documentazione viene ritualmente acquisita al processo civile, le parti di*



quest'ultimo possono farne oggetto di valutazione critica e stimolare la valutazione giudiziale su di essa" (Cass. civ. n. 28855/2008; così anche la più recente Cass. civ. n. 9242/2016).

Nel caso specifico, i due consulenti tecnici del pubblico ministero (un medico-legale ed un urologo), chiamati ad accertare la causa della morte della paziente ed a verificare l'eventuale sussistenza di condotte negligenti, imprudenti o imperite dei sanitari e il loro rapporto causale con il decesso, dopo aver rilevato che *"risulta evidente come la causa mortis della signora Calderone Maria Rita appaia riconducibile ad uno "shock settico irreversibile da dilatazione dell'uretere soprattutto di sx in sede pielo-caliceale bilaterale con aumento di volume del rene sinistro in esito a colica renale sinistra da nefrocalinosi bilaterale"*, hanno ulteriormente osservato: *"Ebbene, ciò posto e in relazione alla condotta dei sanitari che ebbero in cura la defunta, appare evidente come già dal primo accesso delle ore 18,16 del 6.3.2013 al Pronto Soccorso dell'Ospedale Civico di Palermo, la paziente fosse affetta da una calcolosi renale bilaterale ostruente, con idrofrenosi bilaterale, più accentuata a sx. Gli accertamenti strumentali effettuati in quella occasione che evidenziavano una dilatazione idronefrotica dell'uretere, sia dx che sx con aumento di volume del rene sinistro in esito a colica renale sinistra da numerosi calcoli renali bilaterali con nefrocalinosi, unitamente alla febbre riferita ed all'aumento dei neutrofili pari a 9,89 (v.n. 1,8 - 7) ed in percentuale del 95,0% (v.n. 40 - 75), già indirizzavano verso una ostruzione con infezione urinaria per cui l'indicazione al ricovero in urologia era necessario e prudenzialmente non dilazionabile sia per drenare con urgenza i reni, come sarà fatto al successivo ricovero, che per monitorare la funzione renale della paziente e controllare la flogosi urinaria. In breve l'urologo, pur avendo fatto le indagini corrette, ma avendo posto una diagnosi finale errata di "Colica renale sinistra da piccolo calcolo in uretere terminale", anziché di "Colica*



renale sinistra con nefrocalcinosi da numerosi calcoli renali bilaterali e vistosa dilatazione idronefrotica dell'uretere sx in sede pielo-caliceale e idrofrenosi minore a destra con rene sinistro aumentato di volume", ha sbagliato, avendo omesso di ricoverare quanto meno prudenzialmente la Calderone, come da indicazione dettata da prassi consolidata e dalle buone pratiche accreditate dalla Comunità Scientifica, in un reparto di urologia al fine di trattarla chirurgicamente, ritenendosi che la sua condotta rappresenti l'unico antecedente causale dell'evento morte sia con giudizio controfattuale, sia con il criterio della probabilità logica e che se la condotta omessa con riguardo alle cure opportune da prestare, ma qui ritenuta lecita, fosse stata posta in essere, l'evento morte, con buona probabilità, non si sarebbe verificato. L'aver dimesso dal Pronto Soccorso la paziente con terapia medica domiciliare è stato un atto di imperizia e di imprudenza che ha fatto perdere alla stessa del tempo prezioso, in quanto la nefrostomia è stata praticata dopo tre giorni, nel pomeriggio del 9/3, allorché lo stato settico era ormai evoluto verso lo shock settico conclamato per cui, causa l'imminente pericolo di vita, si rese necessario procedere con le manovre di rianimazione trasferendo poi immediatamente la paziente dall'Ospedale Ingrassia al Centro di Terapia Intensiva dell'ospedale Villa Sofia [rectius, V. Cervello]" [cfr. doc. 6 produzione cit., pagg. 35 e 48-49].

A tali conclusioni – integralmente condivise dallo specialista consultato dagli attori [cfr. doc. 7 produzione cit.] – questo giudice ritiene di doversi uniformare, essendo le stesse supportate, oltre che dai necessari rilievi di competenza specifica in materia di medicina-legale e di urologia, da un percorso argomentativo rigoroso ed esaustivo e non risultando per nulla scalfite dalle osservazioni formulate nel presente giudizio dall'Azienda convenuta, la quale si è limitata a sostenere, senza il supporto di una relazione medico-legale di parte, che i propri sanitari avrebbero rispettato



le linee guida dell'EAU (European Association of Urology), omettendo peraltro di depositarle in giudizio.

Sotto quest'ultimo profilo, va rilevato in ogni caso che, secondo un recentissimo pronunciamento della Suprema Corte, *"in materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, il rispetto, da parte del sanitario, delle "linee guida" - pur costituendo un utile parametro nell'accertamento di una sua eventuale colpa, peraltro in relazione alla verifica della sola perizia del sanitario - non esime il giudice dal valutare, nella propria discrezionalità di giudizio, se le circostanze del caso concreto non esigessero una condotta diversa da quella da esse prescritta"* (Cass. civ. n. 11208/2017).

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, risulta integralmente fondata, sotto il profilo dell'*an debeatur*, la domanda risarcitoria spiegata nei confronti dell'Azienda convenuta, che deve pertanto essere condannata a risarcire gli attori, in proprio e n.q. di eredi di Calderone Maria Rita, dei danni sofferti in conseguenza dell'evento lesivo per cui è causa.



Per ciò che concerne la quantificazione dei danni risarcibili, è necessario operare una preliminare distinzione tra danno non patrimoniale e danno patrimoniale, alla luce dei recenti indirizzi giurisprudenziali in materia, che hanno ormai cristallizzato un sistema di ripartizione bipolare.

Il danno non patrimoniale, ai sensi dell'art. 2059 c.c., si identifica con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica (così Cass. civ., sez. un, n. 26972/2008), tipizzato ma connotato da una tipicità elastica, agganciata - oltre che alle previsioni normative espresse - anche ai diritti inviolabili della persona presidiati dalla Carta Costituzionale.



Il risarcimento del danno non patrimoniale postula la sussistenza degli elementi costitutivi dell'illecito civile extracontrattuale *ex art. 2043 c.c.*, che consistono nella condotta, nel nesso di causalità tra la condotta e l'evento dannoso e nel danno (secondo l'opinione ormai consolidata, nella *species* di danno conseguenza).

All'interno della categoria del danno non patrimoniale, bisogna ulteriormente distinguere tra il risarcimento da attribuire agli attori *iure proprio* e i danni agli stessi spettanti *iure hereditatis*.

A tale ultimo proposito, la Corte di Cassazione a sezioni unite – confermando un tradizionale orientamento di legittimità – ha statuito che *“gli eredi della persona uccisa non possono invocare il diritto al risarcimento “iure successionis” del danno da perdita della vita, costituendo il bene giuridico “vita” un bene autonomo fruibile in natura solo da parte del titolare e la cui soppressione, proprio in conseguenza del decesso del titolare di tale bene, è insuscettibile di configurare un danno risarcibile attesa la funzione meramente compensativa della responsabilità civile”* (Cass. civ., sez. un., n. 15350/2015).

D'altro canto, i giudici di legittimità hanno più volte affermato che, in ipotesi di morte cagionata da un sinistro, allorquando tra le lesioni colpose e la morte intercorra un “apprezzabile lasso di tempo”, è risarcibile il danno biologico terminale (cfr., da ultimo, Cass. civ. n. 21060/2016), consistente in un danno biologico da invalidità temporanea totale (sempre presente e che si protrae dalla data dell'evento lesivo fino a quella del decesso), al quale può sommarsi una componente di sofferenza psichica (cd. danno catastrofico); mentre nel primo caso la liquidazione può ben essere effettuata sulla base delle tabelle relative all'invalidità temporanea, nel secondo caso risulta integrato un danno non patrimoniale di natura affatto peculiare che comporta la necessità di una liquidazione che si affidi



ad un criterio equitativo puro - ancorché sempre puntualmente correlato alle circostanze del caso - che sappia tener conto della "enormità" del pregiudizio, giacché tale danno, sebbene temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, tanto da esitare nella morte (così Cass. civ. n. 13198/2015 e n. 23183/2014).

Peraltro, in tema di danno catastrofico la Suprema Corte ha precisato: *"La paura di dover morire, provata da chi abbia patito lesioni personali e si renda conto che esse saranno letali, è un danno non patrimoniale risarcibile soltanto se la vittima sia stata in grado di comprendere che la propria fine era imminente, sicché, in difetto di tale consapevolezza, non è nemmeno concepibile l'esistenza del danno in questione, a nulla rilevando che la morte sia stata effettivamente causata dalle lesioni. In mancanza di consapevolezza di dover morire, provata da chi abbia patito lesioni personali e si renda conto che esse saranno letali, non sussiste danno da lucida agonia, anche quando la morte sia stata effettivamente causata dalle lesioni"* (Cass. civ. n. 13537/2014).

Applicando i suddetti principi al caso specifico, ne consegue che compete agli attori, *iure hereditatis*, il danno biologico terminale sofferto da Calderone Maria Rita dall'8 marzo 2013 (data della diagnosi dello "shock settico") fino al 1° aprile 2013 (data della morte), mentre non va riconosciuto alcunché a titolo di danno catastrofico, difettando qualsiasi prova dello stato di consapevolezza della vittima circa il grave e imminente pericolo di morte, tanto più stante il riscontrato carattere improvviso dell'arresto cardiocircolatorio rivelatosi letale [cfr. doc. 6 cit., pag. 33].

In base alle tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale elaborate dal Tribunale di Milano per l'anno 2014 (il cui utilizzo, per tutti i postumi non connessi alla circolazione stradale, è stato generalizzato da Cass. civ. nn. 12408 e 14402/2011), il danno terminale spettante agli attori



iure hereditatis può essere liquidato in € 145,00 per ciascuno dei 29 giorni intercorsi tra l'8 marzo e il 1° aprile 2013, per un totale di € 4.205,00 in valori attuali.

Andando all'analisi delle richieste formulate *iure proprio*, l'unica voce attribuibile agli attori - in assenza di alcuna allegazione (e, tantomeno, prova) relativa alla sussistenza di un danno biologico riconducibile al decesso di Calderone Maria Rita, è rappresentata dal cd. "danno parentale per morte del congiunto", per la cui liquidazione è lecito avvalersi dello strumento della presunzione.

In proposito, prima di giungere all'ultimo orientamento espresso dalle sezioni unite della Suprema Corte in materia di danno non patrimoniale (cfr. Cass. civ., sez. un., nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008), è utile esporre talune considerazioni di carattere preliminare.

La giurisprudenza di legittimità, già nel 2003, aveva avuto occasione di precisare che l'uccisione di una persona è evento plurioffensivo, idoneo - in quanto tale - ad estinguere contemporaneamente il bene vita della vittima primaria e il vincolo parentale con i congiunti di questa, ledendo in tale modo l'interesse di rilevanza costituzionale all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà tra i familiari (cfr. Cass. civ., sez. un., nn. 8827 e 8828/2003).

Si sosteneva la necessità di individuare il nesso di causalità materiale tra la condotta del colpevole e la morte della vittima primaria, di selezionare tra le possibili conseguenze quelle meritevoli di risarcimento, sì da delineare un nesso di causalità giuridica e, infine, di riscontrare l'elemento soggettivo di dolo o colpa in capo all'autore dell'illecito.

Ricorrendo tali presupposti, il danno che ne derivava, ascritto alla categoria dei danni non patrimoniali (atteso che il bene pregiudicato è



insuscettibile di diretta valutazione economica), veniva denominato danno da uccisione di un congiunto e si identificava con l'irreversibile e permanente privazione della reciprocità affettiva.

Esso - si diceva - è ontologicamente proiettato verso il futuro e può dunque affiancarsi e convivere col danno morale soggettivo contingente, inteso quale transeunte sofferenza indotta dall'ingiustizia patita.

Il "danno parentale" si concreta, infatti, nella lesione dell'interesse all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, all'inviolabilità della libera esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della formazione sociale "famiglia", protetta dagli artt. 2, 29 e 30 della Costituzione, distinguendosi dall'interesse all'integrità morale, risarcibile quale danno morale soggettivo, ai sensi dell'art. 2 Cost. (cfr. Cass. civ. n. 16070/2006 e sez. un., n. 500/1999).

Indi, secondo tale impostazione oggi disattesa, danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale e danno morale soggettivo concorrevano nel delineare il risarcimento da concedere alla vittima dell'illecito.

L'uno riparava - come detto - lo stato di afflizione, di turbamento anche profondo, di dolore cagionato dalla morte di un proprio caro, l'altro risarciva la lesione di un interesse protetto, quello all'integrità del vincolo familiare.

Rispetto poi alla categoria del "danno parentale", la Corte di Cassazione ancora ribadiva: "*Principio informatore di rango costituzionale (anche europeo, cfr.: art. 2 - 62 e 63 Cost. ratificata dall'Italia con L. 7 aprile 2005, n. 57) è quello del diritto delle vittime al risarcimento totale dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, conseguenti alla lesione di diritti umani fondamentali (Cfr. Corte Cost. 6 maggio 1985 n. 132 e Corte Cost. sentenza del 14 luglio 1986 n. 184). Il*



danno da morte dei congiunti (cd danno parentale) come danno morale interessa la lesione (divenendo perdita non patrimoniale) di due beni della vita, inscindibilmente collegati: a) il bene della integrità familiare, con riferimento alla vita quotidiana della vittima con i suoi familiari, in relazione agli artt. 2, 3, 29, 30, 31, 36 Cost. (cfr: puntuale il riferimento in Corte Cost. 1985 n. 132 cit.); b) il bene della solidarietà familiare, sia in relazione alla vita matrimoniale che in relazione al rapporto parentale tra genitori e figli e tra parenti prossimi conviventi, specie quando gli anziani genitori sono assistiti dai figli, e ciò in relazione agli artt. 2, 3, 29 e 30 Cost.” (Cass. civ. n. 15760/2006, in motivazione).

Il danno in questione non coincide con la lesione dell'interesse protetto: esso consiste nella privazione di un valore non economico ma personale, costituito dall'irreversibile perdita del rapporto personale con il congiunto, dalla definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali, secondo le varie modalità con le quali normalmente si esprimono nell'ambito del nucleo familiare; privazione, perdita e preclusione che costituiscono conseguenza della lesione dell'interesse protetto.

Tali assunti, sebbene dal punto di vista definitorio sembrano essere stati confermati dalla giurisprudenza delle sezioni unite, perlomeno rispetto alla categoria del “danno parentale”, risultano disattesi precipuamente nella parte relativa alla possibilità di duplice liquidazione sia del danno morale soggettivo che del danno esistenziale, trovando ormai spazio una unica voce di danno non patrimoniale, che nella specie è interamente assorbita dalla categoria del danno parentale da morte del congiunto.

È stato, infatti, affermato: *“Il danno non patrimoniale è categoria generale non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate. In particolare, non può farsi riferimento ad una generica sottocategoria denominata danno esistenziale perché attraverso questa si finisce per portare anche il danno*



non patrimoniale nell'atipicità, sia pure attraverso l'individuazione della apparente tipica figura categoriale del danno esistenziale, in cui tuttavia confluiscono fattispecie non necessariamente previste dalla norma ai fini della risarcibilità di tale tipo di danno, mentre tale situazione non è voluta dal legislatore ordinario né è necessitata dall'interpretazione costituzionale dell'art. 2059 c.c., che rimane soddisfatta dalla tutela risarcitoria di specifici valori della persona presidiati da diritti inviolabili secondo Costituzione" (cfr. Cass. civ., sez. un., n. 26972/2008).

Rispetto alla questione che ci occupa, le sezioni unite della Suprema Corte hanno dunque precisato che non può trovare spazio una duplice liquidazione del danno morale soggettivo e del danno parentale, perché le sofferenze patite a causa della perdita del congiunto, sia nel frangente in cui essa viene percepita sia in tutto l'arco della propria esistenza, costituiscono forme di pregiudizio suscettibili di un unico integrale ristoro.

Ciò posto, dovrà essere liquidata equitativamente un'unica voce, comprensiva di tutte le sofferenze morali ed esistenziali connesse alla perdita del rapporto parentale.

Vertendosi in tema di lesione di valori inerenti alla persona, in quanto tali privi di contenuto economico, la concreta determinazione di tale posta risarcitoria non potrà che avvenire in base a valutazione prettamente equitativa (artt. 1226 e 2056 c.c.), in ragione della sua natura e della circostanza che la riparazione mediante dazione di una somma di denaro, nel caso, assolve una funzione non già reintegratrice di una diminuzione patrimoniale bensì compensativa di un pregiudizio non economico.

Sulla scorta di tali considerazioni, questo giudice ritiene di operare la suddetta quantificazione sulla base delle summenzionate tabelle milanesi, che prevedono varie forcelle al cui interno determinare l'importo del



“danno parentale” sofferto dai congiunti della vittima, modulato per ciascuno di loro in ragione del tipo di rapporto che intratteneva con la persona deceduta, e ciò in ossequio al principio della necessaria “individualizzazione” del risarcimento del danno non patrimoniale richiamato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione.

È necessario tenere conto, in proposito, dell’intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore utile circostanza, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l’età della vittima e dei singoli superstiti, la compromissione delle esigenze di questi ultimi.

Non potranno non considerarsi, inoltre, il contesto e le concrete modalità di accadimento dell’evento, trattandosi di un fattore determinante per la percezione e l’elaborazione del lutto da parte dei parenti della vittima.

Ciò posto, si osserva che - in base ai parametri sopra indicati (per come emergenti dalla documentazione prodotta in giudizio) - si reputa congruo riconoscere agli odierni attori gli importi che seguono.

A Fiducia Salvatore, marito di Calderone Maria Rita (di quattro anni più anziano del medesima), va accordata una somma più elevata, pari ad € 220.000,00 ai valori attuali (all’interno della forcella relativa al danno per morte del coniuge non separato: da € 163.990,00 ad € 327.990,00), giacché si reputa che il suo legame affettivo con la vittima sia stato quello che ha subito una maggiore compromissione, essendo stato spezzato il vincolo di coniugio ed un rapporto di convivenza, fedeltà ed assistenza reciproca che assai presumibilmente si sarebbe protratto per tutta la vita.

Per quanto concerne, invece, la posizione di Fiducia Gabriele e Fiducia Simona, figli della *de cuius* che, al momento del decesso di quest’ultima, avevano - rispettivamente - 17 e 29 anni, appare equo a questo giudice



attribuire, in considerazione della (presumibile) minore intensità del pur forte rapporto affettivo che doveva legarli alla vittima, l'importo di € 200.000,00 ciascuno (individuato nell'ambito della forcella relativa al danno per morte di un genitore: ad € 163.990,00 ad € 327.990,00).

Passando ai danni patrimoniali, vanno riconosciute a Fiducia Salvatore le spese mediche documentate, pari a € 2.425,00 [cfr. doc. 12 produzione cit.], nonché le spese funerarie, pari ad € 3.119,54 [cfr. docc. 8 e 9 produzione cit.], avendo la Suprema Corte precisato che *"nel caso di fatto illecito che abbia determinato la morte della vittima le spese funerarie costituiscono parte integrante dell'obbligazione risarcitoria gravante sull'autore del fatto"* (Cass. civ. n. 4185/1998), per totale di € 5.544,54.

A conclusione dell'analisi delle voci oggetto di domanda, l'ammontare dei risarcimenti riconosciuti è pari ad € 4.205,00 per il danno *iure hereditatis*, ad € 225.544,54 per il danno spettante *iure proprio* a Fiducia Salvatore (di cui € 220.000,00 per danno non patrimoniale ed € 5.544,54 per danno patrimoniale) e ad € 200.000,00 per il danno non patrimoniale spettante *iure proprio* a ciascuno tra Fiducia Gabriele e Fiducia Simona.

Ora, poiché i danni sopra liquidati sono espressi per una voce (danno non patrimoniale) in valuta attuale e per un'altra voce (danno patrimoniale) in valuta dell'epoca d'insorgenza, appare necessario equalizzare i calcoli, sia al fine di stabilire l'ammontare della somma risarcitoria concreta al momento della decisione sia al fine di conteggiare correttamente gli interessi, che - secondo l'insegnamento della Suprema Corte - debbono calcolarsi dal giorno dell'insorto credito nella sua originaria consistenza, e via via sulla somma che progressivamente si incrementa per effetto della rivalutazione.



Per questa ragione, occorre tenere presente che è necessaria una “devalutazione” nominale delle voci liquidate in valuta attuale, rapportandole all’equivalente della data d’insorgenza del danno, per renderle omogenee alle altre voci espresse nella valuta del tempo dell’evento di danno e procedere quindi alla rivalutazione (che riconduce all’identica valuta attuale le somme nominalmente devalutate, mentre adegua alla valuta attuale le somme espresse in valuta del tempo d’insorgenza), applicando gli interessi alle somme che man mano che si incrementano per effetto della rivalutazione (con cadenza mensile alla stregua della mensile variazione degli indici ISTAT) e tenendo puntualmente nota del montante progressivo del credito capitale per l’inserimento di nuove voci di danno in tempi diversi, mentre i corrispondenti interessi, di tempo in tempo applicati sulla variabile base secondo il tasso vigente all’epoca di riferimento, si accantonano e si cumulano senza rivalutazione.

In merito agli interessi da ritardato pagamento si rileva che le somme sin qui liquidate, se da un lato costituiscono l’adeguato equivalente pecuniario, al momento della statuizione, della compromissione di beni giuridicamente protetti, tuttavia non comprendono l’ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l’equivalente in denaro del bene leso. Orbene, tale voce di danno deve essere provata dal creditore e, solo in caso negativo, il giudice, nel liquidare il risarcimento ad essa relativo, può fare riferimento, quale criterio presuntivo ed equitativo, ad un tasso di interesse che, in mancanza di contrarie indicazioni suggerite dal caso concreto, può essere fissato in un valore pari all’interesse legale



del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale della liquidazione.

Tale "interesse" va poi applicato non già alla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì, conformemente al principio enunciato dalle sezioni unite della Suprema Corte con sentenza n. 1712/1995 (poi ribadito, tra le altre, da Cass. civ. n. 2796/2000, n. 7692/2001, n. 5234/2006, n. 16726/2009 e n. 18028/2010) sulla "somma capitale" originaria rivalutata di anno in anno.

Procedendo alla stregua dei criteri appena enunciati, a partire dal danno complessivamente subito sopra indicato in valori attuali, si determina il "danno iniziale", inteso come danno finale devalutato alla data d'insorgenza; questo dunque viene successivamente rivalutato fino alla data della sentenza, al contempo calcolando gli interessi ponderati via via maturati. Si arriva in tal modo a determinare l'importo esatto degli interessi da corrispondere per la mancata completa disponibilità del risarcimento dovuto.

Deve pure rilevarsi che, per principio ormai consolidato in giurisprudenza, il riconoscimento di rivalutazione e interessi sulle somme liquidate a titolo di risarcimento danni da fatto illecito non esige alcuna richiesta specifica della parte, potendo essere accordato anche d'ufficio, dal momento che tali voci costituiscono una componente dell'obbligazione di risarcimento del danno e devono, quindi, ritenersi comprese nell'originario *petitum* della domanda risarcitoria ove non ne siano state espressamente escluse (cfr. Cass. civ. n. 10022/2003, n. 14743/2000, n. 13358/1999, n. 12234/1998, n. 11190/1998 e n. 8259/1997).

Si perviene così alla conclusione per cui le somme dovute, con rivalutazione ed interessi ponderati a tutt'oggi, ammontano a:



- € 4.362,40 per gli attori *iure hereditatis* (capitale: € 4.205,00; interessi: € 157,40);
- € 233.614,93 per Fiducia Salvatore (cap.: € 225.606,86; int.: € 8.008,07);
- € 207.161,95 per Fiducia Gabriele (cap.: € 200.000,00; int.: € 7.161,95);
- € 207.161,95 per Fiducia Simona (cap.: € 200.000,00; int.: € 7.161,95).

Sulle somma in questione - al cui pagamento va condannata l'Azienda convenuta - devono poi riconoscersi gli interessi legali dalla data della presente sentenza (momento in cui il debito di valore diventa debito di valuta) e fino al soddisfo.



In base al principio della soccombenza espresso dall'art. 91 c.p.c., l'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Civico - Di Cristina - Benfratelli deve essere condannata al pagamento delle spese di lite, che vengono distratte in favore del procuratore degli attori (che ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 c.p.c.) e liquidate - come in dispositivo - sulla base dei parametri introdotti dal D.M. Giustizia 55/2014 (attuativo dell'art. 13, sesto comma, L. 247/2012).

È opportuno evidenziare che, ai sensi dell'art. 5, primo comma, del predetto decreto, ai fini della liquidazione dei compensi a carico del soccombente, nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni deve aversi riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata.

Tenuto conto della sostanziale identità delle questioni affrontate con riferimento alle posizioni dei singoli attori e dell'assenza di attività istruttoria, si ritiene di non dover accordare l'aumento percentuale del compenso previsto dall'art. 4, secondo comma, del citato D.M., né si



ravvisano i presupposti per riconoscere la maggiorazione prevista dall'art. 4, ottavo comma.

In relazione al combinato disposto degli artt. 59, lett. d), e 60 T.U. sull'imposta di registro (D.P.R. 131/1986), rilevato che nel fatto generatore dei danni subiti dagli attori e dalla *de cuius* vi è figura di reato (art. 589 c.p.), si indica nell'Azienda convenuta la parte nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:

- 1) condanna l'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Civico - Di Cristina - Benfratelli, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento in favore di Fiducia Salvatore, Fiducia Gabriele e Fiducia Simona, n.q. di eredi di Calderone Maria Rita, della somma di € 4.362,40, oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia fino al soddisfo;
- 2) condanna l'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Civico - Di Cristina - Benfratelli, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento in favore di Fiducia Salvatore della somma di € 233.614,93, oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia fino al soddisfo;
- 3) condanna l'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Civico - Di Cristina - Benfratelli, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento in favore di Fiducia Gabriele della somma di € 207.161,95, oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia fino al soddisfo;



- 4) condanna l'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Civico - Di Cristina - Benfratelli, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento in favore di Fiducia Fiducia Simona della somma di € 207.161,95, oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia fino al soddisfo;
- 5) condanna l'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Civico - Di Cristina - Benfratelli, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento delle spese di lite di parte attrice, che si distraggono in favore dell'avv. Giuseppe Badolato e si liquidano in complessivi € 14.947,95, di cui € 1.717,95 per esborsi ed € 13.230,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta;
- 6) indica nell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Civico - Di Cristina - Benfratelli la parte obbligata al risarcimento del danno derivante da fatto costituente reato, nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito, ai sensi del combinato disposto degli artt. 59, lett. d), e 60 T.U. sull'imposta di registro (D.P.R. 131/1986).

Palermo, 21 giugno 2017

IL GIUDICE
Giuseppe Rini

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Giuseppe Rini, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.



Nome Flusso:	W013274774707531800003586	Data/Ora:	29.10.2018 15:59:08
Conto ordinante:	IT95N0101040310100000002071-EUR-AMTRUST EUROPE LIMITEDSRL		
Ragione Sociale:	AMTRUST EUROPE LIMITED	Codice SIA/CUC:	BIC4D/-
Canale:	W	Stato:	Lavorazione Conclusa
Tipologia:	Credit transfer	Data esecuzione:	31.10.2018
Totale:	196.127,00 EUR	Num.Disp.:	3
Modalità pagam:	TRA - Disposizioni di Bonifico SEPA con Esito a Ordinante		

Esito XML

Tipo messaggio	R9 - OK	Causale Esito:	Accreditato
Nome Flusso orig	W013274774707531800003586	Data Esito:	07.11.2018
Data/ora ult msg	07.11.2018		
Motivazione	-		

Esito Disposizione di Pagamento:

C.R.O./Codice di riferimento:	0101026305261608484031040310IT	Data Esito:	-
Num.Assegno:	-	Data Emissione:	-
Data Ordine:	-	Data di addebito:	-
Imp.Commissioni:	-	Imp.Spese:	-
Imp.Penali:	-		

Storni e Segnalazioni Ulteriori:

Anomalia Segnalata: -

Dati Disposizione:

Data creazione	29.10.2018	Importo da trasferire	62.709,00 EUR
Data esecuzione	31.10.2018		
Tipo di bonifico	Credit Transfer	Finalità del pagamento:	CASH - Pagamento Generico
Tipo commissioni	SLEV - Ognuno paga la sua parte	Modalità pagamento	TRA - Disposizioni di Bonifico

Urgente NO
Bonifico Istantaneo NO

Beneficiario GABRIELE FIDUCIA

Identificativo fiscale -

Persona fisica -

Conto beneficiario IT84P010050461100000002855 Codice SWIFT BNLIITRRXXX

Tipo codice CBI - Codice -

Destinatario esito -

CUC - Sia -

Identificativo End to End F73S4BWI1012115408250577100.8412767

Altri Addebiti - Finanziamento - Data scadenza -

Informazioni aggiuntive (max 140 caratteri) 2013/ARP/0191-CALDERONE MARIA RITA (HEIRS)

Nome Flusso:	W013274774707531800003586	Data/Ora:	29.10.2018 15:59:08
Conto ordinante:	IT95N0101040310100000002071-EUR-AMTRUST EUROPE LIMITEDSRL	Codice SIA/CUC:	BIC4D/-
Ragione Sociale:	AMTRUST EUROPE LIMITED	Stato:	Lavorazione Conclusa
Canale:	W	Data esecuzione:	31.10.2018
Tipologia:	Credit transfer	Num.Disp.:	3
Totale:	196.127,00 EUR		
Modalità pagam:	TRA - Disposizioni di Bonifico SEPA con Esito a Ordinate		

Esito XML

Tipo messaggio	R9 - OK	Causale Esito:	Accreditato
Nome Flusso orig	W013274774707531800003586	Data Esito:	07.11.2018
Data/ora ult msg	07.11.2018		
Motivazione	-		

Esito Disposizione di Pagamento:

C.R.O./Codice di riferimento:	0101026305254300484031040310IT	Data Esito:	-
Num.Assegno:	-	Data Emissione:	-
Data Ordine:	-	Data di addebito:	-
Imp.Commissioni:	-	Imp.Spese:	-
Imp.Penali:	-		

Storni e Segnalazioni Ulteriori:Anomalia Segnalata: **-****Dati Disposizione:**

Data creazione	29.10.2018	Importo da trasferire	62.709,00 EUR
Data esecuzione	31.10.2018		
Tipo di bonifico	Credit Transfer	Finalità del pagamento:	CASH - Pagamento Generico
Tipo commissioni	SLEV - Ognuno paga la sua parte	Modalità pagamento	TRA - Disposizioni di Bonifico

Urgente **NO**Bonifico Istantaneo **NO**Beneficiario **SIMONA FIDUCIA**Identificativo fiscale **-**Persona fisica **-**Conto beneficiario **IT84P0100504611000000002855** Codice SWIFT **BNLIITRRXXX**Tipo codice CBI **-** Codice **-**Destinatario esito **-**CUC **-** Sia **-**Identificativo End to End **F73S4BWI1000015408250944040.5352182**Altri Addebiti - Finanziamento **-** Data scadenza **-**Informazioni aggiuntive (max 140 caratteri) **2013/ARP/0191-CALDERONE MARIA RITA (HEIRS)**

Nome Flusso:	W013274774707531800003586	Data/Ora:	29.10.2018 15:59:08
Conto ordinante:	IT95N0101040310100000002071-EUR-AMTRUST EUROPE LIMITEDSRL		
Ragione Sociale:	AMTRUST EUROPE LIMITED	Codice SIA/CUC:	BIC4D/-
Canale:	W	Stato:	Lavorazione Conclusa
Tipologia:	Credit transfer	Data esecuzione:	31.10.2018
Totale:	196.127,00 EUR	Num.Disp.:	3
Modalità pagam:	TRA - Disposizioni di Bonifico SEPA con Esito a Ordinante		

Esito XML

Tipo messaggio	R9 - OK	Causale Esito:	Accreditato
Nome Flusso orig	W013274774707531800003586	Data Esito:	07.11.2018
Data/ora ult msg	07.11.2018		
Motivazione	-		

Esito Disposizione di Pagamento:

C.R.O./Codice di riferimento:	0101026305253303484031040310IT	Data Esito:	-
Num.Assegno:	-	Data Emissione:	-
Data Ordine:	-	Data di addebito:	-
Imp.Commissioni:	-	Imp.Spese:	-
Imp.Penali:	-		

Storni e Segnalazioni Ulteriori:

Anomalia Segnalata: -

Dati Disposizione:

Data creazione	29.10.2018	Importo da trasferire	70.709,00 EUR
Data esecuzione	31.10.2018		
Tipo di bonifico	Credit Transfer	Finalità del pagamento:	CASH - Pagamento Generico
Tipo commissioni	SLEV - Ognuno paga la sua parte	Modalità pagamento	TRA - Disposizioni di Bonifico

Urgente **NO**
Bonifico Istantaneo **NO**

Beneficiario **SALVATORE FIDUCIA**

Identificativo fiscale -

Persona fisica -

Conto beneficiario **IT84P0100504611000000002855** Codice SWIFT **BNLIITRRXXX**

Tipo codice CBI - Codice -

Destinatario esito -

CUC - Sia -

Identificativo End to End **F73S4BWI1211215408251049470.0178334**

Altri Addebiti - Finanziamento - Data scadenza -

Informazioni aggiuntive (max 140 caratteri) **2013/ARP/0191-CALDERONE MARIA RITA (HEIRS)**



AmTrust Europe

An AmTrust Financial Company

N° Sinistro	Data Sinistro	Assicurato	Danneggiato
2013/ARP/0192	16/06/2012	ARNAS CIVICO PALERMO	CANNIOTO AGOSTINO (HEIRS)

ATTO DI TRANSAZIONE E QUIETANZA

I sottoscritti **Cianciolo Grazia**, CF: CNC GRZ 58T60 G273Z nata a Palermo il 20.12.1958, **Cannioto Stefano**, CF: CNN SFN 83L02 G273I, nato a Palermo il 02.07.1983, **Cannioto Salvatore**, CF: CNN SVT 85A10 G273H, nato a Palermo il 10.01.1985, elettivamente domiciliati presso lo Studio dell'Avv. Giorgia Damiani, CF DMN GRG 68T63 G273E in Palermo Via Casella n. 112, che li rappresenta e difende,

- dichiarano di accettare la somma onnicomprensiva di **Euro 200.000,00 (Duecentomila/00centesimi)** in via transattiva e comunque definitiva per ogni danno, a qualsiasi titolo, biologico, patrimoniale e non patrimoniale, materiale e immateriale, diretto e indiretto, presente e futuro a persone e cose, e delle spese sostenute o da sostenere in conseguenza del sinistro di cui sopra e specificatamente dei danni riportati in conseguenza delle cure prestate a far data del 27.03.2012 e del decesso del proprio congiunto Cannioto Agostino, avvenuto in data 16.06.2012, nonché degli eventuali altri danni subiti in proprio per gli eventi di cui sopra.
- In particolare, la somma di **Euro 80.000,00 (ottantamila/00)** viene accettata dalla **Sig.ra Cianciolo Grazia** a nome proprio; la somma di **Euro 50.000,00 (cinquantamila/00)** viene accettata dal **Sig. Cannioto Stefano** a nome proprio; la somma di **Euro 50.000,00 (cinquantamila/00)** viene accettata dal **Sig. Cannioto Salvatore** a nome proprio; l'Avv. **Giorgia Damiani** dichiara di accettare, per competenze legali la somma onnicomprensiva (IVA e CPA incluse) di euro **Euro 20.000,00 (ventimila/00)**.
- L'Avv. **Giorgia Damiani** si fa garante che le firme apposte in calce alla presente quietanza sono quelle dei legittimi percipienti nonché dichiara di rinunciare alla solidarietà di cui al comma 8 dell'art. 13 legge 247 del 2012. Le spese legali saranno liquidate con bonifico diretto sul conto corrente intestato allo Studio Legale **Giorgia Damiani** o ad uno dei legali di detto Studio a fronte di presentazione di regolare fattura intestata ai propri assistiti. Da tale importo di €. 20.000,00 verrà detratta la ritenuta d'acconto che la Compagnia assicurativa **Amtrust Europe Ltd** provvederà a versare all'erario.
- rilasciano, con la presente, quietanza di saldo ampiamente liberatoria dichiarando, nella veste ut supra, di non aver più nulla a pretendere, a qualsiasi titolo, ragione e/o causa, dall'**ARNAS CIVICO PALERMO**, da alcuno degli amministratori, dirigenti, dipendenti, collaboratori, assistenti e consulenti dello stesso Ente Sanitario di cui sopra, né da eventuali soggetti e/o Enti corresponsabili e/o coobbligati, ivi compresa la Compagnia Assicuratrice **Amtrust Europe Ltd**.
- si impegnano, inoltre, per sé e anche per il fatto del terzo ex art. 1381 cod. civ. alla rinuncia nei confronti dell'**ARNAS CIVICO PALERMO**, di **Amtrust** e di alcun altro soggetto, a qualsiasi domanda o pretesa, che possa essere in qualunque modo collegata o connessa, direttamente o indirettamente, ai fatti e ad ogni altro rapporto pregresso tra le Parti; dichiarano che non vi sono soggetti terzi che hanno subito danni, neppure indiretti o riflessi

AmTrust Europe Limited

Sede Legale Market Square House • St James Street Nottingham NG1 6FG • Capitale Sociale € 92 000 000,00

Rappresentanza Generale per l'Italia

Via Clenci 14 • 20121 Milano • Tel. +39.0283438150 • Fax +39.0283438174

Codice Fiscale 07579510153 Partita IVA 07972530963 R.I. Milano • REA C.C.I.A.A. Milano 1969043





AmTrust Europe

An AmTrust Financial Company

in alcun modo connessi ai fatti e alle circostanze di cui in epigrafe, e di essere, in ogni caso, gli unici soggetti legittimati a pretendere qualsivoglia risarcimento/indennizzo/etc., nulla escluso od eccettuato, in relazione al sopra emarginato sinistro nonché a ricevere il pagamento delle somme concordate, al riguardo impegnandosi a tenere indenne l'ARNAS CIVICO PALERMO (così come gli amministratori, i dirigenti, dipendenti, collaboratori, assistenti e consulenti della stessa, e/o qualsiasi operatore sanitario coinvolto nelle vicende di cui alle premesse) e/o Amtrust (e/o qualunque altro assicuratore e coassicuratore interessato e/o qualunque altro ente e/o soggetto e/o dal loro rispettivo rappresentante tenuto a contribuire al pagamento a qualunque titolo) in caso di successive pretese anche di terzi, a qualunque titolo (anche, in particolare, in via di rivalsa da parte di alcun assicuratore sociale o ente previdenziale, quali a titolo meramente esemplificativo, l'INAIL o INPS o eventuale amministratore di sostegno e/o tutore).

- Le parti tutte del presente accordo ed i loro legali si impegnano ed obbligano, nel reciproco interesse, a mantenere la massima riservatezza sull'esistenza e la sottoscrizione del presente accordo, ovvero si impegnano a non divulgare a terzi neppure il contenuto ed i presupposti dell'accordo medesimo, né qualsivoglia informazione ad esso afferente, pena il risarcimento del danno che ne dovesse derivare e/o la manleva per tutti gli esborsi ulteriori che la Spett.le ARNAS CIVICO PALERMO, la Compagnia Amtrust Europe Ltd o alcuno degli amministratori, dirigenti, dipendenti, collaboratori, assistenti e consulenti delle stesse, fossero chiamati a corrispondere a terzi in relazione al sinistro in oggetto e per i medesimi fatti, come conseguenza dell'inadempimento al presente obbligo di riservatezza. Sarà invece consentito all'ARNAS CIVICO PALERMO e alla Compagnia Amtrust Europe Ltd esibire in qualsiasi sede il presente accordo laddove terzi dovessero formulare richieste risarcitorie/indennitarie in relazione al sinistro in oggetto e per i medesimi fatti.

I sottoscritti pertanto si impegnano a rinunciare, come in effetti rinunziano, a proprie spese, ad ogni azione in sede civile e penale. Nello specifico la sig.ra Cianciolo Grazia si impegna ad abbandonare il procedimento civile iscritto al n. 1802 dell'anno 2016 del Ruolo Generale, Tribunale di Palermo, rinunziando anche in tale sede ad ogni e qualsiasi pretesa, e comunque in qualsiasi sede presente e/o futura, svolgendo, a proprie spese e cura, quelle attività formali che si rendessero necessarie al riguardo.

Il presente accordo è concluso senza che ciò valga quale precedente per il futuro.

L'Assicuratore per sé e per conto degli Assicurati dichiara che la presente transazione ha effetto preclusivo di ogni futuro accertamento in ordine alla fondatezza o meno delle pretese e contestazioni, rinunciando a ogni contestazione in ordine alla congruità e/o all'equivalenza delle concessioni di cui sopra.

Il pagamento della somma concordata avverrà tra il 45° ed il 60° giorno dal momento in cui Amtrust Europe Limited riceverà la quietanza completamente compilata e corredata di tutta la documentazione richiesta ed elencata nell'allegato denominato "Adempimenti necessari per la liquidazione".

Gli effetti liberatori della presente quietanza decorreranno dal ricevimento della suddetta somma.

Le somme sopraindicate verranno così corrisposte e ripartite:

AmTrust Europe Limited

Sede Legale Market Square House • St. James Street, Nottingham NG1 6FG • Capitale Sociale € 92.000.000,00

Rappresentanza Generale per l'Italia

Via Clerici 14 • 20121 Milano • Tel. +39.0283438150 • Fax +39.0283438174

Codice Fiscale 97579510153 Partita IVA 07972530963 R.I. Milano • REA C.C.I.A.A. Milano 1969043





AmTrust Europe
An AmTrust Financial Company

Il sottoscritto Cannioto Stefano dichiara di accettare il pagamento della somma di € 50.000,00 tramite bonifico bancario, con accreditalmento su conto a sé intestato:

ISTITUTO DI CREDITO (BANCA + AGENZIA): CREDITO SICILIANO SPA
Indirizzo Completo (con CAP): Via Bibbiana n. 32 PALERNO 30141
Codice IBAN leggibile:

IT	60	V	03019	04609	000009703141
Int. Code	Check	Cin	ABI	CAB	Nr. Conto Corrente

Intestato a : CANNIOTO STEFANO
Codice Fiscale dell'Intestatario: CNN SFN 83L02 G273I

PALERNO 16/02/2018
Luogo e data

Stefano Cannioto
Firma Cannioto Stefano

La sottoscritta Cianciolo Grazia dichiara di accettare il pagamento della somma di € 80.000,00 tramite bonifico bancario, con accreditalmento su conto a sé intestato:

ISTITUTO DI CREDITO (BANCA + AGENZIA): CREDITO SICILIANO SPA
Indirizzo Completo (con CAP): Via Libetta n. 32 PALERMO 30141
Codice IBAN leggibile:

IT	62	A	03019	04609	000009022802
Int. Code	Check	Cin	ABI	CAB	Nr. Conto Corrente

Intestato a : CIANCIOLO GRAZIA
Codice Fiscale dell'Intestatario: CNC GRZ 58T60 G273Z

PALERNO 16/02/2018
Luogo e data

Grazia Cianciolo
Firma Cianciolo Grazia

Il sottoscritto Cannioto Salvatore dichiara di accettare il pagamento della somma di € 50.000,00 tramite bonifico bancario, con accreditalmento su conto a sé intestato:

ISTITUTO DI CREDITO (BANCA + AGENZIA): CREDITO SICILIANO SPA
Indirizzo Completo (con CAP): P.zza Vittorio Em. Orlando 29 Palermo 90138
Codice IBAN leggibile:

IT	10	n	03019	04615	000007113581
Int. Code	Check	Cin	ABI	CAB	Nr. Conto Corrente

AmTrust Europe Limited
Sede Legale Market Square House • St James Street Nottingham NG1 6FG • Capitale Sociale € 92 000 000,00

Rappresentanza Generale per l'Italia
Via Clerici, 14 • 20121 Milano • Tel. +39 0283438150 • Fax +39 0283438174
Codice Fiscale 97579510153 Partita IVA 07972530963 R.l. Milano • REA C.C.I.A.A. Milano 1989043





AmTrust Europe
An AmTrust Financial Company

Intestato a : CANNIOTO SALVATORE

Codice Fiscale dell'Intestatario: CNN SVT 85A10 G273H

PALERNO 16/02/2018
Luogo e data

Cannioto Salvatore
Firma Cannioto Salvatore

Il sottoscritto Avv. Giorgia Damiani dichiara di accettare il pagamento della somma di € 20.000,00 (comprensivi di IVA e CPA e a cui verrà detratta la RA) tramite bonifico bancario, con accredito a:

ISTITUTO DI CREDITO (BANCA + AGENZIA): <u>BANCA SELLA SPA</u>											
Indirizzo Completo (con CAP): <u>Via Leonardo da Vinci 33 PALERMO 90145</u>											
Codice IBAN leggibile:											
IT	10	H	03268	06609	052334651600						
Int. Code	Check	Cln	ABI	CAB	Nr. Conto Corrente						
Intestato a: <u>AVV. GIORGIA DAMIANI</u>											
Codice Fiscale dell'Intestatario <u>DDHGR968T63G273E</u>											

PALERMO 16 febbraio 2018 Avv. Giorgia Damiani
Luogo e data Firma Avv. Giorgia Damiani

FIRME

Cannioto Stefano Cannioto Stefano

Cianciolo Grazia Cianciolo Grazia

Cannioto Salvatore Cannioto Salvatore

** Il sottoscritto legale (nome e cognome) GIORGIA DAMIANI

Codice fiscale DDHGR968T63G273E

Dichiara: (1) che le firme che precedono sono autentiche
(2) di rinunciare alla solidarietà di cui all'art. 13 comma VIII della nuova L. P. F. (L. 247/12)

Avv. Giorgia Damiani
firma Avv. Giorgia Damiani

AmTrust Europe Limited
Sede Legale Market Square House • St. James Street, Nottingham NG1 6FG • Capitale Sociale € 92.000.000,00

Rappresentanza Generale per l'Italia
Via Clerici, 14 • 20121 Milano • Tel. +39.0283438150 • Fax +39.0283438174
Codice Fiscale 97579510153 Partita IVA 07972530963 R.I. Milano • REA C.C.I.A.A. Milano 1969043



Nome Flusso:	W013274774707531800001063	Data/Ora:	26.03.2018 15:23:17
Conto ordinante:	IT95N010104031010000002071-EUR-AMTRUST EUROPE LIMITEDSRL		
Ragione Sociale:	AMTRUST EUROPE LIMITED	Codice SIA/CUC:	BIC4D/-
Canale:	W	Stato:	Lavorazione Conclusa
Tipologia:	Credit transfer	Data esecuzione:	26.03.2018
Totale:	196.847,42 EUR	Num.Disp.:	4
Modalità pagam:	TRA - Disposizioni di Bonifico SEPA con Esito a Ordinate		

Esito XML

Tipo messaggio	R9 - OK	Causale Esito:	Accreditato
Nome Flusso orig	W013274774707531800001063	Data Esito:	03.04.2018
Data/ora ult msg	03.04.2018		
Motivazione	-		

Esito Disposizione di Pagamento:

C.R.O./Codice di riferimento:	0101026855493903484031040310IT	Data Esito:	-
Num.Assegno:	-	Data Emissione:	-
Data Ordine:	-	Data di addebito:	-
Imp.Commissioni:	-	Imp.Spese:	-
Imp.Penali:	-		

Storni e Segnalazioni Ulteriori:

Anomalia Segnalata: -

Dati Disposizione:

Data creazione	26.03.2018	Importo da trasferire	50.000,00 EUR
Data esecuzione	26.03.2018		
Tipo di bonifico	Credit Transfer	Finalità del pagamento:	CASH - Pagamento Generico
Tipo commissioni	SLEV - Ognuno paga la sua parte	Modalità pagamento	TRA - Disposizioni di Bonifico

Urgente NO
Bonifico Istantaneo NO

Beneficiario CANNIOTO STEFANO

Identificativo fiscale -

Persona fisica -

Conto beneficiario IT60V0301904609000009703141 Codice SWIFT RSANIT3PXXX

Tipo codice CBI - Codice -

Destinatario esito -

CUC - Sia -

Identificativo End to End F73S4BWI1211215220705162460.2002775

Altri Addebiti - Finanziamento - Data scadenza -

Informazioni aggiuntive (max 140 caratteri) 2013/ARP/0192 -CANNIOTO AGOSTINO

Nome Flusso:	W013274774707531800001063	Data/Ora:	26.03.2018 15:23:17
Conto ordinante:	IT95N0101040310100000002071-EUR-AMTRUST EUROPE LIMITEDSRL		
Ragione Sociale:	AMTRUST EUROPE LIMITED	Codice SIA/CUC:	BIC4D/-
Canale:	W	Stato:	Lavorazione Conclusa
Tipologia:	Credit transfer	Data esecuzione:	26.03.2018
Totale:	196.847,42 EUR	Num.Disp.:	4
Modalità pagam:	TRA - Disposizioni di Bonifico SEPA con Esito a Ordinate		

Esito XML

Tipo messaggio	R9 - OK	Causale Esito:	Accreditato
Nome Flusso orig	W013274774707531800001063	Data Esito:	03.04.2018
Data/ora ult msg	03.04.2018		
Motivazione	-		

Esito Disposizione di Pagamento:

C.R.O./Codice di riferimento:	0101026855789609484031040310IT	Data Esito:	-
Num.Assegno:	-	Data Emissione:	-
Data Ordine:	-	Data di addebito:	-
Imp.Commissioni:	-	Imp.Spese:	-
Imp.Penali:	-		

Storni e Segnalazioni Ulteriori:

Anomalia Segnalata: -

Dati Disposizione:

Data creazione	26.03.2018	Importo da trasferire	80.000,00 EUR
Data esecuzione	26.03.2018		
Tipo di bonifico	Credit Transfer	Finalità del pagamento:	CASH - Pagamento Generico
Tipo commissioni	SLEV - Ognuno paga la sua parte	Modalità pagamento	TRA - Disposizioni di Bonifico

Urgente NO
Bonifico Istantaneo NO

Beneficiario CIANCIOLO GRAZIA

Identificativo fiscale -
Persona fisica -

Conto beneficiario	IT68Q0301904609000009082807	Codice SWIFT	RSANIT3PXXX
Tipo codice CBI	-	Codice	-
Destinatario esito	-		
CUC	-	Sia	-

Identificativo End to End F73S4BWI1112215220705446520.5097362

Altri Addebiti - Finanziamento - Data scadenza -

Informazioni aggiuntive (max 140 caratteri) 2013/ARP/0192 -CANNIOTO AGOSTINO

Nome Flusso:	W013274774707531800001063	Data/Ora:	26.03.2018 15:23:17
Conto ordinante:	IT95N010104031010000002071-EUR-AMTRUST EUROPE LIMITEDSRL		
Ragione Sociale:	AMTRUST EUROPE LIMITED	Codice SIA/CUC:	BIC4D/-
Canale:	W	Stato:	Lavorazione Conclusa
Tipologia:	Credit transfer	Data esecuzione:	26.03.2018
Totale:	196.847,42 EUR	Num.Disp.:	4
Modalità pagam:	TRA - Disposizioni di Bonifico SEPA con Esito a Ordinate		

Esito XML

Tipo messaggio	R9 - OK	Causale Esito:	Accreditato
Nome Flusso orig	W013274774707531800001063	Data Esito:	03.04.2018
Data/ora ult msg	03.04.2018		
Motivazione	-		

Esito Disposizione di Pagamento:

C.R.O./Codice di riferimento:	0101026855889305484031040310IT	Data Esito:	-
Num.Assegno:	-	Data Emissione:	-
Data Ordine:	-	Data di addebito:	-
Imp.Commissioni:	-	Imp.Spese:	-
Imp.Penali:	-		

Storni e Segnalazioni Ulteriori:

Anomalia Segnalata: -

Dati Disposizione:

Data creazione	26.03.2018	Importo da trasferire	50.000,00 EUR
Data esecuzione	26.03.2018		
Tipo di bonifico	Credit Transfer	Finalità del pagamento:	CASH - Pagamento Generico
Tipo commissioni	SLEV - Ognuno paga la sua parte	Modalità pagamento	TRA - Disposizioni di Bonifico

Urgente NO
Bonifico Istantaneo NO

Beneficiario SALVATORE CANNIOTO

Identificativo fiscale -

Persona fisica -

Conto beneficiario IT10M0301904615000007113581 Codice SWIFT RSANIT3PXXX

Tipo codice CBI - Codice -

Destinatario esito -

CUC - Sia -

Identificativo End to End F73S4BW1112115220705606110.0887614

Altri Addebiti - Finanziamento - Data scadenza -

Informazioni aggiuntive (max 140 caratteri) 2013/ARP/0192 -CANNIOTO AGOSTINO

Nome Flusso:	W013274774707531800001063	Data/Ora:	26.03.2018 15:23:17
Conto ordinante:	IT95N0101040310100000002071-EUR-AMTRUST EUROPE LIMITEDSRL		
Ragione Sociale:	AMTRUST EUROPE LIMITED	Codice SIA/CUC:	BIC4D/-
Canale:	W	Stato:	Lavorazione Conclusa
Tipologia:	Credit transfer	Data esecuzione:	26.03.2018
Totale:	196.847,42 EUR	Num.Disp.:	4
Modalità pagam:	TRA - Disposizioni di Bonifico SEPA con Esito a Ordinate		

Esito XML

Tipo messaggio	R9 - OK	Causale Esito:	Accreditato
Nome Flusso orig	W013274774707531800001063	Data Esito:	03.04.2018
Data/ora ult msg	03.04.2018		
Motivazione	-		

Esito Disposizione di Pagamento:

C.R.O./Codice di riferimento:	0101026855513201484031040310IT	Data Esito:	-
Num.Assegno:	-	Data Emissione:	-
Data Ordine:	-	Data di addebito:	-
Imp.Commissioni:	-	Imp.Spese:	-
Imp.Penali:	-		

Storni e Segnalazioni Ulteriori:

Anomalia Segnalata: -

Dati Disposizione:

Data creazione	26.03.2018	Importo da trasferire	16.847,42 EUR
Data esecuzione	26.03.2018		
Tipo di bonifico	Credit Transfer	Finalità del pagamento:	CASH - Pagamento Generico
Tipo commissioni	SLEV - Ognuno paga la sua parte	Modalità pagamento	TRA - Disposizioni di Bonifico

Urgente NO
Bonifico Istantaneo NO

Beneficiario AVV. GIORGIA DAMINAI

Identificativo fiscale -

Persona fisica -

Conto beneficiario IT10H0326804609052334651600 Codice SWIFT SELBIT2BXXX

Tipo codice CBI -

Codice -

Destinatario esito -

CUC -

Sia -

Identificativo End to End F73S4BWI1102115220705694750.9210274

Altri Addebiti - Finanziamento - Data scadenza -

Informazioni aggiuntive (max 140 caratteri) 2013/ARP/0192 -CANNIOTO AGOSTINO

Vaccarella



AmTrust Europe
An AmTrust Financial Company

N° Sinistro	Data Sinistro	Assicurato	Danneggiato
2013/ARP/0198	10.08.2012	AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE "CIVICO - DI CRISTINA - BENFRATELLI"	ANDREA ARCULEO

ATTO DI TRANSAZIONE E QUIETANZA

Il sottoscritto signor **ANDREA ARCULEO** - nato a Palermo (PA) il 28.09.1937 - domiciliato c/o l'Avv. _____ con studio in _____

via _____ dichiara di ricevere ed accettare la somma complessiva di €. **32.741,20** (Euro **TRENTADUEMILASETTECENTOQUARANTUNO//20**) omnia lordi - di cui euro **27.666,00** (Euro **VENTISETTEMILASEICENTOSESSANTASEI//00**) omnia per sorte capitale ed euro **5.075,20** (Euro **CINQUEMILASETTANTACINQUE//20**) omnia lordi per spese legali - a saldo, stralcio e tacitazione definitiva di tutti i danni patiti dal predetto, di natura materiale ed immateriale, patrimoniale e non patrimoniale, presente e futura, a persone e cose, e delle spese sostenute o da sostenere, in conseguenza del sinistro sopra rubricato e segnatamente della caduta verificatosi in data 10.08.2012 allorquando il suddetto era ricoverato presso l'ante ospdaliero palermitano.

Dichiara, inoltre che, ricevuto il pagamento della suddetta somma concordata, questo atto acquisterà valore anche di quietanza ampiamente liberatoria ed il sottoscritto non avrà più nulla a pretendere, a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, dall'**ARNAS "CIVICO - DI CRISTINA - BENFRATELLI"** di Palermo, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, né da alcuno degli amministratori, dei dirigenti, dipendenti, collaboratori, assistenti e consulenti della stessa, né dall'**AMTRUST EUROPE LTD**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, ed eventuali Coassicuratori interessati e dai loro rispettivi rappresentanti.

Il sottoscritto dichiara che non vi sono soggetti terzi che hanno patito danni, di qualsivoglia natura, in conseguenza del sinistro sopra rubricato e si impegna espressamente a garantire, tenere indenne e manlevare l'**ARNAS "CIVICO - DI CRISTINA - BENFRATELLI"** di Palermo, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, e/o **AMTRUST EUROPE LTD**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, da eventuali future richieste risarcitorie da chiunque avanzate in relazione ai fatti contestati, ivi compresi gli Enti assistenziali e/o previdenziali (I.N.P.S., I.N.A.I.L., etc...).

Il sottoscritto dichiara di rinunciare, come in effetti rinunzia, agli atti del procedimento giudiziario incoato innanzi il Tribunale di Palermo ed andante con il nr. 13004/2015 di Ruolo generale e ad ogni ulteriore azione in sede civile, penale o amministrativa connessa e/o collegata ai fatti oggetto del predetto giudizio, impegnandosi a svolgere, a proprie cure e spese, le attività formali eventualmente necessarie al riguardo.

Il pagamento della somma concordata verrà eseguito entro il termine di 60 (**SESSANTA/00**) giorni decorrenti dalla ricezione, in originale, del presente atto corredato da tutta la documentazione richiesta a supporto e previa verifica della regolarità della stessa.

AmTrust Europe Limited

Sede Legale Market Square House • St James Street, Nottingham NG1 6FG • Capitale Sociale € 92.000.000.00

Rappresentanza Generale per l'Italia

Via Clerici, 14 • 20121 Milano • Tel. +39.0283438150 • Fax +39.0283438174

Codice Fiscale 97579510153 Partita IVA 07972530963 RI Milano • REA C.C.I.A.A. Milano 1989043





AmTrust Europe

An AmTrust Financial Company

Il sottoscritt ANDREA ARCULEO dichiara di ricevere ed accettare il pagamento della somma di euro 32.741,20 (Euro TRENTADUEMILASETTECENTOQUARANTUNO/20) omnia lordi di cui sopra tramite bonifico bancario con accreditalmento a:

ISTITUTO DI CREDITO (BANCA + AGENZIA): _____

Indirizzo Completo (con CAP): _____

Codice IBAN leggibile:

IT	81	A	03	06	2	34	21	0	00	00	01	93	17	36
Int. Code	Check	Cin	ABI			CAB						Nr. Conto Corrente		

Intestato a : **ANDREA ARCULEO**

Codice Fiscale dell'intestatario: **RCL NDR 34R28 G273K**

Palermo 22/11/18
(Luogo e data)

Andrea Arculeo
(F.to Andrea Arculeo)

SOTTOSCRIVE IL PRESENTE ATTO PER PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE:

f.to signor Andrea Arculeo

** Il sottoscritto legale (nome e cognome) FRANCESCO AMOSI

(codice fiscale) MDA FRCHPC130273B

Dichiara: (1) che la firma che precede è quella del legittimo percipiente della somma concordata;

(2) di rinunciare alla solidarietà di cui al comma 8 dell'art. 13 legge 247 del 2012.

(firma Avv. )



Nome Flusso:	W013274774707531800004286	Data/Ora:	12.12.2018 11:00:42
Conto ordinante:	IT91T030694031510000002071-EUR-AMTRUST EUROPE LIMITEDSRL		
Ragione Sociale:	AMTRUST EUROPE LIMITED	Codice SIA/CUC:	BIC4D/-
Canale:	W	Stato:	Lavorazione Conclusa
Tipologia:	Credit transfer	Data esecuzione:	12.12.2018
Totale:	32.741,20 EUR	Num.Disp.:	1
Modalità pagam:	TRA - Disposizioni di Bonifico SEPA con Esito a Ordinate		

Esito XML

Tipo messaggio	R9 - OK	Causale Esito:	Accreditato
Nome Flusso orig	W013274774707531800004286	Data Esito:	27.12.2018
Data/ora ult msg	27.12.2018		
Motivazione	-		

Esito Disposizione di Pagamento:

C.R.O./Codice di riferimento:	0306928318867011484031540315IT	Data Esito:	-
Num.Assegno:	-	Data Emissione:	-
Data Ordine:	-	Data di addebito:	-
Imp.Commissioni:	-	Imp.Spese:	-
Imp.Penali:	-		

Storni e Segnalazioni Ulteriori:

Anomalia Segnalata: **-**

Dati Disposizione:

Data creazione	12.12.2018	Importo da trasferire	32.741,20 EUR
Data esecuzione	12.12.2018		
Tipo di bonifico	Credit Transfer	Finalità del pagamento:	CASH - Pagamento Generico
Tipo commissioni	SLEV - Ognuno paga la sua parte	Modalità pagamento	TRA - Disposizioni di Bonifico

Urgente **NO**
Bonifico Istantaneo **NO**

Beneficiario **ARCULEO ANDREA**

Identificativo fiscale **-**

Persona fisica **-**

Conto beneficiario **IT81A0306234210000001931736** Codice SWIFT **MEDBITMMXXX**

Tipo codice CBI **-** Codice **-**

Destinatario esito **-**

CUC **-** Sia **-**

Identificativo End to End **F73S4BWI2002115446088068830.0210512**

Altri Addebiti - Finanziamento **-** Data scadenza **-**

Informazioni aggiuntive (max 140 caratteri) **2013/ARP/0198-ARCULEO ANDREA**



AmTrust Europe
An AmTrust Financial Company

N° Sinistro	Data Sinistro	Assicurato	Danneggiato
2013/ARP/0208	25.05.2012	A.R.N.A.S. CIVICO - DI CRISTINA - BENFRATELLI DI PALERMO	GIOVANNA CALDERONE

ATTO DI TRANSAZIONE E QUIETANZA

La sottoscritta Signora **GIOVANNA CALDERONE** - nata a Palermo (PA) il 10.10.1950 - domiciliato c/o l'Avv. CRISTIANO BEVILACQUA con studio in PALERMO via GIOVANNI CAMPOLO 72 dichiara di accettare la somma complessiva di € 21.914,75 (Euro VENTUNOMILANOVECENTOQUATTORDICI//75) omnia lordi - di cui euro 19.288,33 (DICIANNOMILADUECENTOTTANTOTTO//33) omnia per sorte capitale ed euro ed euro 2.626,42 (DUEMILASEICENTOVENTISEI//42) omnia lordi per spese legali - a saldo, stralcio e tacitazione definitiva di tutti i danni patiti dalla predetta di natura materiale ed immateriale, patrimoniale e non patrimoniale, presente e futura, a persone e cose, e delle spese sostenute o da sostenere, in conseguenza del sinistro sopra rubricato.

Dichiara, inoltre che, ricevuto il pagamento della suddetta somma concordata, questo atto acquisterà valore anche di quietanza ampiamente liberatoria e la sottoscritta non avrà più nulla a pretendere, a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, dall' **A.R.N.A.S. CIVICO - DI CRISTINA - BENFRATELLI DI PALERMO**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, né da alcuno degli amministratori, dei dirigenti, dipendenti, collaboratori, assistenti e consulenti della stessa, né dall'**AMTRUST EUROPE LTD**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, ed eventuali Coassicuratori Interessati e dal loro rispettivi rappresentanti.

La sottoscritta dichiara che non vi sono soggetti terzi che hanno patito danni, di qualsivoglia natura, in conseguenza del sinistro sopra rubricato e si impegna espressamente a garantire, tenere indenne e manlevare l'**A.R.N.A.S. CIVICO - DI CRISTINA - BENFRATELLI DI PALERMO**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, e/o **AMTRUST EUROPE LTD**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, da eventuali future richieste risarcitorie da chiunque avanzate, ivi compresi gli Enti assistenziali e/o previdenziali (I.N.P.S., I.N.A.I.L., etc...)

La sottoscritta dichiara di rinunciare, come in effetti rinunzia, agli atti del procedimento civile attualmente pendente *inter partes* innanzi il Tribunale di Palermo ed andante con il nr. 15875/2015 di Ruolo generale che deve intendersi, a tutti gli effetti di legge, formalmente abbandonato ed ad ogni ulteriore azione in sede civile, penale o amministrativa comunque connessa e/o collegata ai fatti contestati, impegnandosi a svolgere, a proprie cure e spese, le attività formali eventualmente necessarie al riguardo.

Il pagamento della somma concordata verrà eseguito entro il termine di 60 (SESSANTA/00) giorni decorrenti dalla ricezione del presente atto corredato da tutta la documentazione richiesta a supporto e previa verifica della regolarità della stessa.

AmTrust Europe Limited

Sede Legale Market Square House - St James Street, Nottingham NG1 6FG - Capitale Sociale € 92.000.000,00

Rappresentanza Generale per l'Italia

Via Clancy, 14 - 20121 Milano - Tel. +39.0283438150 - Fax +39.0283438174

Cod.ice Fiscale 97579510153 Partita IVA 07972530983 R.I. Milano - REA C.C.I.A.A. Milano 1969043





AmTrust Europe
An AmTrust Financial Company

La sottoscritta **GIOVANNA CALDERONE** dichiara di ricevere ed accettare il pagamento di euro 21.914,75 (VENTUNOMILANOVENCENTOQUATTORDICI/75) omnia iura di cui sopra tramite bonifico bancario con accredito a:

ISTITUTO DI CREDITO (BANCA + AGENZIA): <u>SPARKASSE</u>											
Indirizzo Completo (con CAP): <u>L'ORRAEH - REINFELDEN</u>											
Codice IBAN leggibile:											
DE	40			6835	0048		0101352722				
InL Code	Check	Cin		ABI	CAB		Nr. Conto Corrente				
Intestato a : GIOVANNA CALDERONE											
Codice Fiscale dell'intestatata: <u>CLD GNN 50250 G273 K</u>											

Palermo 22-9-2017
(Luogo e data)

Calderone Giovanna
(F.to Giovanna Calderone)

SOTTOSCRIVE IL PRESENTE ATTO PER PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE:

-) f.to Signora Giovanna Calderone

Calderone Giovanna

** Il sottoscritto legale (nome e cognome) ... CRISTIANO BEVILACQUA
(codice fiscale) ... BVL CST 72 T 1 8 9 2 7 3 G

Dichiaro: (1) che la firma che precede è quella della legittima percipiente della somma concordata;
(2) di rinunciare alla solidarietà di cui al comma 8 dell'art. 13 legge 247 del 2012.

(firma Avv. Peter M)

AmTrust Europe Limited
Sede Legale Market Square House • St. James Street, Nottingham NG1 6FG • Capitale Sociale € 92.000.000,00

Rappresentanza Generale per l'Italia
Via Clerico, 14 • 20121 Milano • Tel. +39.0283438150 • Fax +39.0283438174
Codice Fiscale 97579510153 Partita IVA 07972530963 R.l. Milano • REA C.C.I.A.A. Milano 1989043



Nome Flusso:	W013274774707531700003703	Data/Ora:	23.10.2017 12:05:39
Conto ordinante:	IT95N010104031010000002071-EUR-AMTRUST EUROPE LIMITEDSRL		
Ragione Sociale:	AMTRUST EUROPE LIMITED	Codice SIA/CUC:	BIC4D/-
Canale:	W	Stato:	Ricevuta
Tipologia:	Credit transfer	Data esecuzione:	25.10.2017
Totale:	21.914,75 EUR	Num.Disp.:	1
Modalità pagam:	TRF - Disposizioni di Bonifico SEPA senza Esito a Ordinate		

Esito XML

Tipo messaggio	-	Causale Esito:	-
Nome Flusso orig	-	Data Esito:	-
Data/ora ult msg	-		
Motivazione	-		

Esito Disposizione di Pagamento:

C.R.O./Codice di riferimento:	031711100L03LH	Data Esito:	-
Num.Assegno:	-	Data Emissione:	-
Data Ordine:	-	Data di addebito:	-
Imp.Commissioni:	-	Imp.Spese:	-
Imp.Penali:	-		

Storni e Segnalazioni Ulteriori:

Anomalia Segnalata:	-
---------------------	---

Dati Disposizione:

Data creazione	23.10.2017	Importo da trasferire	21.914,75 EUR
Data esecuzione	25.10.2017		
Tipo di bonifico	Credit Transfer	Finalità del pagamento:	CASH - Pagamento Generico
Tipo commissioni	SLEV - Ognuno paga la sua parte	Modalità pagamento	TRF - Disposizioni di Bonifico

Urgente	NO
Bonifico Istantaneo	NO

Beneficiario	GIOVANNA CALDERONE GERMANY
--------------	---------------------------------------

Identificativo fiscale	-		
Persona fisica	-		
Conto beneficiario	DE40683500480101352722	Codice SWIFT	SKLODE66XXX
Tipo codice CBI	-	Codice	-
Destinatario esito	-		
CUC	-	Sia	-

Identificativo End to End	O82940G70120215087530781670.1664795
---------------------------	--

Altri Addebiti - Finanziamento	-	Data scadenza	-
Informazioni aggiuntive (max 140 caratteri)	SX.2013/ARP/0208 -GIOVANNA CALDERONE		

Vaccarella



AmTrust Europe
An AmTrust Financial Company

N° Sinistro	Data Sinistro	Assicurato	Danneggiato
2013/ARP/0209	01.01.2001	AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE "CIVICO - DI CRISTINA - BENFRATELLI" DI PALERMO	ADELE CORRAO

ATTO DI TRANSAZIONE E QUIETANZA

La sottoscritta signora **ADELE CORRAO** - nata a Palermo (PA) il 14.12.1947 - domiciliata c/o l'Avv. ROSALBA GIACCONE con studio in PALERMO via FINOCCHIARO APRILE 60 dichiara di accettare la somma complessiva di € **20.599,76** (Euro VENTIMILACINQUECENTONOVANTANOVE//76) omnia lordi - di cui euro **13.725,72** (Euro TREDICIMILASETTECENTOVENTICINQUE//71) omnia per sorte capitale (ivi comprese le spese sostenute per la c.t.u.) ed euro **6.874,04** (Euro SEIMILAOTTOCENTOSETTANTAQUATTRO//04) omnia lordi per spese legali - a saldo, stralcio e tacitazione definitiva di tutti i danni patiti dalla predetta di natura materiale ed immateriale, patrimoniale e non patrimoniale, presenti e futuri, a persone e cose, e delle spese sostenute o da sostenere, in dipendenza del sinistro sopra rubricato.

Si da e prende atto tra le parti che il superiore importo di euro **20.599,76** (Euro VENTIMILACINQUECENTONOVANTANOVE//76) omnia lordi - frutto della conciliazione giudiziale ex art. 185 bis C.p.c. intervenuta nell'ambito del procedimento civile celebrato innanzi il Tribunale di Palermo ed andante con il nr. 10041/2015 di Ruolo generale) - è da intendersi imputato come segue: a) euro **13.115,72** (Euro TREDICIMILACENTOQUINDICI//72) omnia a titolo di sorte capitale; b) euro **610,00** (Euro SEICENTODIECI//00) omnia lordi a titolo di rimborso delle spese sostenute per l'espletata c.t.u.; c) euro **6.874,04** (Euro SEIMILAOTTOCENTOSETTANTAQUATTRO//04) omnia lordi a titolo spese legali, calcolate secondo i valori medi tariffari, siccome disposto dall'adita Autorità giudiziaria a valere del provvedimento ex art. 185 bis C.p.c.

Dichiara, inoltre, che, ricevuto il pagamento della suddetta somma concordata, questo atto acquisterà valore anche di quietanza ampiamente liberatoria e la sottoscritta non avrà più nulla a pretendere, a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, dall'**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE "CIVICO - DI CRISTINA - BENFRATELLI"** di Palermo, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, né da alcuno degli amministratori, dei dirigenti, dipendenti, collaboratori, assistenti e consulenti della stessa, né dall'**AMTRUST EUROPE LTD**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, ed eventuali Coassicuratori interessati e dai loro rispettivi rappresentanti.

La sottoscritta dichiara che non vi sono soggetti terzi che hanno patito danni, di qualsivoglia natura, in conseguenza del sinistro sopra rubricato e si impegna espressamente a garantire, tenere indenne e manlevare l'**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE "CIVICO DI CRISTINA BENFRATELLI"** di Palermo, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, e/o **AMTRUST EUROPE LTD**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, da eventuali future richieste risarcitorie da chiunque avanzate, ivi compresi gli Enti assistenziali e/o previdenziali (I.N.P.S., I.N.A.I.L., etc...).

La sottoscritta dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, al procedimento civile attualmente pendente *inter partes* innanzi il Tribunale di Palermo ed andante con il nr. 10041/2015 di Ruolo generale che deve intendersi, a tutti gli effetti di legge, formalmente abbandonato e rinuncia a qualsivoglia ulteriore azione in sede civile, penale e amministrativa

AmTrust Europe Limited

Sede Legale Market Square House • St. James Street, Nottingham NG1 6FG • Capitale Sociale € 92.000.000,00

Rappresentanza Generale per l'Italia

Via Clerici, 14 • 20121 Milano • Tel. +39.0283438150 • Fax +39.0283438174

Codice Fiscale 97579510153 Partita IVA 07972530983 R.I. Milano • REA C.C.I.A.A. Milano 1969043





AmTrust Europe
An AmTrust Financial Company

connessa e/o collegata ai fatti contestati, impegnandosi a svolgere, a proprie cure e spese, le attività formali eventualmente necessarie al riguardo.
Il pagamento della suddetta somma di euro 20.599,76 (Euro VENTIMILACINQUECENTONOVANTANOVE/76) omnia lordi sarà eseguito direttamente dalla Compagnia di assicurazioni AmTrust Europe Ltd entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento del presente atto corredato da tutta la documentazione richiesta a supporto e previa verifica della regolarità della stessa.

La sottoscritta ADELE CORRAO dichiara di ricevere ed accettare il pagamento di euro 20.599,76 (Euro VENTIMILACINQUECENTONOVANTANOVE/76) omnia lordi di cui sopra tramite bonifico bancario con accredito a:

ISTITUTO DI CREDITO (BANCA + AGENZIA): BCC BANCA DI CREMA COOPERATIVA (CTOFONTE E CACCAMO)
Indirizzo Completo (con CAP): PIZZA FALCONE BORSELLINO 26-90030 (CTOFONTE (PA))
Codice IBAN leggibile:

IT	50	5	08341	23060	000000004493
Int. Code	Check	Cin	ABI	CAB	Nr. Conto Corrente

Intestato a : ADELE CORRAO
Codice Fiscale dell'Intestatario: ERRDLA47T544273C

PALERMO 19/02/2018
(Luogo e data)

x Adele Corrao
(F.to Signora Adele Corrao)

SOTTOSCRIVE IL PRESENTE ATTO PER PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE:

-) F.to Signora Adele Corrao

x Adele Corrao

** Il sottoscritto legale (nome e cognome) ROSALIA GIACCONI
(codice fiscale) GCCRSL68R484273C

Dichiara: (1) che la firma che precede è quella della legittima percipiente delle somme concordate;
(2) di rinunciare alla solidarietà di cui al comma 8 dell'art. 13 legge 247 del 2012.

(firma Avv. Rosale Jones)



Nome Flusso:	W013274774707531800001125	Data/Ora:	27.03.2018 08:28:11
Conto ordinante:	IT95N0101040310100000002071-EUR-AMTRUST EUROPE LIMITEDSRL		
Ragione Sociale:	AMTRUST EUROPE LIMITED	Codice SIA/CUC:	BIC4D/-
Canale:	W	Stato:	Lavorazione Conclusa
Tipologia:	Credit transfer	Data esecuzione:	27.03.2018
Totale:	20.599,76 EUR	Num.Disp.:	1
Modalità pagam:	TRA - Disposizioni di Bonifico SEPA con Esito a Ordinate		

Esito XML

Tipo messaggio	R9 - OK	Causale Esito:	Accreditato
Nome Flusso orig	W013274774707531800001125	Data Esito:	03.04.2018
Data/ora ult msg	03.04.2018		
Motivazione	-		

Esito Disposizione di Pagamento:

C.R.O./Codice di riferimento:	0101026855791111484031040310IT	Data Esito:	-
Num.Assegno:	-	Data Emissione	-
Data Ordine:	-	Data di addebito:	-
Imp.Commissioni:	-	Imp.Spese:	-
Imp.Penali:	-		

Storni e Segnalazioni Ulteriori:

Anomalia Segnalata: -

Dati Disposizione:

Data creazione	27.03.2018	Importo da trasferire	20.599,76 EUR
Data esecuzione	27.03.2018		
Tipo di bonifico	Credit Transfer	Finalità del pagamento:	CASH - Pagamento Generico
Tipo commissioni	SLEV - Ognuno paga la sua parte	Modalità pagamento	TRA - Disposizioni di Bonifico

Urgente NO
Bonifico Istantaneo NO

Beneficiario ADELE CORRAO

Identificativo fiscale -

Persona fisica -

Conto beneficiario IT50J083414306000000004493 Codice SWIFT ICRAITRR9H0

Tipo codice CBI - Codice -

Destinatario esito -

CUC - Sia -

Identificativo End to End F73S4BWI1110015221320472480.9973165

Altri Addebiti - Finanziamento - Data scadenza -

Informazioni aggiuntive (max 140 caratteri) 2013/ARP/0209 -CORRAO ADELE